

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 7621 in data 09-12-2021

OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2009 RELATIVA AL “PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR) DELLA VALLE D’AOSTA” – APPROVAZIONE PARERE DI VAS.

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020, e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 in data 27 marzo 2020 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamati, in particolare, gli articoli 11 e 12 della l.r. 12/2009, che disciplinano il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

rammentato che la scrivente Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria è individuata quale Autorità competente in materia di VAS ai sensi della normativa sopracitata;

evidenziato che la Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive, in qualità di Autorità proponente, ha predisposto il “Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Valle d'Aosta”;

rilevato che il Piano suddetto è soggetto a VAS in quanto rientra tra i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale come definiti dall'art. 6, comma 1, della l.r. 12/2009;

rilevato che l'Autorità proponente ha trasmesso alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, con nota acquisita agli atti in data 14 settembre 2021, la documentazione inerente alla proposta di Piano, il Rapporto ambientale, e la Sintesi non tecnica, per l'attivazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 11 della l.r. 12/2009;

rilevato che, a seguito della suddetta trasmissione, la Struttura competente ha provveduto ad istruire il procedimento di VAS secondo quanto disciplinato dalla l.r. 12/2009, ottemperando agli obblighi di evidenza pubblica del procedimento, e di consultazione con i Soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale;

evidenziato che l'articolo 12 della l.r. 12/2009 prevede la conclusione del procedimento istruttorio sopracitato mediante l'espressione del parere di VAS sulla documentazione presentata;

atteso pertanto che la scrivente Struttura competente ha concluso la propria attività istruttoria, con la redazione del parere di VAS;

DECIDE

1) di approvare il parere di VAS allegato, relativo al “Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Valle d'Aosta”, comprensivo dell'istruttoria tecnica della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, delle osservazioni pervenute da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e territoriale consultati, e dei risultati della fase di evidenza pubblica del procedimento;

2) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;

3) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale nella pagine a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

**Assessorato ambiente, trasporti e mobilità
sostenibile
Dipartimento ambiente
Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e
qualità dell'aria**

**Procedura di Valutazione Ambientale Strategica del
“Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)”.**

PARERE MOTIVATO

IL PIANO

La proposta di Piano regionale per la gestione dei rifiuti della Valle d'Aosta (PRGR) è stata predisposta dalla Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive, del Dipartimento ambiente.

Il Piano è articolato nei seguenti 4 Volumi:

- *Volume primo: la gestione dei rifiuti Urbani;*
- *Volume secondo: la gestione dei rifiuti Speciali;*
- *Volume terzo: Piano Regionale per la Bonifica delle aree inquinate;*
- *Volume quarto: criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti;*

Il Piano è inoltre corredato dei seguenti elaborati di VAS, più precisamente:

- *Rapporto Ambientale;*
- *Sintesi non tecnica.*

OBIETTIVI ED AZIONI DEL PIANO

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Valle d'Aosta costituisce l'aggiornamento del Piano vigente (adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1653/XIV del 16 dicembre 2015, a sua volta in aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2003 approvato con Deliberazione n.3188/XI del 15 aprile 2003).

Questo nuovo aggiornamento ha come obiettivo primario l'adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) alle direttive europee 2018/849, 2018/850, 2018/851, 2018/852, approvate il 30 maggio 2018, (il cosiddetto "Pacchetto sull'Economia Circolare"), recentemente assunte nella normativa nazionale con il D.lgs. 116/2020, che va a modificare il Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e D.lgs. 121/2020, che modifica la attuazione della direttiva discariche (D.lgs. 36/2003).

Il PRGR, per quanto riguarda i rifiuti urbani (nel Volume I), ha sviluppato una serie di azioni da attuare, finalizzate a perseguire i seguenti obiettivi:

1. Prevenzione e riduzione dei rifiuti: attuazione di un Programma per la prevenzione dei rifiuti:
 - accordi con la grande distribuzione per la riduzione degli imballaggi e l'introduzione della politica del vuoto a rendere e iniziative per ridurre il packaging degli ospedali, in linea con le migliori esperienze;
 - la promozione di centri del riuso e di preparazione al riutilizzo, anche di materiale informatico, quali strutture dove portare beni di cui il possessore non intende più servirsi ma suscettibili ancora di vita utile;
 - progetti contro lo spreco alimentare.
2. Portare il riciclo di materia a regime almeno al 60% e la raccolta differenziata almeno all'80% nel 2025: il primo obiettivo è portare la raccolta differenziata a regime almeno all'80%. Per raggiungerlo sarà necessario il passaggio all'applicazione della tariffa puntuale in tutti i comuni della Regione. Un meccanismo che permetterà all'utente di pagare in base ai rifiuti indifferenziati prodotti: secondo il principio "chi meno rifiuti produce, meno paga".
3. Una politica agricola per i rifiuti: raccolta differenziata spinta e nuove tecnologie consentiranno di dare nuova vita ai rifiuti, a partire dall'uso agricolo. Per questo si potranno utilizzare le leve della politica agricola con incentivi: all'impiego dei fertilizzanti ottenuti dal processo di compostaggio della raccolta differenziata, un modo per premiare i comportamenti virtuosi e muovere il sistema verso una vera e propria economia a spreco zero; all'utilizzo di ammendanti compostati in sostituzione dei fertilizzanti minerali e della torba contribuendo alla riduzione dei gas serra, migliorando la lavorabilità del terreno e diminuendo la necessità di acqua irrigua. In questo senso potranno anche attivarsi degli accordi con le associazioni di categoria agricole per favorire la multifunzionalità agricola sulla gestione dei prodotti di recupero dalle matrici compostabili.
4. Dai rifiuti, nuovi lavori verdi. La green economy è uno dei sette settori su cui si sta specializzando il sistema industriale della regione. Per sostenerne lo sviluppo è necessario formare le professioni adeguate ed investire in percorsi di alta formazione per i lavori verdi che consentano di acquisire le competenze necessarie per rispondere alla domanda di sostenibilità dell'economia regionale. Avviare una efficace politica di acquisti verdi, fondamentale per creare mercato in settori specifici come quelli degli impieghi nelle opere pubbliche di inerti riciclati.
5. Rafforzamento delle attività di controllo e di vigilanza in materia di tutela ambientale. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale e soddisfare le richieste della collettività in materia di sicurezza ambientale e salute pubblica, sarà implementato il sistema dei controlli ambientali sugli impianti, a tutela dell'ambiente dagli abbandoni indiscriminati dei rifiuti e per contrastare tentativi di infiltrazione criminale nel settore dei rifiuti.

Scenari

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi il Piano ipotizza quattro scenari, differenti per diversi gradi di implementazione delle iniziative di prevenzione della produzione dei rifiuti e per le diverse ipotesi di riorganizzazione dei sistemi di raccolta:

- 1) scenario zero, corrispondente al mantenimento dell'attuale sistema di raccolta e di trattamento, valorizzazione e smaltimento. Considerando che negli ultimi anni la produzione dei rifiuti urbani è in crescita, si stima un incremento al 2026 rispetto al 2019 pari al 13,4%;
- 2) scenario uno (minimale), persegue il raggiungimento, entro il 2026 di un tasso netto di riciclo per i rifiuti urbani (il cui calcolo sarà allineato con i criteri introdotti dalle Direttive 2008/98, 2018/851 e dalle Decisioni della Commissione Europea sui relativi criteri di calcolo) del 55 per cento in peso, e un livello di RD% pari almeno al 70%. Tale obiettivo sarà raggiunto tramite una maggiore implementazione della raccolta porta a porta e della contestuale rimozione di postazione di raccolta stradali in cui vengono spesso conferiti rifiuti speciali, saranno inoltre attivate azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti finalizzate a ridurre la produzione pro-capite;
- 3) scenario due, che mira a raggiungere, entro il 2026, un tasso netto di riciclo per i rifiuti urbani del 60 per cento in peso (anticipando l'obiettivo fissato per il 2030 dalla normativa), obiettivo più avanzato rispetto agli obiettivi europei e nazionali per tale anno. In tale scenario la produzione dei rifiuti rimane stabile sui livelli attuali e si assiste ad una progressiva estensione delle raccolte domiciliari in sostituzione delle raccolte stradali, introducendo anche le raccolte di RUP, forsu e tessili in modo generalizzato sul territorio regionale.
- 4) scenario tre, che mira a raggiungere, entro il 2026, un tasso netto di riciclo per i rifiuti urbani del 64,7 per cento in peso, obiettivo più avanzato rispetto agli obiettivi europei e nazionali per tale anno (anticipando l'obiettivo fissato per il 2030 dalla normativa). In tale scenario la produzione dei rifiuti si riduce circa del 5% grazie alla diffusa introduzione della tariffazione puntuale che scatenerà comportamenti virtuosi anche da soggetti privati come la grande distribuzione per soddisfare le esigenze e le richieste dei cittadini che vorranno produrre un minor quantitativo di rifiuto, soprattutto indifferenziato.

In relazione al tema dei rifiuti speciali (Volume II) gli obiettivi principali riguardano, in linea con la gerarchia dei rifiuti:

1. Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali;
2. Favorire il riciclaggio, ossia il recupero di materia;
3. Minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti.
4. Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti;
5. Promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una “green economy” regionale.

Sul fronte degli aspetti legati alle bonifiche delle aree inquinate (Volume III) l'obiettivo principale dell'attività regionale è il disinquinamento, il risanamento e la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti contaminati.

Con il Volume quarto “criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti”, il Piano individua criteri da applicare nelle fasi di pianificazione, progettazione e nei procedimenti autorizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti avviati successivamente alla data di adozione del Piano.

IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

RIFERIMENTI NORMATIVI E SOGGETTI COMPETENTI

Il riferimento legislativo per la VAS è costituito dalla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009*).

La scrivente Struttura regionale valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, dell'Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, è individuata quale Autorità competente in materia di VAS ai sensi della normativa sopracitata.

Il PRGR è soggetto a VAS in quanto rientra tra i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, come definiti dall'art. 6, comma 1, della l.r. 12/2009.

PROCEDIMENTO

L'Autorità proponente del Piano in argomento in data 22 dicembre 2020 ha presentato la domanda di concertazione di avvio del processo di VAS, allegando la Relazione metodologica preliminare, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2009.

La scrivente Struttura competente ha avviato la suddetta procedura in data 22 dicembre 2020, concludendo la medesima in data 2 febbraio 2021, con trasmissione del relativo parere. Il parere è stato redatto in considerazione della documentazione prodotta e delle osservazioni pervenute da parte dei vari Soggetti competenti in materia ambientale e territoriali consultati.

L'Autorità proponente ha quindi provveduto alla stesura del Piano ed alla redazione dei documenti di VAS, tenendo conto del parere sopracitato, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2009.

In data 14 settembre 2021 l'Autorità proponente ha quindi trasmesso alla Struttura regionale competente la documentazione comprendente la proposta di Piano, il rapporto ambientale, e la sintesi non tecnica, in formato cartaceo e informatico, per l'attivazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 11 della l.r. 12/2009.

L'Autorità proponente ha altresì provveduto a pubblicare l'avviso di avvenuta presentazione della documentazione sopracitata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 47 del 21 settembre 2021, data dalla quale sono decorsi i termini di tempo di 60 giorni per la partecipazione pubblica al procedimento.

La Struttura regionale competente ha quindi provveduto a pubblicare sul sito istituzionale della Regione (nella pagina a cura della scrivente Struttura) i documenti sopracitati al fine di favorirne la consultazione da parte del pubblico.

La Struttura regionale competente, in coordinamento con l'Autorità proponente, ha provveduto ad individuare i Soggetti aventi competenze territoriali e ambientali coinvolti dal Piano in argomento, informando gli stessi dell'avvio del procedimento di VAS, con nota inviata in data 17 settembre 2021.

I Soggetti aventi competenze territoriali e ambientali individuati a tale fine sono risultati essere i seguenti:

- Struttura tutela qualità delle acque;
- Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette;
- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
- Struttura pianificazione territoriale;
- Dipartimento infrastrutture e viabilità;
- Dipartimento risorse naturali e Corpo Forestale;
- Corpo Forestale della Valle d'Aosta;
- Dipartimento agricoltura;
- Dipartimento politiche strutturali e affari europei;
- Dipartimento sviluppo economico ed energia;
- Dipartimento sanità e salute;
- Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico;
- Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali;
- Dipartimento turismo, sport e commercio;
- U.S.L.
- A.R.P.A.
- Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
- Ente Parco Naturale Mont Avic
- CELVA
- Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont Blanc
- Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius
- Unité des Communes valdôtaines Mont Rose
- Unité des Communes valdôtaines Gran Paradis
- Unité des Communes valdôtaines Monte Cervino
- Unité des Communes valdôtaines Walser – Alta Valle del Lys
- Unité des Communes valdôtaines Grand Combin
- Unité des Communes valdôtaines Evançon
- Comune di Aosta
- Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
- Regione Piemonte - Settore valutazioni ambientali e procedure integrate

PARTECIPAZIONE PUBBLICA

I termini per l'espressione di eventuali osservazioni da parte del pubblico sono scaduti in data 19 novembre 2021.

Durante il periodo di evidenza pubblica ai fini del procedimento di VAS, sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti terzi (riportate per esteso nell'Allegato II al presente parere):

- Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica (COMIECO): osservazioni acquisite in data 19 ottobre 2021 (con prot. n. 7444);
- Comitato "Discarica Sicura di Pompiod": osservazioni acquisite in data 10 novembre 2021 (con prot. n. 7919);
- Fondazione Opere Caritas: osservazioni acquisite in data 12 novembre 2021 (con prot. n. 8045);
- Comitato "La Valle non è una discarica": osservazioni acquisite in data 12 novembre 2021 (con prot. n. 8061);
- Società CAPE s.r.l. di Issogne: osservazioni acquisite in data 16 novembre 2021 (con prot. n. 8134);
- Progetto Civico Progressista: osservazioni acquisite in data 18 novembre 2021 (con prot. n. 8219);
- Ambiente Diritti Uguaglianza Valle d'Aosta: osservazioni acquisite in data 18 novembre 2021 (con prot. n. 8223);
- Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) di Châtillon: osservazioni acquisite in data 18 novembre 2021 (con prot. n. 8214);
- Associazione Valle Virtuosa: osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021 (con prot. n. 8238);

- Confindustria Valle d'Aosta: osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021 (con prot. n. 8260);

OSSERVAZIONI SOGGETTI COMPETENTI

Nell'ambito della consultazione con i Soggetti aventi competenze territoriali ed ambientali sono pervenute le seguenti osservazioni (riportate per esteso in Allegato I al presente parere):

- Struttura regionale viabilità e opere stradali: osservazioni acquisite in data 24 settembre 2021 (con prot. n. 6861);
- Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali: osservazioni acquisite in data 26 ottobre 2021 (con prot. n. 7591);
- Struttura regionale igiene, sanità pubblica e veterinaria: osservazioni acquisite in data 2 novembre 2021 (con prot. n. 7719);
- Struttura regionale foreste e sentieristica: osservazioni acquisite in data 10 novembre 2021 (con prot. n. 7963);
- Struttura regionale investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale: osservazioni acquisite in data 17 novembre 2021 (con prot. n. 8171);
- Parco Nazionale Gran Paradiso: osservazioni acquisite in data 17 novembre 2021 (con prot. n. 8156);
- Comune di Champdepraz: osservazioni acquisite in data 17 novembre 2021 (con prot. n. 8166);
- Comuni di Aymavilles e Jovençon: osservazioni (formulate congiuntamente) acquisite in data 18 novembre 2021 (con prot. n. 8226);
- ARPA Valle d'Aosta: osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021 (con prot. n. 8248);
- Consiglio Permanente Enti Locali (CPEL): osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021 (con prot. n. 8241);
- Parco regionale Mont Avic: osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021 (con prot. n. 8263);
- Comune di Issogne: osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021 (con prot. n. 8252);
- Struttura regionale tutela qualità delle acque: osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021 (con prot. n. 8243);
- Struttura regionale biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette: osservazioni acquisite in data 19 novembre 2021 (con prot. n. 8235);
- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio: osservazioni acquisite in data 22 novembre 2021 (con prot. n. 8280);
- Struttura regionale pianificazione territoriale: osservazioni acquisite in data 23 novembre 2021 (con prot. n. 8323);

ANALISI DOCUMENTI DEL PIANO

In primo luogo si evidenzia la necessità che venga effettuato un esame di dettaglio di tutte le osservazioni pervenute in istruttoria (allegate al presente parere) che afferiscono ai vari elaborati, valutando ed approfondendo adeguatamente tutte le considerazioni contenute.

Ciò premesso, la scrivente Struttura ritiene di formulare le seguenti proprie specifiche osservazioni in merito ai contenuti dei documenti di Piano.

- In generale, si ritiene di condividere e sottolineare quanto indicato anche nelle osservazioni formulate dal CPEL, laddove viene rilevato quanto segue:

“..sarebbe necessario definire con maggiore chiarezza quali siano le prescrizioni/azioni necessarie e quali i suggerimenti/orientamenti, così da poter rimandare ad atti e provvedimenti successivi la definizione di dettaglio e le tempistiche.”

Il suddetto aspetto relativo alla necessità di chiarezza sul carattere prescrittivo o meno delle azioni indicate, delle modalità attuative di dettaglio e della tempistica prevista per l'attuazione delle varie fasi si riscontra in varie parti del Piano. A tale fine possono essere utili i capitoli di “*sintesi e conclusioni*” declinati nei vari Volumi (tuttavia mancante nel Volume I).

Volume primo: la gestione dei rifiuti Urbani

- si prende atto dell'individuazione di tre scenari che si differenziano per una progressiva implementazione delle azioni di Piano, dei quali lo scenario 3 (avanzato) ne rappresenta l'attuazione completa; si prende atto a tale proposito che il suddetto scenario è assunto come riferimento per la programmazione in argomento (2021-2026).

Come indicato in premessa, tuttavia, non risultano sufficientemente chiari gli "steps" progressivi ipotizzati (ed i relativi tempi) per raggiungere il suddetto traguardo nel periodo di programmazione.

- si sottolinea positivamente l'introduzione della raccolta del rifiuto tessile, che tuttavia deve avvenire in sinergia con iniziative di recupero e riciclo del medesimo (ad es. implementando attività già svolte da Associazioni quali Caritas).

- la strategia di adottare una tariffazione puntuale per i rifiuti prodotti dai singoli utenti (le cui ipotesi di modalità tecnica di applicazione sono illustrate nel capitolo 11.2.2), viene proposta come una delle principali azioni per raggiungere gli obiettivi dello scenario 3 (in quanto possibile fattore incentivante di comportamenti virtuosi che contribuiscano a diminuire la quota parte di rifiuto indifferenziato).

In linea generale si concorda ovviamente con la suddetta strategia, sottolineando comunque l'importanza di mettere in atto azioni che al contempo possano stimolare l'attenzione del cittadino ad una adeguata cernita e qualità del rifiuto differenziato.

- in merito agli obiettivi ed alle azioni ipotizzate nel "*Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti*" si sottolinea la necessità che le medesime trovino poi effettiva applicazione; fra le azioni proposte si ritiene di sottolineare l'importanza di "*accordi con la grande distribuzione*" al fine di ridurre dall'origine la produzione dei rifiuti (es. imballaggi);

- si rileva l'indicazione relativa alla "*formazione dei tecnici qualificati per uno sviluppo della Green economy*": a tale proposito, tuttavia, non vengono specificate le risorse da utilizzare per tali fini.

- per quanto riguarda l'obiettivo di "*rafforzamento delle attività di controllo e di vigilanza in materia di tutela ambientale*", implementando quindi i controlli sulla corretta gestione degli impianti di recupero e trattamento, si rileva che non vengono specificate le misure da adottare per tali fini; si ritiene di sottolineare a tale proposito che, ad oggi, i controlli vengono eseguiti dal Corpo Forestale della Valle d'Aosta in collaborazione con ARPA (che però non svolge funzioni ispettive).

Volume Secondo la gestione dei rifiuti Speciali

- in merito agli obiettivi generali illustrati nel capitolo 4, si rileva quanto indicato nell'Obiettivo 4:

"Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti.";

Gli obiettivi specifici indicati e le azioni proposte per il suddetto obiettivo (pag. 85) paiono essere di tipologie molto variegate; a tale proposito si richiede di chiarire maggiormente la tipologia di interventi riferibili alla seguente azione:

"Interventi per valorizzare le potenzialità impiantistiche di riciclo/recupero già presenti sul territorio e per favorire la localizzazione di imprese che effettuano riciclo/recupero di materia al fine di poter gestire quei flussi di rifiuti prodotti nel territorio regionale che attualmente costituiscono la domanda inevasa."

- per quanto riguarda la tematica delle discariche (cap. 2.4.2), con particolare riguardo a quelle per rifiuti inerti, si rileva un'ampia variabilità di disponibilità residua delle discariche comunali esistenti nei diversi Sub Ato; a tale proposito il Piano indica: "*molte discariche a gestione comunale sono sottoutilizzate e non consentono allo stato attuale una gestione economica da parte dell'Ente proprietario.*"

Pur rilevando l'esigenza di migliorare l'utilizzo e la distribuzione strategica sul territorio di tali discariche, il Piano tuttavia non pare definire specifiche azioni e strategie in merito.

- Per quanto riguarda la tematica della gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane, si rileva a tale proposito quanto indicato anche nella trattazione del tema nel Cap. 3.1 del Volume II.

In particolare si rileva che tra le azioni specifiche degli Obiettivi illustrati nella Tabella 36 del Volume II vi è la seguente:

“Centralizzare la gestione dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione acque reflue urbane al fine di ridurre il più possibile i quantitativi da avviare a trattamento, promuovendone la valorizzazione energetica con produzione di biogas ed ottimizzando il trattamento di disidratazione..”

Nella trattazione di tale argomento (in parte sviluppata anche nel Volume I) il Piano ipotizza vari scenari con diverse ipotesi impiantistiche (sinergie con l'impiantistica già presente presso il Centro di Brissogne; previsione di un nuovo impianto nel medesimo sito; previsione di un centro di essiccamento nel medesimo sito).

Per tale tematica il Piano non pare definire una linea strategica privilegiata con ipotesi di tempistica per la relativa realizzazione (sebbene si rilevino ipotesi di trattamento e di suddivisione in fasi, in relazione anche al trattamento dell'organico nel capitolo 10.4, del Volume I).

- Si sottolinea l'importanza della “gestione del verde”, rilevando le opportune azioni indicate nel Cap. 3.3.2.1. *“Il verde rappresentato principalmente da residui di sfalci e potature rappresenta un flusso importante all'interno delle aziende agricole.*

Si prevede al riguardo:

- *di disincentivare la diffusa pratica dell'abbruciamento dei materiali;*

- *di incentivare e favorire il riutilizzo in agricoltura di detti materiali nell'ambito delle buone pratiche colturali assicurandone pertanto l'esclusione dal campo di applicazione della parte IV d.lgs n. 152/06 e s.m.i. ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera f);*

- *attivare un circuito end of waste per tale tipologia di rifiuto;*

- *di attuare idonee azioni finalizzate ad una corretta gestione del rifiuto verde rientrante nella definizione di rifiuto speciale evitando conferimenti impropri presso i centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani; attivare un circuito di raccolta e conferimento di tale tipo di rifiuto presso il Centro di Brissogne al fine del trattamento ed avvio a recupero.”.*

A tale proposito, per gli aspetti di competenza in materia di qualità dell'aria della scrivente Struttura, in merito alla suddetta tematica si osserva quanto segue:

- la scrivente Struttura, nell'ambito delle azioni previste dal Piano aria regionale, ha pubblicato linee guida sulle biomasse legnose e linee guida in materia di abbruciamenti di residui agricoli, documenti nei quali viene posto l'accento sul contributo di queste fonti alla produzione di inquinanti quali polveri e IPA (idrocarburi policiclici aromatici). Nel piano rifiuti si fa cenno ad un miglioramento della raccolta di tali residui, ma senza entrare nello specifico delle azioni che si intendono intraprendere. Per l'elaborazione delle citate linee guida, la Struttura scrivente ha avviato dei confronti con le Strutture regionali potenzialmente coinvolte e competenti in materia, nonché preso contatti con le principali associazioni nel settore agricolo presenti in Valle d'Aosta, nel corso dei quali è emerso che i problemi maggiori sono legati alle attività condotte da privati, che molte volte preferiscono l'abbruciamento dei residui agricoli, piuttosto che il conferimento presso un centro o un punto di raccolta stradale. Si fa presente che questi ultimi, in alcuni Comuni nella Plaine, vengono posizionati tardivamente rispetto all'avvio delle prime operazioni di pulitura dei campi e orti, il che va ad amplificare il problema. Occorre infatti tenere presente che per il trasporto presso i centri comunali, i cittadini devono spesso percorrere alcuni km, possibili solo se si possiedono mezzi idonei. Risulta quindi necessario introdurre misure volte a migliorare la raccolta differenziata degli sfalci o dei residui agricoli in generale, in modo da incentivarne la raccolta e agevolare comportamenti virtuosi quali ad esempio il compostaggio domestico (per questo ultimo punto si ritengono necessarie campagne informative mirate alla corretta gestione delle compostiere e ai materiali compostabili, nell'ambito di convegni o conferenze o con la realizzazione di video illustrativi di più facile comprensione).

In tale ambito è inoltre necessario un coordinamento delle politiche regionali, rispetto a quanto disposto nelle vicine regioni del Bacino padano, che hanno più volte evidenziato che l'abbruciamento dei residui vegetali è una pratica dannosa; occorre pertanto attivare tutti gli strumenti possibili per fornire alternative allo smaltimento di tali residui con abbruciamento. I tavoli di lavoro del Bacino padano sono stati attivati per fare un fronte comune al problema dei superamenti dei livelli di polveri e ossidi di azoto nella Pianura Padana e a seguito dell'attivazione della procedura di infrazione nella quale però non rientra la Valle d'Aosta. La Regione

non ha ad oggi problemi di superamento dei limiti di polveri, ma ha livelli prossimi al valore obiettivo per il benzo-a-pirene, inquinante generato anche dai cosiddetti fuochi liberi.

Pertanto dal Piano si auspicano misure puntuali in merito all'ottimizzazione della raccolta dei residui delle potature o sfalci e incentivi in merito al compostaggio sia domestico che di impianti specializzati. Per questi ultimi inoltre, in sede di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, verrà posta la massima attenzione alle misure volte all'abbattimento delle emissioni odorogene.

Per la creazione di una filiera corta per il reimpiego dei residui vegetali per pacciamatura o compost occorre valutare in precedenza quali potrebbero essere i potenziali impieghi nella nostra Regione, in considerazione della tipologia di colture presenti e dei relativi costi di trasporto. Questa soluzione andrebbe supportata da un accurato studio sul reale fabbisogno della nostra Regione o ad un'indagine di mercato mirata.

Volume terzo: Piano Regionale per la Bonifica delle aree inquinate

Non si formulano specifiche osservazioni al riguardo.

Volume quarto: criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti;

Si sottolinea l'importanza del suddetto documento (evidenziata anche dai rilievi emersi nella consultazione pubblica e con i soggetti competenti), che rappresenta uno strumento di pianificazione molto importante per quanto riguarda la potenziale collocazione territoriale dei vari impianti ed i singoli procedimenti autorizzativi. Ribadendo quanto già espresso nell'ambito della concertazione preliminare, si evidenzia nuovamente come i criteri indicati nel Volume IV dovrebbero costituire dei fondamentali strumenti per individuare aree che presentano caratteristiche territoriali ed ambientali tali da escludere a priori la collocazione di impianti di trattamento e/o recupero rifiuti speciali e/o discariche mediante l'indicazione di "fattori escludenti" (riducendo così sul nascere possibili conflitti ambientali), oltre che fornire strumenti per la valutazione dei singoli progetti nei vari procedimenti autorizzativi, in considerazione di fattori di attenzione.

Si ritiene pertanto necessario che la Struttura proponente prenda in considerazione molto attentamente tutte le osservazioni pervenute, analizzando ed approfondendo le medesime, al fine di correggere eventuali refusi/errate indicazioni normative eventualmente segnalate, ed approfondendo tutti gli spunti di riflessione indicati in merito ai vari "criteri" (contemperando quindi il perseguimento degli obiettivi del Volume II con la sostenibilità ambientale dei medesimi).

Tutto ciò premesso, a parere della scrivente Struttura, il suddetto documento, in considerazione della sua valenza di strumento di pianificazione e supporto ai procedimenti valutativi deve essere reso in una forma il più possibile chiara ed organica al fine di non dare luogo a fraintendimenti o diverse interpretazioni.

Oltre a ribadire l'esigenza di un esame di dettaglio ed una valutazione approfondita di tutte le osservazioni pervenute in merito, la scrivente Struttura ritiene di osservare quanto segue:

- il Titolo del Volume così come indicato potrebbe dare luogo a fraintendimenti: "*Volume quarto: criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dei luoghi (perché non aree?) adatti allo smaltimento dei rifiuti (e il trattamento?)*"; si suggerisce di modificare il titolo in modo più chiaro.

- si richiede di valutare attentamente l'indicazione generale contenuta a pag. 1 laddove viene indicato che "*le istanze, in esito all'esame effettuato dalla Struttura coinvolte nel procedimento, saranno approvate con Deliberazione di Giunta*". L'indicazione circa il ricorso alla Deliberazione di Giunta regionale quale organo deputato all'approvazione finale dei vari procedimenti dovrà tenere conto delle modalità dei percorsi autorizzativi/amministrativi già oggi disciplinati a livello regionale/nazionale (es. la Valutazione di Impatto Ambientale da effettuarsi nell'ambito del procedimento finalizzato all'emissione di un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R., ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs 152/2006).

- in generale, al fine di non creare confusione si suggerisce di utilizzare sempre i medesimi termini (ad esempio: “Aree (idonee o non idonee)” piuttosto che “Siti” o “Luoghi”).

- in generale si richiede di dare maggiore risalto ed evidenziazione alle varie tipologie di aree, fattori ed impianti (con adeguata illustrazione dei fattori, delle tabelle, e denominazioni dei capitoli).

- 4.1 Siti non idonei – impianti di smaltimento rifiuti urbani, laddove viene indicato quanto segue:

Impianti TMB

Si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione sommati a quanto riportato nella tabella seguente:

<i>Fattore escludente</i>	<i>Fattore di attenzione</i>	<i>Norma di riferimento</i>
NULLA	NULLA	

Altri impianti (recupero sabbie da spazzamento etc.)

Si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione sommati a quanto riportato nella tabella seguente:

<i>Fattore escludente</i>	<i>Fattore di attenzione</i>	<i>Norma di riferimento</i>
NULLA	NULLA	

Si ritiene che la suddetta dicitura possa indurre a confusione. Laddove, come indicato, si applicano solo i fattori generali, si richiede di eliminare la tabella (che riportando la dicitura *NULLA*, è appunto priva di disposizioni).

- 4.2 *siti* (si ritiene più opportuno utilizzare la denominazione: aree) *non idonei – impianti smaltimento e recupero rifiuti speciali*

In generale si sottolinea l'importanza del suddetto capitolo (in quanto numerosi sono i procedimenti valutativi/autorizzativi che riguardano i suddetti impianti), per cui le tabelle presenti nelle relative sezioni devono risultare chiare ed essere bene evidenziate.

- in generale, fra i fattori di attenzione, si rileva la complessità di valutazione laddove vi è un'indicazione di “*prossimità*” senza specifici parametri di distanza; tale indicazione comporterà una valutazione caso per caso nei vari procedimenti autorizzativi (per definire se si rientra o meno in situazioni di “*prossimità*”).

- nelle Tabelle relative alle “*discariche inerti*” e “*discariche rifiuti speciali non pericolosi*” non è chiara la distinzione tra i fattori escludenti e i fattori di attenzione laddove vengono citati parametri per la “*Vicinanza all'edificato urbano...*” (che sembrano uguali o simili per entrambi i fattori); si rimanda a tale proposito alle osservazioni formulate in merito dalla Struttura pianificazione territoriale.

- tabella riguardante gli “*impianti che effettuano solamente le operazioni R13 e/o D15 (allegati B e C del D.ls 152/2006) per rifiuti speciali NON pericolosi.....*”.

Si esprimono perplessità sulla seguente indicazione che andrebbe maggiormente approfondita e motivata: “*Per questa tipologia di impianti si applicano i fattori generali, con la deroga che tutti i fattori escludenti della tabella sono invece da intendersi quali fattori di attenzione e andranno valutati caso per caso in sede autorizzativa. Inoltre non si prevedono altri fattori specifici in aggiunta a quelli generali.*”

- Impianti di trattamento di soli rifiuti inerti

Non si condivide la modalità sia grafica sia di contenuti attraverso la quale (in modo troppo riduttivo) è stato trattato l'argomento relativo ai suddetti impianti di trattamento (da aggiungere anche la parola recupero?). Nella suddetta tipologia rientrano gli impianti che svolgono attività di tipo R5 (*riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*); si evidenzia a tale proposito che i suddetti impianti rappresentano la maggioranza di quelli attualmente localizzati sul territorio regionale (come emerge chiaramente dai documenti di Piano). Ciò premesso, come indicato in premessa, l'individuazione di criteri (fattori di esclusione e/o di attenzione) che possano indirizzare la pianificazione, nonché la valutazione della sostenibilità ambientale dei suddetti interventi nei vari procedimenti, è molto importante.

Pertanto, preso atto che per la suddetta tipologia di impianti, il Piano si limita a riportare quanto segue:

Impianti di trattamento di soli rifiuti inerti

Per tali impianti si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione sommati a quanto riportato nella tabella seguente:

<i>Fattore escludente</i>	<i>Fattore di attenzione</i>	<i>Norma di riferimento</i>
---------------------------	------------------------------	-----------------------------

NULLA	NULLA	
-------	-------	--

si ritiene opportuno eliminare la suddetta tabella (che, laddove non contiene indicazioni specifiche, crea solo confusione), dando, per contro, maggiore risalto a tale categoria con appropriata evidenziazione del capitolo, anche eventualmente richiamando per esteso l'elenco dei fattori generali indicati.

- 5. *Criteri per l'individuazione luoghi adatti*: si ribadisce che la suddetta locuzione risulta incongrua con la dicitura “*aree non idonee*”; si chiede di valutare l'uso della dicitura “*aree idonee*”.

- laddove viene indicato quanto segue: “*I criteri di seguito individuati consentiranno l'elaborazione di cartografie di dettaglio a livello comunale*” si richiede di approfondire il suddetto aspetto in quanto, pur demandando a successivi atti, il Piano non chiarisce la “*valenza vincolistica*” o meno che le suddette cartografie potrebbero assumere.

A tale proposito si sottolinea la complessità di tale obiettivo, ed il rischio che l'individuazione delle suddette aree mediante specifiche cartografie potrebbe indurre ad aspettative (preliminarmente agli esiti dei singoli procedimenti autorizzativi), in assenza di specifiche disposizioni normative.

- si richiama l'attenzione sull'aspetto relativo alla “concentrazione” in specifiche aree di numerose attività di trattamento e/o recupero dei rifiuti speciali. Il suddetto aspetto potrebbe avere al contempo sia un carattere “positivo” in ragione della collocazione in un'area già destinata dal PRG comunale (es. zone Bb o Ed) ad ospitare tali attività (tale criterio è quindi stato opportunamente indicato nell'individuazione dei “luoghi adatti”); per contro nell'ambito dei singoli procedimenti autorizzativi (siano essi per nuove attività oppure per rinnovi di attività già esistenti) può essere necessaria anche una valutazione del “cumulo degli impatti” fra le varie attività limitrofe (in considerazione della potenziale sommatoria dei vari di impatti: acustici, emissioni in atmosfera, visivi, ecc.)

Pertanto si ritiene opportuno che fra i “fattori di attenzione” sia inserito anche un criterio relativo alla “prossimità con altri impianti/attività che svolgono smaltimento e/o trattamento e recupero di rifiuti speciali” al fine di considerare anche il suddetto aspetto di cumulo degli impatti nei procedimenti autorizzativi.

RAPPORTO AMBIENTALE

In merito ai contenuti del Rapporto ambientale pur richiamando la necessità che venga effettuato un esame di dettaglio di tutti i pareri e le osservazioni pervenute in istruttoria (allegate al presente parere), si ritiene importante evidenziare alcune considerazioni riguardanti i seguenti aspetti del suddetto documento.

ANALISI TERRITORIALE ED AMBIENTALE

- lo schema dei contenuti sviluppati nelle diverse fasi di VAS a pag. 9 del RA presenta problemi di dettaglio grafico (righe mancanti).

- nell'ambito dell'analisi del quadro conoscitivo territoriale e sociale (capitolo 3.1.3) non sono chiare le tabelle sulla popolazione residente (pag. 27, 28, 29, 33, 34, 35).

- capitolo 3.4 Matrice delle criticità (pag 92, 93, 94): nelle varie tabelle occorre modificare il refuso del riferimento al “documento di scoping” indicando invece il Rapporto ambientale.

- nella Tabella 22 (Matrice delle criticità ambientali), si sottolinea che quanto dichiarato in merito all'andamento delle concentrazioni di polveri (incremento di PM10) non trova riscontro rispetto all'analisi degli andamenti nel periodo citato (2014-2018) desunti dalle relazioni annuali ARPA.

ANALISI DI COERENZA

Si prende atto dei contenuti del capitolo 4.1 del Rapporto ambientale dove è stata svolta l'analisi di coerenza esterna del Piano.

In generale in merito alla suddetta analisi si rimanda ad una verifica di quanto osservato dai soggetti competenti rispetto alla necessità di approfondire vari aspetti di coerenza rispetto alle pianificazioni di settore.

Si formulano inoltre le seguenti osservazioni:

- pag. 100 – analisi di coerenza con la Strategia Nazionale di sviluppo sostenibile:

la seguente indicazione relativa all'obiettivo del Volume I *“raggiungimento di un tasso di riciclo per i rifiuti urbani del 60 per cento entro il 2026..”* pare errata in quanto in tutte le altre tabelle il medesimo obiettivo viene indicato con *“...almeno del 55 per cento entro il 2026”*.

- si ritiene che l'analisi di coerenza con il Piano di tutela delle acque debba essere sviluppata anche con la relativa pianificazione in fase di aggiornamento (oggetto di VAS conclusasi a febbraio del 2020, i cui documenti sono presenti nella pagina istituzionale della scrivente Struttura) e non solo con il Piano in vigore (datato 2006).

- nell'ambito dell'Analisi di coerenza con il *“Piano della Qualità dell'Aria”*, non risulta chiara l'indicazione di non coerenza riferita all'obiettivo di *“riduzione degli impianti alimentati a gasolio, con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera..”*: la suddetta analisi pare parziale.

- Analisi di coerenza interna – capitolo 4.2.

a pag. 115 c'è un refuso grafico nella tabella 44 (parti non leggibili).

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Si rileva quanto illustrato nel capitolo 4.3 (*identificazione dei potenziali effetti attesi e degli obiettivi di protezione ambientale*).

- nella Tabella 48, relativa alle *“componenti ambientali e indicatori”* si richiede di specificare anche l'aspetto dell'esposizione alle “emissioni diffuse”.

- In merito alla trattazione sugli effetti transfrontalieri e/o sovraregionali, si richiama quanto indicato:

“Considerata la localizzazione degli impianti attualmente esistenti (discariche di inerti delocalizzate sul territorio regionale, e discariche di rifiuti non pericolosi nel comune di Pontey e nel comune di Brissogne) ovvero dell'area prevista per l'eventuale realizzazione degli impianti di trattamento di dimensione regionale ipotizzati dagli scenari di piano all'interno del Polo ecologico di Brissogne, nonché delle aree inquinate, si può ritenere, allo stato attuale delle conoscenze, che l'attuazione del Piano non abbia effetti sovraregionali e / o transfrontalieri. La verifica puntuale di eventuali effetti sovraregionali e / o transfrontalieri dovrà comunque essere confermata in fase di procedura autorizzativa dei singoli impianti (ovvero del relativo rinnovo autorizzativo) e dell'avvio della bonifica delle aree contaminate.....

Gli unici effetti sovraregionali possono essere determinati dalle operazioni di trasporto e trattamento di rifiuti in impianti fuori regione, tenuto conto che i flussi di rifiuti avviati fuori regione risultano consistenti. Nella tabella seguente sono quindi evidenziati i potenziali effetti sovraregionali che saranno analizzati nell'ambito delle successive fasi valutative, con riferimento alle sole componenti ambientali interessate.

Componente ambientale	Gestione rifiuti urbani e speciali
Aria e cambiamenti climatici	<ul style="list-style-type: none">Emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e gas climalteranti durante il trasporto, lo smaltimento, il trattamento e/o recupero dei rifiuti
Mobilità e trasporti	<ul style="list-style-type: none">Traffico indotto dal conferimento dei rifiuti in impianti fuori regione

La verifica puntuale di eventuali effetti sovraregionali e/o transfrontalieri dovrà comunque essere confermata in fase di procedura autorizzativa dei singoli impianti (ovvero del relativo rinnovo autorizzativo) e dell'avvio della bonifica delle aree contaminate...

Rilevando il suddetto rinvio ad approfondimenti di tali effetti alle singole fasi autorizzative, e sottolineando, in ogni caso, che l'attuazione degli scenari previsti dal Piano ed il raggiungimento degli obiettivi indicati con la progressiva riduzione dei rifiuti da portare fuori territorio regionale, concorrerà ovviamente a mitigare i suddetti effetti ambientali, si dà atto che nell'ambito del presente procedimento di VAS non sono pervenute specifiche osservazioni da parte della Regione Piemonte (sebbene consultata quale Soggetto competente in materia ambientale e territoriale).

Per quanto riguarda la valutazione dei potenziali effetti ambientali delle varie gestioni dei rifiuti proposte si rileva quanto illustrato nel cap. 4.4., osservando quanto segue:

- si chiede di specificare meglio origine (normativa, pianificazioni di settore) dei “*possibili riferimenti utili per le definizioni degli standard ambientali per la valutazione*” indicati nella tabella 53.

- nell'ambito delle azioni finalizzate alla gestione ed alla riduzione della frazione organica anche mediante l'implementazione del ricorso al compostaggio (domestico, e soprattutto di comunità), si sottolinea la necessità di attenzione ambientale (come rilevato anche dalla Struttura igiene, sanità pubblica e veterinaria) nell'effettuazione di tale attività, oltre alla verifica di qualità del materiale ottenuto in relazione al successivo uso in campo agricolo (valutando anche l'implementazione di filiere virtuose per tale utilizzo).

- particolare importanza assume la necessaria attenzione nella gestione della rete e dei mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (tipologia mezzi, scelta dei percorsi e degli orari di raccolta, ecc.) al fine di mitigare l'impatto antropico dovuto a tale attività (emissioni aria, rumore).

- nella valutazione degli effetti dello scenario 3, per quanto concerne l'introduzione della tariffazione puntuale si rinvia a quanto osservato su tale argomento nell'analisi del Volume I.

- per quanto riguarda il capitolo 4.5 “*valutazione effetti ambientali Piano gestione rifiuti speciali*”, nell'ambito della matrice di valutazione si rileva quanto indicato:

“...Come si può osservare dalla tabella, gli unici effetti ambientali potenzialmente significativi sono correlati all'eventuale realizzazione di nuovi impianti di recupero di rifiuti, che possono comportare impatti ambientali nei siti di localizzazione degli impianti stessi, in particolare con riferimento agli aspetti di interazione con i fenomeni di rischio idrogeologico, con il paesaggio, la natura e la biodiversità ed in relazione alle emissioni in atmosfera e acustiche. Tali effetti sono tuttavia minimizzati per effetto dei criteri di tutela definiti nel volume IV dedicato ai criteri per la localizzazione di aree idonee e non idonee.

In sede di richiesta di autorizzazione, per tali impianti dovranno pertanto essere attentamente valutate le scelte localizzative, in relazione alla sensibilità delle aree individuate, e dovrà essere effettuata la valutazione puntuale degli impatti ambientali nel sito specifico di realizzazione, individuando idonee misure di mitigazione, come previsto dalla normativa. Nel successivo paragrafo 4.8, relativo alle misure di compensazione e mitigazione del Piano, sono fornite indicazioni relative alle tipologie di misure di mitigazione da adottare, che andranno declinate nel dettaglio in sede di rilascio delle autorizzazioni”.

Si condivide quanto indicato, sottolineando nuovamente l'importanza assunta dal Volume IV (Aree non idonee) al fine di prevenire (con i fattori escludenti), e mitigare (con i fattori di attenzione) i potenziali effetti ambientali negativi sul territorio derivanti dai suddetti impianti.

- Capitolo 4.6 Valutazione effetti ambientali Piano bonifica aree contaminate:

Come previsto dai specifici progetti, si sottolinea l'importanza di adeguati interventi di recupero e riqualificazione paesaggistica delle aree oggetto di bonifica (che possono essere oggetto di rilevanti impatti in fase di cantiere, come ad es. nel caso dei siti di Emarèse).

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dalle l.r. 12/2009, all'art. 5, comma 1, la VAS ricomprende la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 7 della l.r. 8/2007, i cui contenuti devono essere integrati nella documentazione di VAS.

A tale proposito, in merito ai contenuti del capitolo 4.7 (studio per la valutazione di incidenza ambientale del Piano sulla Rete Natura 2000), si evidenzia il parere acquisito in data 19 novembre 2021 da parte della Struttura competente biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette (già sottoposto all'attenzione dell'Autorità competente), sottolineando quindi l'esigenza vincolante che il Rapporto ambientale sia adeguatamente integrato secondo quanto richiesto dalla suddetta Struttura.

CAPITOLO 4.8 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEL PIANO

Tabella 61 “Misure di mitigazione per l’attuazione del Piano”

- sebbene sia evidente come l’attuazione delle misure di mitigazione sulle componenti ambientali indicate nella suddetta Tabella abbia ripercussioni indirette positive (riduzione emissioni, rumore, traffico,) anche sulla “*popolazione e salute pubblica*”, si rileva la mancanza del suddetto riferimento fra le componenti ambientali esaminate (presente invece nelle tabelle illustranti le matrici di valutazione): si richiede pertanto di considerarla anche a sé stante.

MONITORAGGIO AMBIENTALE

Si rammenta come il monitoraggio del grado di attuazione degli obiettivi del Piano e delle relative ricadute ambientali sulle varie componenti analizzate costituisca un elemento essenziale del processo di VAS.

Si rileva a tale proposito quanto indicato in merito nel Rapporto ambientale al Cap. 5 “*Sistema di monitoraggio*”.

Si prende atto pertanto della proposta di indicatori “*per la valutazione e il monitoraggio delle ricadute ambientali*” di cui alla Tabella 62, richiamando a tale proposito l’esigenza di analisi di dettaglio delle osservazioni formulate dai soggetti competenti in merito agli specifici indicatori.

Si osserva inoltre quanto segue:

- come già rilevato per le misure di mitigazione, fra le componenti ambientali indicate non è presente la seguente “*popolazione e salute pubblica*” (e conseguentemente non vi sono specifici indicatori correlati).

- i primi due indicatori correlati alla componente Aria sembrano essere la stessa cosa.

- nel Capitolo 5.1.2 “*Ruoli, competenze e modalità di attuazione del monitoraggio*” quanto illustrato pare maggiormente correlato al monitoraggio degli obiettivi ed azioni del Piano e non all’analisi delle ricadute ambientali; si ricorda a tale proposito che occorre definire i ruoli dei diversi soggetti che interverranno nella raccolta/elaborazione/restituzione dei dati relativi al monitoraggio ambientale (si rileva che nell’elenco delle *Fonti dati* consultate di cui alla tabella del Cap 6.1 viene indicato: “*possono costituire anche un riferimento per il monitoraggio del contesto ambientale in fase di attuazione del Piano*”: occorre tuttavia specificare meglio tale aspetto).

- in merito al cronoprogramma relativo alle attività di monitoraggio, si rileva che per quanto riguarda gli indicatori ambientali è presente un riferimento solo nella relazione biennale (2023); si richiede di approfondire tale aspetto valutando l’inserimento dell’analisi delle ricadute ambientali anche nel Rapporto intermedio (2024) oltre che, ovviamente, nella relazione finale (2026).

- fra le azioni di monitoraggio ambientale si richiede di valutare anche l'inserimento di considerazioni inerenti all'efficacia dell'applicazione dei criteri di non idoneità/idoneità declinati nell'Allegato IV (eventualmente con una prima analisi dopo due anni) al fine di verificare l'effettivo contributo dell'utilizzo dei suddetti criteri/fattori nella pianificazione e valutazione di sostenibilità ambientale nei procedimenti autorizzativi dei singoli impianti (oltre che la congruenza e l'efficacia dei parametri proposti, che potrebbero eventualmente essere oggetto di modifica/revisione a seguito del suddetto monitoraggio).

A tale fine potrebbero essere considerati indicatori che correlino la singole pratiche autorizzative ed i fattori analizzati (es. n° pratiche presentante/fattore di attenzione interessato; n° pratiche approvate/fattore di attenzione interessato, ecc.);

In conclusione si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

- si ricorda che il monitoraggio ambientale effettuato nell'ambito di un processo di VAS di un Piano ha lo scopo di: *“assicurare il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, anche al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive”*; pertanto, come rammentato dai soggetti competenti consultati deve essere sviluppato anche al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale rispetto a tutte le componenti ambientali potenzialmente interessate.

- in ogni caso si suggerisce di utilizzare indicatori effettivamente disponibili/misurabili/significativi; a tale fine si raccomanda di favorire il raccordo della suddetta attività di monitoraggio con le analoghe azioni che sono attuate anche per i Piani regionali correlabili alla pianificazione in oggetto, al fine di ottimizzare e uniformare, laddove possibile, l'acquisizione dei dati e l'elaborazione degli stessi.

- l'atto di approvazione del Piano (art. 13 della l.r. 12/2009) dovrà contenere *“le misure adottate in merito al monitoraggio”* di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2009; le suddette misure di monitoraggio dovranno essere strutturate in uno specifico documento che dovrà specificare chiaramente le risorse tecniche e finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività di monitoraggio, i tempi delle medesime, oltre che i ruoli dei diversi soggetti che interverranno nella raccolta/elaborazione/restituzione dei dati;

CONSIDERAZIONI FINALI

esaminati i documenti trasmessi per la presente procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

esaminate le osservazioni pervenute durante il periodo di evidenza pubblica;

esaminate le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti in sede istruttoria;

verificato che non sono stati evidenziati da parte dei suddetti soggetti rilevanti elementi di incoerenza e/o di incompatibilità rispetto ai settori di competenza e con la pianificazione di settore regionale;

ritenuto che, nel complesso, alla luce dell'istruttoria di VAS, non sono stati evidenziati effetti negativi significativi tali da rendere l'attuazione della pianificazione in argomento non compatibile con l'ambiente;

sottolineata la necessità da parte dell'Autorità proponente di analizzare in dettaglio tutte le osservazioni pervenute (allegate al presente parere), valutandone adeguatamente i contenuti, e provvedendo, se necessario, ad integrare/modificare conseguentemente i documenti di Piano e il Rapporto ambientale;

rammentato che delle modalità di recepimento delle suddette osservazioni e delle conseguenti modifiche al Piano dovrà essere data adeguata illustrazione nella redazione della *Dichiarazione di sintesi* (documento di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2009);

la scrivente Struttura regionale, in qualità di Autorità competente,

esprime parere favorevole di VAS, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 12/2009, relativo al “Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)”

Il Dirigente
Paolo BAGNOD

ALLEGATO I

Osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali

“Per quanto di competenza, in relazione alla richiesta relativa alla procedura in oggetto, questa Soprintendenza esaminata la documentazione messa a disposizione, ritiene di precisare quanto segue.

Rapporto ambientale - Sintesi non tecnica

3.3 quadro conoscitivo ambientale - Tabella 5 Paesaggio e beni culturali - Tendenza nel tempo.

tra le parole “n. 42” e le parole “dai singoli” occorre inserire le parole “, art 2, 10 e 136, questo con riferimento ai”.

4.1 Analisi di coerenza esterna - Tabella 6 - Piano territoriale paesistico - Obiettivi del Piano/Programma

sostituire l’acronimo “PTCP” con l’acronimo “PTP”, peraltro utilizzato in tutto il testo.

Rapporto ambientale - Sintesi non tecnica

3.4 matrice della criticità - Tabella 22 Paesaggio e beni culturali - Tendenza nel tempo

tra le parole “n. 42” e le parole “dai singoli” occorre inserire le parole “, art 2, 10 e 136, questo con riferimento ai”.

4.1.6 Piano territoriale paesistico - Tabella 29 Volume II - Revisione ed efficientamento (...)

sostituire l’acronimo “PTCP” con l’acronimo “PTP”, peraltro utilizzato in tutto il testo.

6.1 Fondi da consultare Tema - vincoli paesaggistici

sostituire il testo con il seguente “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico: vincolo d.lgs. 42/2004 - art. 136 e aree tutelate per legge d.lgs. 42/2004 - art. 142, comma 1, lett. g): Bosco di tutela”.

Volume IV - Aree non idonee

4. Criteri per l’individuazione di aree non idonee

occorre:

- eliminare il riferimento alla L 1497/39, ancorché richiamata tra parentesi, in quanto non più in vigore dal 11 gennaio 2000;
- modificare le frasi “Prossimità ad aree con presenza di beni immobili (...) bellezze naturali” con le frasi “Aree con presenza di beni immobili bellezze naturali e nelle loro prossimità” e le frasi “Prossimità a beni culturali (...) e archeologico” con le frasi “Beni culturali (...) e archeologico, nonché nelle loro prossimità”;
- alle aree boscate, aggiungere il “bosco di tutela” e al riferimento di legge “artt. 33 della l.r. n. 11/1998” occorre anettere le parole “e 142, comma 1, lett. g) del d.lgs. 42/2004”.

Infine, si precisa che con il riferimento generico al d.lgs. n. 42 del 2004 si includono anche i beni monumentali, documentali, paesaggistici ed archeologici ancorché non esplicitati per articolo e comma.”;

Dipartimento risorse naturali e Corpo Forestale

Struttura foreste e sentieristica

“Preso visione della documentazione trasmessa, si prende atto con soddisfazione dell’inserimento delle aree boscate quale fattore di attenzione per l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Per ogni altro aspetto di nostra competenza, si comunica che non si hanno osservazioni in merito.”;

Dipartimento infrastrutture e viabilità

Struttura viabilità e opere stradali

“In riferimento alla nota prot. n. 6718 del 14 settembre 2021 (ns. prot.n. 9036/5 O.P. del 17 settembre 2021), presa in esame la documentazione tecnica relativa all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, si comunica che per quanto di competenza non vi è nulla da segnalare.

Relativamente alle attività operative espletate dallo scrivente dipartimento, si informa che vengono prodotte annualmente le seguenti tipologie di rifiuti:

- Residui della pulizia stradale (circa 1000 t/anno - codice CER 200303);
- Rifiuti della silvicoltura (modiche quantità - codice CER 020107);
- Fanghi da trattamento acque reflue industriali (modiche quantità - codice CER 190814).”

Dipartimento sanità e salute

Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria

“A riscontro della nota di codesta struttura, di pari oggetto, in data 17 settembre 2021, prot. n. 6718, acquisita in pari data al prot. n. 6379/SAN, nella quale si chiedeva di formulare eventuali osservazioni in merito al procedimento in oggetto si comunica quanto segue.

L'attenzione alla sanità pubblica è imprescindibile da una corretta gestione dei rifiuti e una corretta gestione dei rifiuti non può prescindere da considerazioni di ordine sanitario. A conferma di tale affermazione è sufficiente ricordare che già con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, riguardante l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (peraltro tutt'ora in vigore) al Titolo III “dell'igiene del suolo e dell'abitato”, capo IV “dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni”, art. 218 era prescritto che i regolamenti locali di igiene e sanità dovessero, tra l'altro, contenere norme per la raccolta razionale delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento.

Tra l'altro, a parere dello scrivente, gli effetti che la gestione dei rifiuti può avere sugli elementi ambientali, quali ad esempio qualità dell'aria, qualità delle acque, rumore, ecc... dovrebbero essere valutati anche in funzione dei possibili impatti sulla salute umana. Fatta questa doverosa precisazione, in merito alla procedura di VAS richiamata in oggetto vengono di seguito elencate alcune osservazioni e considerazioni.

Nel rapporto ambientale, al punto 1.4 (pag. 10) sono indicati i soggetti che la struttura proponente e la struttura competente in materia di VAS hanno ritenuto di coinvolgere nel procedimento di VAS e, al punto 10 dell'elenco, è indicato il Dipartimento sanità e salute. Nelle successive pagine del rapporto ambientale sono elencate le osservazioni preliminari dei soggetti coinvolti con le decisioni in merito al recepimento o meno delle stesse. Al punto 29 della tabella è indicato che il Dipartimento sanità e salute aveva suggerito di inserire indicatori sanitari nel Piano di monitoraggio. Orbene tale suggerimento non è stato accolto “per mancanza di indicazioni di base”. Si sollecita, anche in considerazione di quanto verrà di seguito illustrato, che il Piano di monitoraggio contenga indicatori sanitari.

Al punto 2.2 (pag. 21) sono elencati gli obiettivi del piano. In particolare l'obiettivo n. 3 è “una politica agricola per i rifiuti” e si prevede, nell'ottica di dare nuova vita ai rifiuti, di destinarli ad un utilizzo in agricoltura. Fermo restando che una economia a “spreco zero” è auspicabile, si osserva che la destinazione di rifiuti all'utilizzo agricolo potrebbe avere impatti rilevanti sulle colture e sulla salute degli animali e di conseguenza sulla salute umana. Nell'analisi dei contenuti del Volume primo del Piano saranno fatte alcune considerazioni più precise.

Per quanto concerne gli scenari del piano di cui al punto 2.3 (pag. 23) viene indicato che si intende attuare la gestione della frazione organica attraverso azioni di promozione del compostaggio domestico, attivazione di una rete di compostaggio di comunità e attivazione di sistemi di compostaggio professionale di piccola scala. Relativamente a tali ipotesi si ritiene che si debbano prevedere azioni di mitigazione di rischi sanitari che potrebbero insorgere per via di diffusi cumuli più o meno grandi di rifiuti organici non correttamente gestiti; nel Piano regionale della gestione dei rifiuti dovrebbero essere previste azioni atte ad impedire la formazione di emissioni maleodoranti, l'esposizione a microorganismi patogeni, e la proliferazione di insetti e roditori. La questione sarà comunque ripresa nell'analisi dei contenuti del Volume Primo del Piano.

Relativamente al quadro conoscitivo ci si limiterà in questa sede ad osservare che al punto 3.1.4 relativo alla salute pubblica si indica per la Valle d'Aosta una mortalità leggermente superiore alla media nazionale, elemento che dovrebbe indurre ad una particolare attenzione alle possibili ricadute dell'attuazione del piano sulla salute umana.

Al punto 4.1 (pag. 95) viene analizzata la coerenza degli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti con gli altri strumenti di pianificazione nazionale e regionali. I piani e programmi presi in considerazione sono elencati in tale punto. Si fa presente che da tempo la Regione autonoma Valle d'Aosta si è dotata, in ambito sanitario, di un Piano della Prevenzione, di Piani di emergenza epidemica e non epidemica e di un Piano di controllo integrato Regionale sulla sicurezza alimentare. Malgrado l'importanza rivestita dalla materia sanitaria, tali piani non sono stati presi in considerazione. Per completezza di informazione si precisa che i piani soprarichiamati sono attualmente in fase di revisione e aggiornamento.

Nei capitoli seguenti del rapporto ambientale vengono analizzate le possibili conseguenze dell'applicazione del piano, suddivise per le aree tematiche del piano stesso ed in particolare: rifiuti urbani (cap. 4.4 – pag. 121) e rifiuti speciali (cap. 4.5 – pag. 136). Nelle matrici di valutazione degli effetti ambientali attesi è presente la componente ambientale relativa a “popolazione e salute pubblica” per la quale viene evidenziata una probabilità di effetti negativi definiti come “medi”. Tuttavia nella sezione 4.8 (pag. 148) relativa alle misure di mitigazione e compensazione del Piano, non viene presa in considerazione la componente ambientale relativa a “popolazione e salute pubblica”; si precisa che alcune azioni di mitigazione riferite alle aree tematiche aria, acqua, rumore possono comunque avere anche effetti positivi sulla popolazione e sulla salute pubblica.

Passando ad analizzare più precisamente il Volume primo del Piano regionale di gestione dei rifiuti si rileva che nel capitolo 1 relativo alle premesse (pag. 6) si afferma che il Piano di gestione dei rifiuti deve essere aggiornato, tra l'altro, ai sensi della legge regionale 29/2012; si fa notare che la legge regionale 30 ottobre 2012, n. 29 riguardante “Modificazioni di leggi regionali in materia veterinaria” non tratta del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Sempre nel capitolo 1, a pag. 8 si afferma che il PRGR, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 27/98, definisce nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 3 il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico e funzionale integrato di gestione dei rifiuti. Si precisa che il riferimento alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27, riguardante il “Testo unico in materia di cooperazione”, che all'art 5 tratta della modalità di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi, non è corretto.

Relativamente alle voci di glossario, ed in particolare alla voce “combustibile solido secondario” si fa presente che la norma citata, alla data di avvio della procedura di VAS, a parere dello scrivente è stata ritirata e sostituita da nuova normativa ISO (UNI EN ISO 21640:2021).

Tra le azioni che il piano intende perseguire, al punto 3 di pagina 149, viene indicato “favorire la multifunzionalità agricola sulla gestione dei prodotti di recupero delle matrici compostabili”. Tuttavia va notato che nel Piano di gestione è più volte ribadito che la normativa attuale prevede che il compost ottenuto dai rifiuti possa essere considerato come “riciclaggio” degli stessi solamente se si ottiene un compost di qualità tale da poterlo utilizzare in agricoltura. Tale prescrizione normativa evidenzia come sia problematica la produzione di compost di qualità a partire da rifiuti. È palese che ridurre la quantità di rifiuti destinata allo smaltimento in discarica ponendosi come obiettivo lo spandimento in agricoltura di ammendante compostato da rifiuti fa sorgere preoccupazioni e rischi in termini di contaminanti in merito alle colture e in conseguenza alla salute umana.

Alle attività di compostaggio è dedicato, tra l'altro, il capitolo 6.1.6 intitolato “incentivazione della diffusione del compostaggio domestico e collettivo” (si precisa che nel testo la numerazione dei capitoli non corrisponde a quella dell'indice). Nel testo, con riferimento al compostaggio domestico, si afferma che laddove le Amministrazioni si sono limitate a sovvenzionare l'acquisto di apposite attrezzature di compostaggio, si sono ottenuti risultati modesti, evidenziando come non vi sia particolare sensibilità da parte dei cittadini relativamente a tale tematica; vengono poi formulate alcune proposte di iniziative da porre in essere per migliorare l'adesione alla pratica del compostaggio domestico, prevalentemente incentrate sulla formazione e divulgazione. In tal caso si ritiene fondamentale che tale formazione sia attuata anche con specifico riferimento alle questioni sanitarie e alla corretta gestione dei rifiuti organici al fine di non creare problemi sanitari relativi, ad esempio emissioni maleodoranti, l'esposizione a microrganismi patogeni, la proliferazione di insetti e roditori o l'apporto al terreno di prodotti nocivi. L'attività di compostaggio domestico, infatti, se da un lato permette di ridurre i rifiuti conferiti al sistema di raccolta e gestione, dall'altro non permette la verifica analitica delle caratteristiche del compost ottenuto.

Relativamente al compostaggio di prossimità, per ridurre i costi di esercizio, si ipotizza la possibilità, definendola addirittura raccomandabile, di non utilizzare appositi macchinari ed attrezzature, ma piuttosto di utilizzare cassoni realizzati da artigiani locali per la prima fase del compostaggio aerobico, mentre la maturazione finale avverrebbe in cumuli coperti da teli semipermeabili. Considerando che il “compostaggio di comunità” è definito come il “compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”, si capisce come susciti preoccupazione da un punto di vista sanitario la diffusione di tale pratica attuata da condomini, alberghi, ristoranti, bar, scuole, RSA, ecc., anche in considerazione del fatto che, come indicato nello stesso Piano di gestione dei rifiuti, l'avvio delle attività di compostaggio di comunità è assoggettato, ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici) ad autorizzazione semplificata tramite SCIA e senza ulteriori adempimenti.

Si ritiene pertanto necessario che, sia per il compostaggio domestico che per quello di comunità, il Piano regionale di gestione dei rifiuti preveda che vengano messe in atto apposite azioni di sorveglianza da parte della Regione, dei Sub-Ato o dei comuni al fine di assicurare un adeguato livello di salubrità e di tutela della salute.

Per quanto concerne gli scenari di Piano (capitolo 8 – pag. 215) si prevede, allo scopo di contenere i costi, di ridurre i passaggi per la raccolta delle immondizie. Tale ipotesi è certamente lodevole per l'ottimizzazione dei costi, ma dovrebbe essere definito in maniera più precisa come si intende coordinare tale iniziativa con la necessità di allontanare senza indugi i rifiuti dai luoghi di vita e di lavoro. Sarebbe oltremodo sconsigliato che per evitare le criticità dovute alla presenza di rifiuti presso la propria abitazione e/o attività economica gli stessi vengano abbandonati un po' ovunque.

Nel merito delle azioni di Piano, si osserva che viene previsto (3^a ipotesi, pag. 252) di utilizzare parte dei rifiuti urbani biodegradabili come combustibile in centrali termiche. L'utilizzo di rifiuti come combustibile, per i quali vale la definizione di combustibile solido secondario, considerato come rifiuto speciale proveniente dalle attività svolte presso il centro di Brissogne o qualora abbia cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006, è contraddittorio con l'affermazione inserita all'inizio del Capitolo 8 del Volume primo del Piano secondo cui gli scenari “*confermano la scelta referendaria di perseguire unicamente trattamenti a freddo*” e potrebbe essere causa di emissioni dannose per la salute umana.

Inoltre non risulta corretto l'inserimento dei fanghi da impianti di depurazione (10.4.1.4) nel Volume primo del Piano regionale di gestione dei rifiuti, essendo tale volume dedicato ai rifiuti urbani, e non appare chiara l'intenzione di trattare presso il centro di Brissogne i fanghi provenienti dai depuratori (pag. 246). Secondo quanto indicato nello stesso Piano regionale di gestione dei rifiuti (pag. 58) “i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Essendo i fanghi di depurazione classificati rifiuti speciali non si ritiene corretto includerli con i rifiuti urbani, soprattutto in considerazione del fatto che possono derivare anche da reflui di attività industriali. I fanghi di depurazione secondo le ipotesi illustrate nel piano andrebbero miscelate con i rifiuti biodegradabili presso il centro di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati per essere poi utilizzati come ammendante compostato. A parte l'opportunità o meno di trattare i fanghi di impianti di depurazione presso il Centro di trattamento dei rifiuti urbani di Brissogne, non si ritiene opportuno l'eventuale successivo utilizzo degli stessi all'interno del territorio della Regione viste le sue caratteristiche di agricoltura i cui prodotti sono dichiarati DOP e PAI e anche tenuto conto del fatto che si afferma che i fanghi prodotti in Valle d'Aosta, che attualmente sono recuperati in agricoltura al di fuori della Regione ai sensi del precedente Piano regionale di gestione dei rifiuti, faticano a trovare collocazione a causa dei limiti imposti dalla normativa per l'avvio in agricoltura. Nell'ipotesi della realizzazione di nuova impiantistica denominata 3^a ipotesi, viceversa, si prevede la gestione dei fanghi di depurazione presso il centro di trattamento dei rifiuti urbani separatamente dalla frazione organica dei rifiuti; in tal caso dopo essiccazione gli stessi fanghi sarebbero avviati “a valorizzazione energetica”; l'indicazione di valorizzazione energetica, parrebbe essere riferita ad un trattamento a caldo che sarebbe in contraddizione con quanto indicato all'inizio del capitolo 8 del PRGR dove si afferma che gli scenari “*confermano la scelta referendaria di perseguire unicamente trattamenti a freddo*” e potrebbe essere causa di emissioni dannose per la salute umana.

La tematica dei fanghi di depurazione viene ripresa nel Volume secondo relativo ai rifiuti speciali, nella quale si ribadisce l'intenzione di attuare una gestione centralizzata da parte della Regione. In funzione della previsione di una gestione centralizzata da parte della Regione dei fanghi, sarebbe opportuno che il Piano di gestione dei rifiuti venisse integrato con il piano di utilizzazione in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 avente come finalità quella di disciplinare

l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sugli esseri umani.

Relativamente ai rifiuti speciali provenienti da attività agricole si ipotizza al punto 3.3.2.1 del volume 2 (pag. 63) di attivare un circuito di raccolta del rifiuto "verde" proveniente da residui di sfalci e potature e di conferirlo presso il Centro per la gestione dei rifiuti urbani di Brissogne. Considerando che il piano intende confermare la scelta referendaria di perseguire unicamente trattamenti a freddo e escludendo pertanto che i rifiuti biodegradabili di provenienza urbana e agricola possano essere destinati alla produzione di biomassa (seppure tale ipotesi, come sopra esposto è presente nel Volume primo del piano a pag. 252), ma solamente alla produzione di compost di qualità, dovrebbe essere attentamente valutato l'impatto igienico sanitario che potrebbe avere un potenziamento dell'impianto di compostaggio sulle aree circostanti all'impianto di Brissogne in modo tale da trattare anche i rifiuti agricoli. Dovrebbe essere parimenti valutata la effettiva capacità di produzione di compost di qualità dal mix di rifiuti urbani e speciali.

Qualora viceversa, fosse intenzione di destinare gli sfalci e le potature provenienti da attività agricole alla produzione di biomassa, sarebbe più opportuno che questi non vengano destinati all'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Brissogne, ma piuttosto, anche al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti nel territorio della Regione, che il Piano regionale di gestione dei rifiuti preveda specifiche azioni volte a promuovere, fermo restando il rispetto delle condizioni di legge, che questi siano trattati escludendoli dal campo dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 lettera f) del d.lgs. 152/2006.

Per permettere una corretta comprensione delle considerazioni sopra esposte in merito alle preoccupazioni che sorgono in conseguenza dell'intensivo utilizzo in agricoltura del compost proveniente dai rifiuti urbani e/o speciali e dai fanghi degli impianti di depurazione come fertilizzante è utile fare alcune precisazioni. Negli ultimi decenni è cresciuta la consapevolezza che i principali inquinamenti di acqua aria e suolo vanno ricondotti alle attività antropiche e si è assistito a l'emanazione di norme di tutela dell'ambiente che hanno la finalità di limitare e regolamentare l'eventuale presenza di inquinanti di tipo chimico nel terreno, nell'aria e nell'acqua. Purtroppo, non altrettanto è stato fatto per definire tutti i limiti di residuo ammesso per i contaminanti nei cibi provenienti direttamente dall'agricoltura (verdure, frutta, cereali, ecc...) o per quelli di origine animale (latte, carne, formaggi, ecc...), e questo malgrado nella letteratura scientifica venga data evidenza di effetti nocivi sulla salute in relazione alla presenza di contaminazione chimica nei cibi. Qualora dai fertilizzanti prodotti a partire dai rifiuti organici e dai fanghi di impianti di depurazione vi dovesse essere un apporto di contaminanti nel suolo, non esistono allo stato attuale, strumenti giuridici in grado di contrastare che tali contaminanti non vengano trasferiti nelle produzioni agricole e negli animali e di prevedere eventuali azioni di limitazione alla commercializzazione e al consumo in modo tale da evitare il successivo assorbimento degli stessi prodotti chimici dannosi negli esseri umani.

Per ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti da costruzione e demolizione sarebbe opportuno che il Piano regionale di gestione dei rifiuti contenesse apposite azioni atte a disincentivare il trattamento delle terre e rocce da scavo come rifiuto; per i materiali da scavo dovrebbe essere promosso l'utilizzo delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, riguardante il regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, che, a determinate condizioni, permettono di trattare le terre e rocce da scavo non come rifiuti ma come sottoprodotti. Tali procedure sarebbero opportune, ad esempio, per cantieri nei quali si realizzano rimodellamenti morfologici ed altri interventi similari. Si precisa che poiché l'applicazione delle procedure di cui al DPR 120/2017 prevede che siano effettuate apposite analisi sulle terre e rocce da scavo, che devono essere comunicate all'ARPA prime dell'escavazione delle stesse, ci sarebbero ricadute positive relativamente alla riduzione del rischio che vengano utilizzate terre e rocce non conformi ai limiti fissati dalla legge per le specifiche destinazioni d'uso (agricolo, residenziale e industriale), nonché permettere la corretta valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici alle imprese esecutrici delle attività di scavo e di riutilizzo.

Inoltre, al fine di incentivare presso le imprese che recuperano i materiali da demolizione l'effettivo utilizzo dei rifiuti in processi produttivi, sarebbe opportuno prevedere interventi di riduzione della quantità autorizzata di rifiuti stoccabili (seppure già oggetto di lavorazione) presso gli impianti stessi che potrebbero essere causa di polveri, di serbatoio di parassiti e vettori di malattie. Questo permetterebbe di ridurre la dimensione e l'estensione dei cumuli e nello stesso tempo ad obbligare i gestori degli impianti ad impegnarsi maggiormente nella ricerca, in tempi ridotti, di sbocchi produttivi o commerciali per i materiali ottenuti dal riciclo dei rifiuti.

Per quanto concerne i rifiuti sanitari di cui al capitolo 3.7 si ritiene che eventuali azioni nei confronti di tali rifiuti dovrebbero essere valutate attentamente con i competenti servizi di sanità pubblica e privata.

Sarebbe comunque utile che all'interno del Piano di gestione dei rifiuti fosse inserita una apposita sezione relativa al trattamento dei rifiuti che, seppur non considerati rifiuti sanitari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, possono rappresentare un rischio sanitario specifico. Si pensi ad esempio ai rifiuti provenienti dalle abitazioni di cittadini che per qualche motivo richiedono specifiche attenzioni durante le operazioni di raccolta, di smaltimento ed eventualmente di recupero. La recente infezione da virus SARS-COV-2 ha imposto periodi di isolamento domiciliare, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e i conseguenti rifiuti hanno richiesto specifiche modalità di trattamento.

Per tali eventualità e per evitare che tali procedure si debbano definire nei periodi di emergenza sanitaria, sarebbe utile che il Piano di gestione dei rifiuti prevedesse:

- indicazioni sulla eventuale classificazione domestica o speciale dei rifiuti;
- modalità per la preparazione e conferimento dei rifiuti domestici;
- indicazioni in merito alla frequenza ritiro dei rifiuti;
- istruzioni per gli operatori del settore di raccolta dei rifiuti;
- istruzioni per i volontari (ad esempio croce rossa e protezione civile);
- istruzioni per gli operatori che svolgono assistenza domiciliare;
- prescrizioni per le aziende di raccolta e gestione dei rifiuti;
- prescrizioni per le aziende e per gli operatori sulle modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Con l'occasione si precisa che per quanto concerne i farmaci scaduti e/o inutilizzati, sebbene siano citati nel Volume primo relativamente alla destinazione presso il Centro di gestione di Brissogne, non risulta approfondita la modalità di raccolta degli stessi. Per quanto concerne il Volume terzo relativo alle attività di bonifica di siti contaminati lasciano dubbi interpretativi le affermazioni di cui al Capitolo 5 relativamente ai valori di fondo naturale. La materia è regolata all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 riguardante il regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, per cui valutazione di fondo naturale non è soggetta ad una semplice e generica richiesta di parere all'Arpa, ma piuttosto ad una complessa procedura attraverso la quale l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Si precisa in ogni caso che per i terreni che presentano valori analitici di contaminazione superiori a quanto stabilito dalla legge per le specifiche destinazioni d'uso, seppure tali contaminazioni abbiano origine naturale, dovrebbero essere svolte attente analisi nel corso della procedura ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo tale da poter escludere con certezza possibili effetti negativi sulla salute.

Si ritiene infine di dover segnalare, con riferimento ai contenuti del Volume quarto del Piano regionale di gestione dei rifiuti, che i depositi e gli impianti di trattamento e depurazione di rifiuti solidi e liquami rientrano nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie". Ai sensi dell'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 le attività elencate nella prima classe debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; tale limitazione e le condizioni alle quali sia possibile derogarvi dovrebbero essere citate nel Volume quarto: criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti.";

Dipartimento agricoltura

Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale

"Facendo seguito alla comunicazione di avvio del procedimento di VAS relativa al "Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti", acquisita al prot. n. 15677/AGR in data 17 settembre 2021, con la presente si comunica che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni.";

Struttura regionale pianificazione territoriale:

"Con riferimento al procedimento di VAS in oggetto specificato, esaminata la documentazione resa disponibile sul sito internet della Vs. Struttura, si formula un parere nel complesso positivo. A titolo collaborativo si esprimono le considerazioni che seguono. In generale, una stima qualitativa basata sui criteri escludenti e di attenzione per la localizzazione degli impianti porta a supporre che questi potranno essere localizzati prevalentemente sui versanti di valle al di sotto dei 1000 metri in quanto il fondovalle ha una altissima concentrazione di elementi di esclusione (centri abitati, infrastrutture, corsi d'acqua, ecc.). Si suggerisce quindi che particolare attenzione venga data al mascheramento degli impianti in sede di autorizzazione in quanto rischiano di trovare una collocazione molto esposta dal punto di vista dell'impatto visivo.

Con riferimento, in particolare, al volume quarto, riguardante l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e dei rifiuti e dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti, si evidenziano alcuni aspetti riguardanti quei fattori, escludenti o di attenzione, inerenti le distanze da rispettarsi dagli edifici considerati sensibili e nei confronti dell'edificato urbano e delle abitazioni sparse.

Punto 4.1. – elementi generali comuni a tutti gli impianti

- fattore escludente: "presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) residenziale a distanza pari o inferiore a 500 metri": si chiede di eliminare la parola "residenziale", che sembra essere un refuso;

- fattore escludente "vicinanza all'edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) inferiore a 150 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse": si propone di integrare l'elenco con l'indicazione delle sottozone di tipo Bd e Cd;

Punto 4.1. – discariche rifiuti urbani

- fattore escludente "vicinanza all'edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) inferiore a 200 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse": si propone di integrare l'elenco con l'indicazione delle sottozone di tipo Bd e Cd;

- fattore di attenzione "vicinanza all'edificato urbano (zona A, B, C e F, ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) inferiore a 200 m": si propone di eliminare le zone di tipo A e F, in quanto già escluse dal fattore escludente; in alternativa alla distanza dei 200 m, si propone di modificarla incrementandola, in quanto, come già detto, quella riportata in tabella è già considerata, anche se solo per alcuni tipi di sottozona, dal fattore escludente.

Punto 4.2. – elementi generali comuni a tutti gli impianti e discariche

- fattore escludente "vicinanza all'edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, qualora non interessanti infrastrutture) inferiore a 150 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse": si propone di integrare l'elenco con l'indicazione delle sottozone di tipo Bd e Cd.

Punto 4.2. – discariche inerti

- fattore escludente "vicinanza all'edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 150 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse": si propone di integrare l'elenco con l'indicazione delle sottozone di tipo Bd e Cd;

- fattore di attenzione "vicinanza all'edificato urbano (zona A, B, C e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 150 m": si propone di eliminare le zone di tipo A e F, in quanto già escluse dal fattore escludente; in alternativa alla distanza dei 150 m, si propone di modificarla incrementandola, in quanto quella riportata in tabella è già considerata, anche se solo per alcuni tipi di sottozona, dal fattore escludente.

Punto 4.2. – discariche rifiuti speciali non pericolosi

- fattore escludente “vicinanza all’edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 200 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse”: si propone di integrare l’elenco con l’indicazione delle sottozone di tipo Bd e Cd;

- fattore di attenzione “vicinanza all’edificato urbano (zona A, B, C e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 200 m”: si propone di eliminare le zone di tipo A e F, in quanto già escluse dal fattore escludente; in alternativa alla distanza dei 200 m, si propone di modificarla incrementandola, in quanto quella riportata in tabella è già considerata, anche se solo per alcuni tipi di sottozona, dal fattore escludente.

Punto 4.2. – discariche rifiuti speciali pericolosi

- fattore escludente “vicinanza all’edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 300 m, o 200 m in presenza di abitazioni sparse”: si propone di integrare l’elenco con l’indicazione delle sottozone di tipo Bd e Cd.

Punto 4.2. – impianti che effettuano qualsiasi operazione di recupero per rifiuti speciali pericolosi, in autorizzazione ordinaria o semplificata

- fattore escludente “vicinanza all’edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 200 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse”: si propone di integrare l’elenco con l’indicazione delle sottozone di tipo Bd e Cd. Infine, con riferimento ai fattori sopra trattati o comunque riguardanti le distanze tra l’impianto e la circostante edificazione, si specifica quanto segue:

- nelle parti in cui si tratta della “presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura)” localizzati ad una certa distanza dall’impianto, si propone di integrare l’elenco con l’indicazione degli asili nido e delle RSA;

- si chiede di specificare che le distanze vanno misurate dal perimetro esterno dell’area destinata all’impianto al limite della sottozona “urbana” di PRG; nel caso delle case/abitazioni sparse, il limite a cui fare riferimento per la misurazione è il perimetro esterno del singolo edificio preso in esame;

- considerato che il testo di piano contiene riferimenti talvolta a case sparse (nell’enunciazione dei fattori di attenzione), talvolta ad abitazioni sparse (nell’enunciazione dei fattori escludenti), si chiede per chiarezza applicativa di uniformare l’espressione, utilizzando unicamente il termine abitazioni sparse; qualora vi fosse l’intenzione di ampliare le destinazioni d’uso interessate al di là della sola residenza, il termine più appropriato sarebbe “fabbricato”, con eventuale specifica della destinazione d’uso, in atto, da ritenersi sensibile;

- si chiedono chiarimenti in merito alle espressioni “esclusione di quelle [zone] destinate ad opere infrastrutturali” o “non interessanti opere infrastrutturali”, utilizzate nell’enunciazione dei fattori escludenti considerati, in quanto non è chiaro a cosa si faccia riferimento.”;

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:

“In riferimento alla Vostra richiesta, formulata con la nota prot. n. 6718 del 17 settembre 2021 (ns. rif. prot. n. 10575/DDS del 21/09/2021), in merito all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, si riportano le risultanze dell’istruttoria effettuata dallo scrivente Dipartimento, rispetto alle norme cogenti della difesa dei territori dai rischi idrogeologici, ai sensi della dGR 2939/2008 e dell’art. 37 della l.r. 11/1998, rispetto alle distanze dai corsi d’acqua naturali, ai sensi dell’art. 41 della l.r. 11/1998 e del RD 523/1904 e rispetto alla coerenza con le indicazioni contenute nel Piano di tutela delle acque e rispetto ai criteri di pianificazione connessi con i predetti vincoli, con particolare riferimento al volume IV.

Come indicazione a titolo generale, si ricorda che per quanto riguarda le considerazioni in merito al consumo di suolo è possibile fare riferimento alle attività istituzionali di monitoraggio annuale predisposto a cura di ARPA Valle d’Aosta e di ISPRA, nonché alle Strategie per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Si chiede di voler fornire chiarimenti all’interno del piano oggetto di aggiornamento in merito alle specifiche procedure di gestione delle attività di sfangamento dei bacini idroelettrici e delle opere di presa, nonché alla gestione del materiale proveniente da fenomeni di dissesto connessi a esondazioni, colate detritiche, frane e valanghe.

In merito al volume IV, al fine di garantire il corretto riferimento ai criteri di esclusione/attenzione sarebbe opportuno numerare nello specifico ogni singola tabella, al fine di agevolare le future attività delle differenti Strutture chiamate alle conferenze dei servizi nell’ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all’attuazione del Piano.

In relazione alla coerenza del Piano con il Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), in relazione agli impianti esistenti, si richiede di fare specifico riferimento alle indicazioni in esso contenute in merito alla gestione del rischio idraulico degli impianti di trattamento e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, come previsto dalla specifica direttiva.

Si ricorda inoltre che la tabella relativa al paragrafo 4.1, pag. 10, dovrebbe essere integrata anche rispetto alla fascia definita limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, individuata come fascia di cautela Ic-B lungo la Dora Baltea (aree tratteggiate in rosso sulla cartografia del PSFF), come elemento da considerare sicuramente nei criteri di attenzione, in merito alle procedure di rinnovo e variante sostanziale della tabella generale p. 10. Non si esclude invece che, in attuazione delle NA del PAI, le quali indicano che, al fine di minimizzare le condizioni di rischio i territori delimitati come appartenenti al limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, siano da applicare anche parzialmente gli articoli relativi alla fascia B, fino alla avvenuta realizzazione delle opere (art. 31 NA PAI). Pertanto, in lettura di tale indicazione, per le procedure di nuova autorizzazione potrebbe essere un elemento escludente. A tal proposito, si chiede di verificare la coerenza del piano con gli articoli 9, 19bis, 29, 30 e 38 bis della Norme di attuazione (NA) del PAI.

Al paragrafo 3, volume IV, oltre alle disposizioni riportate, occorre riferirsi anche al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Fiume Po (PGRA) in recepimento della Direttiva Europea 2007/60/CE. A tal proposito si chiede di integrare nel documento oggetto di valutazione i riferimenti agli articoli 62, delle NA del PAI.

Si chiede altresì di chiarire la coerenza dei criteri riportati nella tabella generale rispetto ai contenuti delle NA del PAI agli articoli 9, 19 bis, 29, 30, 38bis e 62, esplicitando gli elementi legislativi che consentono eventualmente di discostarsene.

Si segnala una differenza tra i criteri previsti per le discariche di rifiuti speciali pericolosi p. 13 (più permissivi) rispetto ai criteri fissati per gli impianti di recupero per rifiuti speciali pericolosi a p. 17 (più escludenti). Si chiede di specificare le motivazioni di tale scelta.

In merito alla definizione dei criteri escludenti e di attenzione riferiti all'art. 94 del Dldg 152/2006, si richiede di correggere le tabelle come indicato nel seguito:

pag 10

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile – Tutela assoluta e tutela relativa	Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile: Zone di protezione	Dldg 152/2006 Art. 94

pag. 14. - come sopra;

pag. 18

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile – Tutela assoluta e tutela relativa		Dldg 152/2006 Art. 94
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile: Zone di protezione		Dldg 152/2006 Art. 94

In merito invece ai criteri definiti per gli impianti di trattamento e/o recupero di speciali pericolosi e speciali non pericolosi (pag 17) e per gli impianti che effettuano solamente le operazioni R13 e/o D15 (...) per rifiuti speciali NON pericolosi ricompresi nella seguente tabella...viene indicato che *per tali rifiuti si applicano i fattori generali, con la deroga che tutti i fattori escludenti della tabella sono invece da intendersi quali fattori di attenzione e andranno valutati caso per caso in sede autorizzativa*. Si sottolinea tuttavia che **l'art. 49 del D.Lgs 152/2006 vieta l'insediamento di attività connesse alla gestione dei rifiuti nelle zone di tutela assoluta (adibita esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio) e nelle zone di rispetto**. Pertanto la presenza di un'area di tutela assoluta o di rispetto relativa ad un'opera di captazione di acqua ad uso potabile permane fattore escludente.

Si chiede infine di indicare come criteri escludenti per le nuove autorizzazioni il mancato rispetto della fascia dei 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/1998 nonché delle disposizioni di cui al RD 523/1904, per quanto attiene ai rinnovi e alle varianti sostanziali si devono intendere come criteri di attenzione. Esclusivamente per le nuove autorizzazioni non è consentita la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti in aree appartenenti al demanio idrico. La loro realizzazione è ammessa solo nei casi in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, è possibile procedere alla sdemanializzazione delle suddette superfici.”

Struttura regionale tutela qualità delle acque:

“Con riferimento alla richiesta di osservazioni pervenuta con nota prot. n. 6718/TA in data 17 settembre 2021, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al Volume primo “la gestione dei Rifiuti Urbani”, capitolo 10.4.1.4, e al Volume secondo “la gestione dei Rifiuti Speciali”, capitolo 3.1.4, in relazione alla difficoltà nel collocare sul mercato i fanghi degli impianti di trattamento delle acque reflue e ai limiti sempre più stringenti imposti dalle normative europee e nazionali per l'avvio a recupero, si rappresenta la necessità di considerare la possibilità di destini finali diversificati, al fine di evitare in futuro l'interruzione di un'attività che chiude, di fatto, il servizio pubblico di depurazione dei reflui.

Dato atto che l'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 117/2019, prevede, nell'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e autosufficienza, si rappresenta la possibilità che il superamento delle criticità della filiera legata alla produzione dei fanghi possa essere perseguito, con una programmazione degli investimenti a breve – medio periodo, anche attraverso attività di revamping tecnologico delle linee dei fanghi, dei principali impianti di depurazione delle acque reflue urbane, a servizio del territorio regionale, anche nell'ottica di una gestione dei fanghi che, dalla produzione alla destinazione, possa essere sempre più improntata al principio delle tre R (riduzione, riciclo, recupero).

Per le modalità di gestione delle acque reflue negli impianti di trattamento dei rifiuti, si rimanda alla circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019 “Linee guida per la gestione operativa negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, che fornisce delle modalità operative nella gestione di alcune fasi del trattamento dei rifiuti atte a salvaguardare le risorse idriche.”;

Struttura regionale biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette:

“In relazione alla nota, n. prot. 6718/TA del 17 settembre 2021, pari oggetto, visto il rapporto ambientale per quanto di competenza, si formulano le osservazioni sotto riportate.

Si prende atto che l'aggiornamento del piano rifiuti non prevede, al momento, nuove discariche per rifiuti urbani o impianti all'interno o in prossimità di aree naturali protette e, per i rifiuti speciali, non sono previsti impianti a gestione pubblica.

Tuttavia, il contenuto della sezione 4.7 appare eccessivamente semplicistico nel fotografare una situazione invariata a distanza di sei anni. Il rapporto ambientale allegato alla VAS non può prescindere, per quanto riguarda la relazione di incidenza, dai contenuti indicati dalle linee guida nazionali e limitarsi ad una mera dichiarazione di mancanza di impatti. Tutto ciò anche in relazione all'esigenza di assicurare l'opinione pubblica circa la completezza delle analisi e delle informazioni a supporto delle dichiarazioni espresse.

In considerazione di quanto sopra indicato, si chiede di integrare il capitolo 4.7 con un aggiornamento dello studio di incidenza predisposto per il piano rifiuti 2015, evidenziando eventuali cambiamenti o il permanere delle situazioni invariate.

Infine, stante la fragilità degli ecosistemi acquatici, si ritiene opportuno innalzare la soglia indicata come fattore di attenzione per le zone umide e per le aree naturali protette da 100 a 300 m.”;

Parco Nazionale Gran Paradiso

“- si prende atto del documento “Volume IV – Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti” con il quale vengono classificate come aree non idonee, ai sensi della vigente normativa, le aree parco ex L. 394/91 e le aree ZSC/ZPS/SIC ex D.P.R. 357/97; si precisa, a tal proposito che l'art. 11 della L. n. 394/1991 e s.m.i., vieta nelle aree protette l'apertura e l'esercizio di discariche;

- valutazione di incidenza: in relazione alla verifica di coerenza esterna del PRGR si prende atto della previsione di non realizzare alcun impianto all'interno delle aree protette; tuttavia, si richiede una valutazione anche rispetto al Piano di Gestione della ZSC IT1201000, integrato al Piano del Parco, in relazione a eventuali effetti per previsioni localizzative all'esterno della ZSC che potrebbero influenzare habitat o specie tutelate, in applicazione del principio di precauzione;

- da quanto risulta dal PRGR il trattamento della frazione organica, a oggi, è sostanzialmente nullo. L'Ente Parco promuove le innovazioni tecnologiche e buone pratiche, tra l'altro, nel campo dello smaltimento dei rifiuti; per la realtà locali dell'area protetta è auspicabile l'avvio di una rete di compostaggio di comunità, coerente con la pianificazione del Parco, sia in relazione alla localizzazione dei punti di stoccaggio, sia alle aree di impiego del compost prodotto;

- negli scenari in cui prevede l'applicazione della raccolta domiciliare che può comportare l'incremento della frequenza di fermate dei mezzi, in relazione all'inquinamento prodotto degli stessi, si suggerisce di prevedere l'implementazione di una logistica basata sull'utilizzo di tecnologie elettriche o ibride plug-in al fine di bilanciare l'effetto negativo determinato dai gas di scarico dei motori termici;

- la raccolta domiciliare dovrà necessariamente tenere conto della presenza di fauna selvatica e pertanto l'implementazione di tale logistica di gestione dei rifiuti urbani dovrebbe prevedere l'impiego di soluzioni che evitino l'effetto attrattivo nei confronti degli animali, i quali potrebbero ritrovarsi a vagare in aree antropizzate generando potenziali problematiche sia di natura sociale sia di tipo alimentare.”

Parco regionale Monte Avic:

“In riferimento alla vostra nota prot. 6718 del 17 settembre 2021, si esprimono le seguenti osservazioni.

1. Rapporto ambientale – pagina 68 – voce PNMA:

- il riferimento normativo l.r. 66, 19/10/89 va eliminato (legge abrogata) e sostituito dalla l.r. 16 del 10/08/2004;

- occorre aggiungere il riferimento alla DGR 794/2018 (approvazione nuovo Piano di gestione territoriale).

2. Rapporto ambientale – sintesi non tecnica – pagina 30 – misure di conservazione per Rete Natura 2000:

- va precisato che nella porzione ricompresa nel Parco Naturale Mont Avic, in riferimento alla legge 394/91, il Piano di gestione territoriale vieta anche le discariche per inerti; inoltre, in relazione ai rifiuti urbani, il Piano di gestione territoriale vieta la collocazione all'interno dell'area protetta di qualsiasi contenitore porta rifiuti accessibile al pubblico.”;

Comuni di Aymavilles e Jovençan:

“Le Amministrazioni Comunali di Aymavilles e Jovençan, particolarmente turbate dalla presenza in località Pompiod della discarica per rifiuti speciali inerti non pericolosi, facendosi interpreti anche delle preoccupazioni dei cittadini espresse in più occasioni, hanno esaminato l'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti riscontrando l'assenza di indicazioni in merito al futuro della discarica. La potenzialità dei volumi ancora conferibili dovrebbe essere valutata rispetto ad un quadro di esigenze e di produzione di rifiuti da smaltire di provenienza regionale e non: è veramente necessaria una discarica di rifiuti di queste dimensioni collocata all'interno di un territorio dominato da vigneti, a vocazione agricola e turistica, vicino alle case e con strade di accesso adatte ad un traffico locale di limitate dimensioni e a poco più di un chilometro dal Castello che si sta promuovendo a livello nazionale e internazionale?”

Nel trasmettervi pertanto in allegato le osservazioni dei due Comuni che sono incentrate in particolare sul volume IV che ha il pregio di elencare criteri per “l’individuazione di aree non idonee” alla collocazione di siti per lo smaltimento dei rifiuti, vi richiediamo un cortese riscontro per iscritto su ogni punto da noi evidenziato.

Nella speranza che questo lavoro possa essere utile per un’elaborazione completa ed efficace dell’aggiornamento porgiamo i nostri più cordiali saluti.

ALLEGATO:

Le Amministrazioni comunali di Aymavilles e Jovençon, dopo aver analizzato nel dettaglio la bozza del Piano Regionale Gestione Rifiuti 2021, esprimono forti e preoccupanti perplessità relativamente al fatto che il piano non dia indicazioni in merito alla discarica di Pompiod ad Aymavilles e di Chalamy ad Issogne, ravvisando una forte criticità sia degli scenari futuri sia nelle conseguenti azioni previste.

Il tema delle discariche ha in questi ultimi tempi suscitato una sempre maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica portando alla nascita di specifici comitati civici, da cui sono scaturite diverse iniziative tra cui la petizione popolare volta a conoscere la provenienza e la tipologia dei rifiuti smaltiti nella discarica di Pompiod.

Le Amministrazioni comunali ritengono pertanto che tale piano debba, per quanto possibile, introdurre specifiche limitazioni e che nel documento stesso venga inserita in modo puntuale un’attività di analisi e ricerca in materia di sostenibilità ambientale soprattutto in riferimento ai due dossier legati alle sopra citate discariche.

Inoltre occorre tenere presente che la gestione dei rifiuti speciali (vedi discarica di Pompiod) a differenza di quella dei rifiuti urbani è fortemente influenzata dalle scelte dei produttori, degli intermediari, dei trasportatori e dei gestori e dalle relazioni e interessi commerciali instaurati tra questi che ne governano e indirizzano i flussi. Per tale ragione è necessario che la Valle d’Aosta si esprima in maniera determinata sul futuro delle discariche speciali, inserendo nel documento un’analisi dello stato di fatto, gli scenari di gestione, le azioni di piano, il monitoraggio e la fonte dei dati. Si evidenzia come ad esempio il piano provinciale di gestione dei rifiuti della provincia Autonoma di Trento contenga uno stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti: il capitolo 5 “Focus Discariche” analizza le varie discariche e la compatibilità con le previsioni ed i criteri di ammissibilità del piano stesso.

Riteniamo infatti che tali discariche vadano prese in debita e seria considerazione:

nell’allegato 1 al volume secondo: “La gestione dei rifiuti speciali” la discarica di Pompiod non è menzionata; a pagina 34 del volume secondo si dichiara che Pompiod e Chalamy non sono in esercizio al momento della redazione del piano; stesso concetto ribadito al punto 6.1.2 “Dotazione Impiantistica”; al punto 6.1.4 “Obiettivi del piano” la tabella 26 a pagina 35 (Discariche per rifiuti inerti in esercizio in Valle d’Aosta) riporta in sesta riga la discarica di Pompiod, sebbene con la dicitura non in esercizio.

Nessun altro riferimento alla discarica di Pompiod è presente nel piano...

Quindi il piano, che ha l’obiettivo di programmare la gestione dei rifiuti, non prende decisioni politiche e non fornisce indicazioni tecniche rispetto alla discarica di Pompiod, non analizza la sua conformità rispetto alle previsioni di piano, né come debba essere interpretato quanto espresso al punto 1 del volume quarto in merito al rinnovo delle concessioni che deve avvenire nel completo rispetto di quanto previsto nel presente aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti.

Richiediamo pertanto che ogni nuova concessione o nuovo rinnovo di concessione tenga conto del nuovo piano, così come peraltro attuato ad esempio con la Legge regionale (n. 14/2015) per il contrasto delle ludopatie che ha dato indicazioni precise e imposto limiti anche ad attività commerciali in essere.

Si richiede inoltre che, per quanto riguarda l’ubicazione delle discariche di rifiuti speciali inerti non pericolosi, fra i fattori escludenti vengano aggiunti i punti seguenti:

1) vicinanza all’edificato (zone di piano A, Ba, Ca e F, abitazioni sparse) inferiore a 200 metri.

Aggiungere le seguenti sottozone di piano: Bc - Bd - Cc e Cd.

Specificare che nel computo delle distanze venga indicato che rientrano anche le infrastrutture e gli impianti funzionali alla discarica con la sola esclusione della strada di accesso.

2) vicinanza a colture di pregio (vigneti, frutteti, coltivazioni) inferiore a 100 metri.

Introdurre tale distanza a tutela dell’agricoltura che per la nostra Regione è un’importante risorsa economica, resa ancor più grande dalla varietà di prodotti di eccellente qualità, valorizzando i nostri territori. Le nostre coltivazioni offrono sapori unici e rappresentano un incredibile patrimonio della tradizione e della storia di ogni paese.

3) vicinanza a centri e siti culturali di interesse comunale e regionale inferiore a 1.500 metri.

Prevedere tale distanza minima dai centri e siti culturali di interesse regionale, quali i castelli, di importanza strategica per lo sviluppo turistico. La nostra Regione ha in questi anni investito parecchio per il recupero, la salvaguardia e la tutela dei nuclei storici, ritenuti elementi fondamentali non solo per la conservazione ma anche per la valorizzazione dell’intero patrimonio culturale, sociale ed economico del nostro territorio.

4) vicinanza a percorsi naturalistici, ciclo pedonali e siti naturalistici inferiore a 200 metri.

Prevedere tale distanza dai percorsi naturalistici e ciclo pedonali e dai siti naturalistici (SIC), molto frequentati sia dai residenti che dai turisti a tutela del paesaggio e nel rispetto della biodiversità che caratterizza tali ambienti.

Si richiede inoltre che per quanto riguarda le discariche di rifiuti speciali inerti non pericolosi vengano aggiunti e sviluppati i punti seguenti:

1) Stabilire che la viabilità pubblica e la strada di accesso alle discariche di cui sopra (larghezza delle corsie, pendenze e raggi di curvatura) non potranno essere inferiori alle dimensioni minime regolate dal codice della strada. Qualora le strade esistenti non fossero adeguate alla normativa vigente, l’onere di adeguamento dovrà essere posto a carico del concessionario.

2) Introdurre un programma e un sistema di monitoraggio e di controllo di corrispondenza dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti speciali inerti pericolosi e non, con quelli ammessi, a garanzia e tutela della salute dei cittadini compresa la verifica della qualità delle acque (meteoriche, superficiali e di falda) e dell’aria con apparecchiature permanenti.

3) Definire nel piano le modalità di informazione ai cittadini come previsto dall’art. 3 comma 1 della legge regionale n. 31/2007 e definire la possibilità, essendo la Regione responsabile del procedimento di autorizzazione per le discariche di rifiuti speciali inerti

non pericolosi, di rendere pubblici, ai fini della trasparenza, i risultati di tutte le indagini effettuate sulle varie matrici ambientali, sul percolato e sui rifiuti in ingresso, nonché i dati relativi ai conferimenti.”;

Comune di Champdepraz:

“OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Il Codice dell’ Ambiente tende all’obbiettivo di raggiungere un’economia circolare prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti.

Gli amministratori devono avere una maggiore **consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti** e sulla necessità di ridurli drasticamente secondo la regola della riduzione, riuso e riciclo.

Il comune di Champdepraz è inserito nel Sub ATO D con sistema di raccolta dei rifiuti urbani porta a porta da parecchi anni. Il sistema è efficace, chiediamo di prevedere che vengano effettuati dei controlli a campione per sanzionare eventuali cattivi comportamenti. Nelle piccole comunità come la nostra se un utente viene dapprima avvertito e magari sanzionato se non si attiene a buone pratiche (chi inquina paga), il passa parola potrebbe fare in modo di migliorare tutti insieme per andare nella direzione di conferire rifiuti di qualità. Quando abbiamo visitato il nuovo impianto di Brissogne non è stato chiaro se i flussi della raccolta porta a porta sono separati e valorizzati rispetto ai flussi provenienti dalla raccolta stradale. Questo passaggio è fondamentale per adeguarci velocemente alle direttive europee e per far sì che chi differenzia venga premiato pagando meno di chi inquina non facendo la differenziata efficacemente.

Per educare alle buone pratiche della riduzione dei rifiuti prodotti chiediamo venga previsto in tutto il territorio **la tariffa puntuale** in tempi brevi.

Va previsto nel piano un capitolo per organizzare più incontri informativi sui flussi di rifiuto rivolti ai cittadini nell’arco dell’anno, sfatando la diceria che dove si fa la differenziata si fa un lavoro inutile “tanto a Brissogne mescolano di nuovo tutto”.

Il sistema che identifica il conferitore (porta a porta), pur essendo il più efficace, tralascia la possibilità di prevenire l’abbandono dei rifiuti da parte dei turisti di giornata sempre più presenti sul nostro territorio. Chiediamo di prevedere nel nuovo PRGR soluzioni a questo problema come ad esempio una cartellonistica dissuasiva diffusa e metodi di sorveglianza efficaci con sanzioni adeguate per far sì che il turista riporti i suoi rifiuti a casa.

Riteniamo molto interessante la proposta della raccolta “on demand” che sicuramente potrà essere utile per le frazioni alte del nostro comune, dove i residenti variano a seconda delle stagioni. Chiediamo di mettere in pratica al più presto questa soluzione e che non rimanga solo una previsione che effettivamente può ridurre un po’ il costo della raccolta e del trasporto evitando giri a vuoto.

Per tendere al miglioramento della differenziazione dei rifiuti riteniamo giusto il pensiero di chi evidenzia che il nome “multimateriale” sia fuorviante, riproducendo la logica del “tutto insieme”. Ciò viene dimostrato dal problema, più volte ribadito durante la visita a Brissogne, dell’inquinamento da altri rifiuti della porzione conferita all’impianto. Capiamo che prevedere la separazione fra plastica e metalli sia costoso, ma chiediamo nuovi incontri per ricordare quanto va fatto e magari cambiare la denominazione “multimateriale” molto fuorviante, soprattutto per il turista delle seconde case abituato diversamente nel luogo di provenienza.

Il **compostaggio domestico** si sta diffondendo grazie agli incontri mirati e alle compostiere donate per iniziare la pratica attiva. Il nostro comune prevede una riduzione del 20 % sulla parte variabile della tassa rifiuti per chi non conferisce l’umido e 44 utenze hanno aderito, continueremo ad incentivarlo con incontri mirati.

In un pianeta sempre più inquinato una strada percorribile sono le buone pratiche individuali e una di queste è il compostaggio domestico, esempio facile di riciclo e riuso.

Il **compostaggio di comunità**, oltre ad essere strumento di diminuzione della porzione di rifiuto indifferenziato e di riciclo, come codificato dalla UE nel Pacchetto Economia Circolare, è utile a chi non ha spazio per farlo privatamente e per il turismo. Ci attendiamo in tempi brevi di poter attivare questa pratica nel nostro comune in ogni frazione come già previsto dal regolamento della gestione dei rifiuti SubATO D. (1)

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Come amministrazione comunale siamo interessati a questa parte del PRGR essendo il comune più vicino alla cava situata nell’area della società CAPE ad Issogne che è stata individuata come futura discarica di rifiuti speciali non pericolosi. In paese la cittadinanza è molto preoccupata dalle vicende legate a tale iter autorizzativo.

Nel **Volume secondo – La gestione di Rifiuti Speciali** in premessa si afferma che “il settore dei rifiuti speciali rimane al di fuori del sistema di programmazione e controllato su base territoriale, in quanto regolato dal libero mercato”, chiediamo di cambiare le parole “libero mercato” con la parola **concorrenza** come previsto dal D.lgs. n. 152/2006 Codice dell’ Ambiente nella Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati Titolo I Gestione dei rifiuti Capo I Disposizioni generali art.178 che riportiamo in nota (2).

Il mercato della concorrenza ci sembra già sufficiente per il traffico dei rifiuti speciali che comunque deve rispettare il più possibile il principio atto **all’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali che viene a costituire la prima opzione da adottare** (principio di prossimità), come ribadito ultimamente in varie sentenze. Vedi nota (3)

Al paragrafo 2.4.2 intitolato “Le discariche” si legge che la vigente normativa individua le seguenti tipologie di discarica: 1) discarica per rifiuti inerti; 2) discarica per rifiuti non pericolosi; 3) discarica per rifiuti pericolosi

Al paragrafo 2.4.2.2 – sintesi della situazione afferente alle discariche in relazione all’inquadramento normativo delle stesse

Punto A) Discariche per rifiuti non pericolosi (manca la parola *inerti*)

Qui le discariche a titolarità privata meriterebbero di essere descritte dettagliando lo stato autorizzatorio e/o sospensivo, oltre che all’indicazione della capacità della totalità dei lotti e/o le previsioni di ampliamento.

La tabella 26 – discariche per rifiuti inerti in esercizio in Valle d’Aosta riporta anomalie circa l’impianto di Chalamy autorizzato con D.G.R. 1381 del 2014 indicando come *non ancora realizzato* e senza indicazione dei CER ammessi. Sarebbe meglio definirlo “in fase di realizzazione” e indicare tutti i CER autorizzati.

Al paragrafo 2.4.2.3 – Le discariche in Valle d’Aosta si legge che sul territorio valdostano vi sono 39 discariche di cui una a Brissogne per i rifiuti urbani, una a Pontey per i rifiuti speciali non pericolosi ambedue regionali e affidate in concessione tramite bando e 37 discariche per rifiuti inerti per lo più comunali.

Leggiamo anche che “*Si segnala che al momento della stesura del Piano le discariche di Pompiod, nel comune di Aymavilles, e la discarica di Chalamy, nel comune di Issogne non sono in esercizio.*”

Questa frase ci sembra insufficiente da scrivere in un piano che ci seguirà per molti anni. Vogliamo che venga dettagliato meglio l’iter di tali discariche concesse a privati e soprattutto che il piano specifichi meglio come queste discariche abbiano i requisiti di legge per la tutela dei cittadini e dei territori.

La domanda per ottenere l’autorizzazione al recupero ambientale della cava vicino al torrente Chalamy, trasformandola in discarica, risale al 1995, dopo alterne vicende l’area è stata acquistata dalla società CAPE srl nel 2011 e autorizzata nel 2014. I problemi nascono proprio da quanto stabilito dalla DGR n. 1381/2014.

Leggerla ha dell’incredibile se confrontata con quanto scritto nell’attuale bozza di piano. **L’impatto ambientale e il relativo rischio ecologico di 2 milioni di metri cubi di rifiuti speciali non può essere ignorato** soprattutto avendo la certezza che si trova in zona a rischio idrogeologico, come riportato nel nostro PRG Comunale e che abbia distanze molto riscaldate dalla zona residenziale, dai terreni agricoli utili alla produzione di prodotti di pregio e dal torrente Chalamy utilizzabile addirittura per la dispersione del percolato!

Al paragrafo 2.4.3 – Valutazione del fabbisogno osserviamo che l’inciso “in quanto segue le regole del libero mercato” è superfluo, ma comunque meglio scrivere segue *le regole della concorrenza*, inoltre il paragrafo non sviluppa l’analisi dei fabbisogni in modo esaustivo.

Capitolo 6 – Sintesi e conclusioni

Al paragrafo 6.1.3 – Analisi dei fabbisogni

Anche qui in relazione alla problematica Rifiuti inerti speciali si riporta di nuovo la denominazione “libero mercato” che ribadiamo essere *mercato della concorrenza* e non viene sviluppata efficacemente l’analisi dei fabbisogni locali e soprattutto l’analisi in prospettiva di quanto offerto, in tema di capacità, per la gestione e messa in dimora di rifiuti provenienti da altre regioni.

Al paragrafo 6.1.4 – Obiettivi del piano e principali azioni

Suggeriremmo nuovamente di evitare la denominazione “libero mercato”, inoltre sarebbe indispensabile specificare come si può vigilare sul rispetto del principio di prossimità con l’obiettivo di limitare il più possibile l’afflusso di rifiuti extraregionale, pur lasciando libero il mercato della concorrenza.

Ricordiamo che tale principio auspica l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali che viene a costituire la prima opzione da adottare.

Volume quarto – Criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e dei luoghi adatti allo smaltimento rifiuti.

Leggendo abbiamo rilevato che le distanze dai luoghi sensibili, coltivati e abitati individuate sono molte e a volte non ben comprensibili.

Nel capitolo 2 si legge al punto – Requisiti, criteri e condizioni per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti l’elenco delle normative nazionali ed europee.

In particolare la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 espone i requisiti generali per tutte le categorie di discariche nell’allegato 1 dove l’ubicazione deve prendere in considerazione le distanze dalle zone residenziali e dai bacini idrici e dalle aree agricole, le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona e le zone esondabili.

Anche il D.Lgs 152/2006 Codice dell’ambiente, D lgs 36/2003 ribadiscono i concetti sopraesposti e vorremmo sapere a quali criteri si sono ispirati i redattori di questo Piano Regionale per stabilire le distanze che riportiamo di seguito:

Capitolo 4 – Criteri per l’individuazione delle aree non idonee

Paragrafo 4.1. Siti non idonei – impianti smaltimento e di recupero rifiuti urbani

Elementi generali comuni a tutti gli impianti:

fattori escludenti

Presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) residenziale a distanza pari o inferiore a 500 metri

Vicinanza all’edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) inferiore a 150 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse

All’interno o in vicinanza (inferiore a 50 m) di fondi destinati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità

Fattori di attenzione

Siti in fascia di rispetto di 20 mt

da corsi d’acqua, torrenti e fiumi

Presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) a distanza pari o inferiore a 1000 metri

Vicinanza all’edificato urbano (zona A, B, C e F ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) inferiore a 400m, o 200 m in presenza di case sparse

In prossimità tra 50 e 300 m di fondi destinati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità

Accesso siti non servito da viabilità adeguata al volume veicolare previsto

Paragrafo 4.2. Siti non idonei – impianti smaltimento e di recupero rifiuti speciali

Stessa perplessità per le discariche di rifiuti speciali e in particolare:

Elementi generali comuni a tutti gli impianti

Fattori escludenti

Presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) residenziale a distanza pari o inferiore a 250 metri

Vicinanza all’edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, qualora non interessanti infrastrutture) inferiore a 150 m, o 100 m, in presenza di abitazioni sparse

All’interno o in vicinanza (inferiore a 50 m) di fondi dedicati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Fattori di attenzione

Siti in fascia di rispetto di 20 mt
da corsi d'acqua, torrenti e fiumi

Presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) a distanza pari o inferiore a 1000 metri

Vicinanza all'edificato urbano (zona A, B, C e F, qualora non interessanti infrastrutture) inferiore a 400 m, o 200 m in presenza di case sparse

In prossimità tra 50 e 300 m di territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità

Accesso siti non servito da viabilità adeguata

Si prosegue poi nelle descrizioni diversificando le distanze descritte sopra per tipologia di discarica ovvero per gli inerti la distanza dall'abitato può essere inferiore a 150 mt o 100 mt dalle case sparse e nei fattori di attenzione la vicinanza può scendere a meno di 150 mt

Per i rifiuti speciali non pericolosi la vicinanza all'abitato è di 200 mt o 100 mt dalle case sparse facendo attenzione se inferiore a 200 mt dall'abitato. Per i rifiuti speciali pericolosi le distanze salgono un poco, 300 mt dall'abitato o 200 mt dalle case sparse con attenzione al di sotto di 800/400 mt, 1000 mt dagli edifici sensibili con attenzione a 1500 mt..

Per gli impianti di trattamento e recupero di speciali pericolosi e speciali non pericolosi tutti i fattori escludenti di cui sopra sono da intendersi fattori di attenzione e si applicano la distanza pari o inferiore di 500 metri dagli edifici sensibili e dall'abitato distanza inferiore a 200 mt o 100 mt per le case sparse. Restano 50 mt dai fondi agricoli.

Quindi gli autori del piano non possono liquidare in una frase due discariche, Pompod e Chalamy, vicine all'abitato, con problemi di viabilità e pericolose perché "non in esercizio alla data di redazione del piano". Su questo piano vanno valutati attentamente i rischi connessi all'apertura di questi siti di conferimento, valutati gli scenari probabili e individuati gli strumenti dell'Amministrazione Regionale atti ad evitare un grande afflusso di rifiuti extraregionali.

Il Principio di Prossimità che evita l'inquinamento dovuto alla movimentazione di rifiuti, anch'esso inquinante e pericoloso deve essere applicato per i rifiuti extraregionali cercando soluzioni praticabili, come ribadito recentemente in giurisprudenza.(3), rinforzato dalla revisione delle tariffe di conferimento attualmente troppo basse.

Dopo tutto questo elenco di misure e di fattori escludenti e di attenzione osserviamo che non si comprende la normativa per determinare delle distanze così esigue dall'abitato che nel nostro caso inizia a 100 metri dalla cava e dagli edifici sensibili come la nostra scuola dell'infanzia e primaria che si trova a meno di 500 mt

L'amministrazione comunale di Champdepraz, al fine di tutelare i propri cittadini chiede che nel piano rifiuti siano considerate anche le discariche di rifiuti speciali non attive in questo momento e vengano applicate le maggiori restrizioni della normativa nazionale. A tal fine chiediamo che vengano applicate le seguenti distanze: 2000 m dalle scuole, case di cura e ospedali, 1500 m dalle case, dai corsi d'acqua e dalle case sparse, 2000 m dai terreni dedicati alle coltivazioni di pregio. Inoltre non si comprende come si possa immaginare che il nostro territorio assorba il traffico pesante derivato dall'apertura della discarica detta Chalamy e come la popolazione possa essere garantita da questa discarica certamente inquinante, pericolosa e in area esondabile come dimostrano le ricerche storiche che abbiamo effettuato. Teniamo a precisare che, vista la nostra preoccupazione per quanto già avvenuto più volte in passato, abbiamo incaricato due università per effettuare lo studio del bacino del torrente Chalamy in quanto l'Amministrazione Regionale fino ad oggi non lo ha mai affidato.

L'ingresso al ponte sul fiume Dora è problematico per il traffico esistente e auspichiamo che gli uffici competenti non autorizzino il traffico di rifiuti speciali provenienti da tutta Italia se non da tutta Europa, vista la nostra vicinanza ai confini, perché vorremmo evitare l'aumento di inquinamento dell'aria, maggiori sollecitazioni strutturali del ponte stesso e gli inevitabili ingorghi sulla strada statale.

Note:

(1) SubATO D Evancon – Mont Cervin Regolamento per la gestione di rifiuti urbani - CAPO V art. 23 Raccolta differenziata della frazione organica.

(2) D. lgs n.152/2006 - Art 178 Principi - La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali (Comma così modificato dall' art. 1, comma 2, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.)

(3) il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5025 del 1° luglio 2021, si è espresso in tema di rispetto del criterio di prossimità anche per la gestione dei rifiuti speciali. Il TAR della Sardegna respinge un ricorso appellandosi al criterio di prossimità Sentenza n. 706 del 15/10/2021.

Comune di Issogne:

“In relazione alla fase di evidenza pubblica del progetto n.1/2021, relativo all'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Valle d'Aosta, l'Amministrazione Comunale di Issogne intende proporre le seguenti considerazioni di ordine generale. Tale comunicazione è condivisa con la “Commissione consiliare comunale per esame problematiche ambientali sul territorio comunale” riunitasi in data 11 novembre 2021, i cui membri presenti alla seduta hanno ricevuto e approvato la relazione.

La tematica della gestione dei rifiuti riguarda ogni cittadino, e ogni Amministrazione locale ha il dovere morale di fare, nel proprio piccolo, quanto è in potere per aiutare a gestire meglio la tematica rifiuti a 360°, sia che sia di origine urbana, industriale, legata ad attività edilizie o nelle altre forme di creazione del rifiuto.

Dal canto suo, l'Amministrazione Comunale di Issogne intende porre l'attenzione sulle tematiche illustrate nel “Volume II – La gestione dei rifiuti speciali”, in particolare per quanto riguarda la dotazione impiantistica di cui al paragrafo 6.1.2, nel quale viene illustrato che “molte discariche a gestione comunale sono sottoutilizzate in quanto sono unicamente a servizio della comunità e non consentono allo stato attuale una loro gestione economica da parte dell'ente proprietario. Molti di questi siti sono inoltre ubicati

in aree a rischio a seguito dell'aggiornamento e della riclassificazione delle cartografie di vincolo eseguite negli ultimi decenni. Tutte le discariche sono in scadenza di autorizzazione; il Piano rappresenta quindi l'opportunità per riorganizzare la gestione dei rifiuti C&D non pericolosi sul territorio. Le discariche strategicamente non rilevanti e quelle non più gestibili economicamente potranno essere portate a recupero ambientale con materiali compatibili provenienti da operazioni di recupero.”

Riprendendo quanto sopra, quindi, si conferma che i Comuni sul cui territorio insistono discariche di rifiuti speciali si trovano a dover gestire delle situazioni che, iniziate alcuni decenni orsono, presentano dei costi di gestione e delle criticità accumulate nel corso degli anni, che, grazie all'adozione di un piano aggiornato, possono essere prese in carico e migliorate.

Oltre alla discarica comunale, il territorio di Issogne ospita anche un'altra discarica, di natura privata, sempre classificata per rifiuti speciali. Tale sito ha rappresentato negli ultimi anni una problematica di difficile gestione e comunicazione: la discarica di Chalamy. Infatti, senza entrare nel merito di questioni che hanno ormai varcato le aule dei Tribunali Amministrativi Regionali o della Corte Costituzionale, si intende cogliere l'occasione dell'attuale fase ad evidenza pubblica del PRGR per affermare quanto l'Amministrazione Comunale di Issogne sia vicina alle preoccupazioni della popolazione per il potenziale arrivo massivo di rifiuti sul proprio territorio, in particolare per quanto riguarda il numero e la tipologia di CER. Il fatto che alla data di redazione del piano tale discarica non sia ancora in esercizio permette di fare alcune considerazioni, che si possono riassumere nei seguenti punti:

1) occorre valutare, nel momento in cui si creeranno eventuali punti di conferimento intercomunali e sovra comunali, non soltanto le criticità locali del sito di impianto, ma anche aspetti esterni, quali ad esempio l'adeguamento della viabilità di accesso. Tale aspetto, se lasciato alla gestione comunale senza il concorso dei comuni limitrofi, avrà delle ricadute economiche sui bilanci delle Amministrazioni, in quanto dovranno essere riservati ingenti stanziamenti per il mantenimento dei sedimi stradali e delle opere accessorie, a discapito di altri servizi primari.

2) privilegiare il conferimento di prossimità, per muoversi nella direzione della diminuzione contestuale dell'inquinamento da polveri sottili legate ai trasporti stradali, allargando la possibilità di conferimento anche ai cittadini per gli interventi edilizi o le necessità più piccole.

3) andare verso il mascheramento visivo delle aree utilizzate come discariche, ai fini della consegna finale di un sito che non venga riconosciuto come tale per le generazioni future.

Quanto sopra rappresentano alcune suggestioni che l'Amministrazione Comunale di Issogne intende proporre all'attenzione delle strutture regionali competenti, in un'ottica di fattiva collaborazione per la gestione condivisa di una tematica di grande complessità, che interessa i territori e le comunità locali.”;

Consiglio Permanente Enti Locali (CPEL)

“Il presente documento riporta le osservazioni dei SubATO della Valle d'Aosta in relazione al testo di aggiornamento del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti.

In generale, si rileva che il Piano presenta alcune criticità in termini di chiarezza soprattutto per quanto attiene alle fasi operative, alle prescrizioni/previsioni da attuare da parte dei soggetti responsabili della sua applicazione, nonché alle relative tempistiche/fasi. In termini generali, si ritiene sarebbe opportuno esplicitare in maniera più chiara alcuni aspetti, con particolare riferimento a quale sia la proposta di riorganizzazione dei flussi di raccolta da gestire e a quali siano le effettive prescrizioni di Piano (modalità di raccolta) e quali i suggerimenti e le proposte per successive eventuali implementazioni (ad esempio i contenuti delle campagne informative).

L'art. 5 della LR 31/2007 prevede che “Per l'attuazione degli obiettivi indicati nel Piano, la Giunta regionale può approvare appositi programmi esecutivi ed atti di indirizzo e coordinamento concernenti, in particolare...”. Al fine di non dover scendere troppo in dettaglio o di irrigidire troppo il Piano, si propone di declinare almeno un primo elenco di questi programmi/atti, così da comprendere cosa sia necessario/essenziale e cosa invece sia una previsione/orientamento di possibile attuazione da specificare con indicazioni/atti/documenti successivi. Andrebbe poi, di conseguenza, previsto uno scadenzario temporale, da assumere come elemento di riferimento, delle prescrizioni/azioni da mettere in atto e dei suddetti indicazioni/atti/documenti successivi.

Si ritiene, inoltre, che nonostante le richieste di coinvolgimento e collaborazione avanzate nelle fasi preliminari di redazione dell'aggiornamento del Piano, i SubATO, nonostante il loro ruolo di attori primari e di responsabili di buona parte delle azioni da intraprendere, non siano stati adeguatamente coinvolti nella stesura del documento, se non in maniera marginale e solo a documento praticamente definito.

Si rileva, infine, non essere presente all'interno del Piano, che in alcune sezioni appare poco calato nella realtà regionale, alcun tipo di valutazione di carattere economico delle azioni e delle prescrizioni del Piano. Benché si convenga sul fatto che la sola valutazione economica delle misure proposte non possa condizionare gli obiettivi e le azioni da intraprendere, si ritiene, tuttavia, che il Piano debba fornire alcune indicazioni in tal senso.

OSSERVAZIONI AL VOLUME PRIMO “LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”

Osservazione 1 - Pag. 12: 2.2 Durata del periodo di programmazione

Viene indicata un'effettiva durata del periodo di programmazione di 6 anni, ovvero dal 2022 al 2027, in conformità all'art. 199, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 (di seguito Testo Unico Ambientale – TUA). L'art. 5, comma 6, della LR 31/2007, tuttavia, prevede un aggiornamento del Piano rifiuti con *cadenza almeno quinquennale*. Da questo punto di vista, pertanto, la bozza di PRGR appare non conforme alla legge regionale. Si veda anche pag. 237, laddove viene indicata una durata della programmazione prevista per lo scenario 3 pari a 5 anni per il periodo 2021-2026 (sempre considerando il 2021 come non oggetto di effettiva applicazione). Ancora, alle pagine 141 e 142 del Piano e più in generale in quasi tutto il documento viene indicato un periodo temporale di 1+5 anni (2021-2026). Si richiede, quindi, di specificare quale sia la effettiva durata del periodo di programmazione del Piano.

Osservazione 2 - Pag. 16: Ingombranti

Si rileva errata l'indicazione “(purché provenienti da civili abitazioni)”, in quanto il codice EER 20.03.07 è presente nell'allegato L-quater del TUA. Successivamente, a pag. 18, vengono definiti i “rifiuti ingombranti”. Inoltre, si segnala che tra i RUP viene indicato “*oli vegetali ed animali residua della cottura di alimenti*”, i quali non sono però rifiuti pericolosi.

Osservazione 3 - Pag. 16 – Isole ecologiche

Di prassi, in Valle d'Aosta, sono definite isole ecologiche i centri di conferimento – ovvero ecoisole – ovvero i centri di raccolta rifiuti ex art. 183 comma 1 lettera mm, ovvero i CRC citati a pag. 13. Si veda, inoltre, il focus qualitativo a pag. 159 – Tabella 17 nel quale il termine dovrebbe essere utilizzato non nel senso della definizione della bozza di Piano (tabella e testo). In particolare, il SubATO Mont-Rose ignora la provenienza proprio del dato denominato “*Mont-Rose (solo isola ecologica)*”.

Osservazione 4 - Pag. 16 – Punto di raccolta

La definizione indicata è differente rispetto alla prassi utilizzata, per la quale sono così definiti i punti di raccolta stradale sul territorio allestiti con varie tipologie di contenitori.

Osservazione 5 - Pag. 55 – Decreto del Min. Amb. il 24 giugno 2016

Ad oggi in Valle d'Aosta il metodo di calcolo ufficiale previsto dal decreto non viene utilizzato e non esiste documento/provvedimento con un metodo univoco conoscibile a priori. Il Piano sembrerebbe dare per scontato che sarà utilizzato il metodo nazionale, con particolare criticità per il materiale da spazzamento stradale attualmente tutto conferito in discarica presso l'impianto di Pontey. In tal senso nel corso della durata del Piano è prevista la realizzazione di un generico sistema di recupero come indicato a pagg. 214 e 216, ma poi tale opzione non viene declinata/esplicitata e difatti non compare nei risultati previsti dallo scenario 3 a pag. 228 tra i rifiuti a recupero. Sembra quindi che il rifiuto da spazzamento non sia considerato nell'ambito della bozza di Piano.

All'interno di tale tematica va inoltre inserito il capitolo 4.2 L'evoluzione della produzione di RU e della % di RD a scala regionale, da pag. 85 in poi, nel quale vengono indicati i dati di produzione storici e le performance raggiunte, e le pagine 89 e 94-124, laddove dove sono presenti i grafici con l'andamento storico dei flussi. Fatta eccezione per il Comune di Aosta, negli anni intorno al 2018 si rilevano incongruenze per quanto attiene i rifiuti denominati verde e legno, dei quali non viene fornita alcuna indicazione/spiegazione. Tale aspetto può forse essere spiegato con la confusione sui flussi di raccolta. A tal proposito si vedano anche le Osservazioni 16 e 18.

Osservazione 6 - Pag. 59 – “Si segnala, inoltre, che...”

Il rifiuto da verde pubblico è sempre stato urbano (e confermato dall'art. 183 del TUA appena revisionato dal D.Lgs 116/2020) e la delibera 443/2019/R/rif ha chiarito che le attività di gestione del verde pubblico sono fuori perimetro, non il rifiuto prodotto. In tal senso si ricorda la nota del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti sulla gestione del rifiuto da verde pubblico dell'8 maggio 2012, prot. n. 4520/TA e il successivo più completo promemoria del 26 aprile 2013, inviato da RAVA con comunicazione del 30 aprile 2013, prot. n. 4039/TA. Vedi inoltre pagg. 69-70.

Osservazione 7 - Pag. 73 – “necessità di previsione di azioni volte...” e pag. 75 – “Il PRGR indirizzava verso sistemi...”

Il PRGR 2015, nel paragrafo 10.3.4.4, prevedeva “*Si ritiene, invece, indispensabile l'adozione di una tariffa con parte variabile calibrata direttamente sulla misura (in peso o in volume) dei rifiuti conferiti, come strumento di responsabilizzazione nell'attenta gestione dei rifiuti in ambito domiciliare*”. Si desume, quindi, che l'introduzione della tariffazione puntuale era una misura prevista già nell'aggiornamento di Piano 2015, ma poi non attuata. Per quanto riguarda l'attuale aggiornamento del Piano, pertanto, si ritiene necessario esplicitare l'eventuale carattere prescrittivo della misura che prevede l'introduzione in maniera diffusa sul territorio regionale della tariffazione puntuale.

Osservazione 8 - Pag. 76 – Paragrafo 3.1.1 c) Adozione di strumenti di disciplina delle incentivazioni/penalizzazioni e paragrafo 4.2, pagg. 89-90 – “Nel PRGR vigente si riteneva...”

Le sezioni sopra indicate evidenziano come gli obiettivi del PRGR 2015 non siano stati raggiunti. Il Piano fornendo motivazioni molto sintetiche sul mancato raggiungimento del precedente aggiornamento di Piano, limitandole a tre fattori:

- 1) Il limitato impegno sul fronte della promozione ed attuazione di misure di prevenzione e riduzione;
- 2) La mancata diffusione della tariffazione puntuale;
- 3) L'incompleta diffusione della raccolta domiciliare.

Va sottolineato come il meccanismo tariffario di conferimento agli impianti regionali utilizzato fino al 2021 (incluso) abbia sempre premiato il rifiuto indifferenziato rispetto ai flussi differenziati, nonostante la previsione di Piano di una tariffa caratterizzata da *incentivazioni/penalizzazioni*. Si ritiene che tale contesto abbia inciso pesantemente su tutta la filiera tecnica ed economica della raccolta.

Osservazione 9 - Pag. 82 – L'individuazione del modello organizzativo – gestionale nel PRGR in vigore:

Occorre sottolineare che la LR 6/2014 preveda un esercizio obbligatorio in forma associata, mentre il PRGR 2015 abbia successivamente stabilito un obbligo di livello superiore, ovvero la costituzione di un solo SubATO accorpando a due a due i precedenti SubATO coincidenti con le Unités mediante l'istituto obbligatorio della Convenzione (paragrafo 10.3.6.2 del PRGR 2015). Tale obbligo ha determinato notevoli difficoltà di carattere organizzativo, decisionale e gestionale a oggi ancora non risolte, come dimostrato dallo stato di attuazione di tale riorganizzazione. Nel suddetto contesto va ricordata sia la non completa attuazione dei servizi tributi a livello di Unité, contestualmente previsti dalla LR 6/2014, sia che tali servizi rimangono a livello di Unité e non dei nuovi SubATO. Ne discendono pertanto evidenti problematiche di rapporti tra gestione operativa e tariffazione, che come evidenziato anche dalla bozza di Piano, sono strettamente interconnesse in un'ottica di raggiungimento degli obiettivi previsti.

Viene quindi richiamato il PRGR 2015, che in merito alla riorganizzazione da 9 a 5 SubATO prevedeva, anche uno scenario di SubATO unico:

L'analisi complessiva che era stata condotta per la scelta delle possibili aggregazioni dei sub-ATO evidenziava che la scelta di un ATO unico per la raccolta e trasporto con accorpamento di tutti gli attuali sub-ATO rappresentava una scelta che poteva esaltare **gli aspetti favorevoli legati alla uniformità della qualità ed una più equa ed uniforme tariffazione dei servizi**; tuttavia rappresentava elemento di forte criticità la necessità di una differente strutturazione dei servizi in funzione del diverso assetto territoriale, che richiedeva una specializzazione dei servizi in alcuni comprensori tale da rendere preferibile, oltre che di più facile attuazione nel medio periodo, la soluzione con 5 sub-ATO ancorché accorpati rispetto alle precedenti 9 Unités. Il PRGR in vigore aveva infine stabilito di attuare un processo di riaggregazione da 9 Unités a 5 Sub-ATO (si veda tabella a lato).

Sub ATOLR 31/2007	Sub ATO PRGR
Valdigne MontBlanc Grand-Paradis	Sub ATOA
Mont-Emilius Grand-Combin	Sub ATOB
Aosta	Sub ATOC
Mont-Cervin- Évançon	Sub ATOD
Mont-Doe Walser	

Va sottolineato come in assenza di una tariffazione a livello di SubATO non sia possibile ottenere alcun vantaggio in termini di “uniforme tariffazione dei servizi” e che, in ogni caso, il problema rimane irrisolvibile all’interno della situazione attuale di gestione in regime di tributo e di incompleta/totale attivazione dei servizi tributi associati come sopra indicato, pur ribadendo che, anche se operativi a livello di Unité, non sarebbero comunque compatibili con i SubATO riorganizzati in ogni forma.

A pagina 216 “Capitolo 8 ILLUSTRAZIONE DEI POSSIBILI SCENARI DI PIANO”, in merito all’organizzazione, vengono indicati i seguenti obiettivi:

A livello organizzativo si ritiene opportuno, nel corso della durata del Piano:

- analizzare il tema della riduzione ATO;
- attivare azione tese ad uniformare i modelli di raccolta sul territorio;
- allineare tempistiche e contenuti delle gare in fase di predisposizione da parte dei SubATO per evitare disomogeneità che inevitabilmente porteranno a rallentare il raggiungimento degli obiettivi di Piano.

Si segnala un mero errore formale laddove viene scritto “ATO, in luogo di SubATO.

Si sottolinea, inoltre, come “uniformare modelli di raccolta” in un contesto piccolo ma molto variegato come la Valle d’Aosta rischia di non essere utile. A puro titolo esemplificativo, si segnala il caso del SubATO D, laddove i risultati sono certamente migliorati accorpando il territorio, ma allo stesso tempo differenziando e adattando al contesto i modelli di raccolta.

A pagina. 256 “Capitolo 11.1 Gli ambiti territoriali ottimali” la bozza di Piano prevede entro la fine dell’orizzonte di programmazione (2027) la riduzione dei SubATO dai 5 previsti dal PRGR 2015 (e non ancora avviati/operativi) a 3, ipotizzando una riorganizzazione con SubATO 1 Alta Valle, SubATO 2 Aosta, SubATO 3 Bassa Valle.

Si rileva che a sostegno della riorganizzazione indicata non vengono indicate le motivazioni o i vantaggi, se non la seguente:

La riduzione del numero dei Sub-ATO persegue essenzialmente una logica di ottimizzazione e uniformità del servizio erogato, oggi fortemente disomogeneo sul territorio e delle risorse umane dedicate alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Anche in base all’esperienza pregressa e alle indicazioni sulla riorganizzazione previste dal capitolo 10.3.6.2 del PRGR 2015, inoltre, occorre segnalare come risulti estremamente difficile procedere ad una continua riorganizzazione degli assetti organizzativi, gestionali e decisionali avendo un orizzonte temporale di 5-6 anni, con evidenti ricadute sui risultati che si possono effettivamente raggiungere. Per tale ragione, si auspica che il modello organizzativo individuato all’interno del Piano possa comunque considerarsi definitivo in un orizzonte temporale certamente superiore a quello della pianificazione in oggetto.

Si sottolinea in ogni caso che una eventuale riorganizzazione dei SubATO, prevista all’interno dell’aggiornamento del Piano, non possa prescindere da una revisione coordinata della normativa regionale in materia di servizi associati, con particolare riferimento dell’art. 16 della LR 6/2014. In effetti, già allo stato attuale la stessa non risulta compatibile con la gestione di SubATO non più coincidenti con le Unités des Communes. Occorre poi ricordare che in senso lato il SubATO è una entità chiamata ad adottare atti, quali ad esempio i piani di SubATO, i regolamenti di gestione, o ancora i PEF, e a prendere decisioni che non possono dipendere da successive ratifiche degli enti locali membri.

A margine, si rileva che in tale sezione sembra che nel PRGR 2015 gli obiettivi previsti dall’art. 200, comma 7, del TUA, tra cui l’autosufficienza degli impianti (TMB e discariche), sia da garantire all’interno dei SubATO e non all’interno dell’ATO:

Ai sensi dell’articolo 200, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il suddetto

Piano, stabilisce che all’interno dei 5 Sub-ATO prima definiti si debbano:

- Organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
- Garantire l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di trattamento meccanico biologico, TMB);
- Garantire l’autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche).

Osservazione 10 - Pag. 127 – la cui titolarità fa capo al SubATO Mont-Émilis – pag. 129 – l’impianto di depurazione del SubATO Mont-Émilis

Si segnala che la denominazione risulta errata in quanto si tratta del SubATO Mont Emilius Piana di Aosta, ovvero il SubATO per il Servizio Idrico Integrato – soggetto totalmente separato dall’Unité Mont-Emilius – per cui si rischia creare confusione tra i due enti.

Osservazione 11 - Pag. 161 – agevolazioni tariffarie per le imprese che riducono la produzione di rifiuti in plastica a perdere

Si rileva che tale azione, che non viene declinata nel proseguo del documento, risulta di difficile attuazione considerando che la definizione tariffaria in regime di TARI è su base comunale, sebbene in passato già indirizzata da provvedimenti regionali (DGR 225/2013).

Osservazione 12 - Pag. 168 – 6.1.4 Acquisti verdi ed appalti circolari

Nel capitolo viene indicata la promozione di azioni volte all'istituzione della figura del “*Green Manager, in grado di garantire la corretta gestione del ciclo dei rifiuti in enti pubblici, ospedali, istituti scolastici e grandi aziende*”. Nonostante subito dopo (pag. 169) vengano indicati specifici sviluppi delle linee di azioni sulla tematica del paragrafo, si ritiene che non risulti sufficientemente chiaro in che modo si intenda promuovere la nuova figura.

Osservazione 13 - Pag. 171 – 6.1.6 Ulteriore promozione ed incentivazione dell'adozione della tariffa puntuale

Come già indicato nell'Osservazione 7 e indicato nel paragrafo 10.3.4.4 del PRGR 2015, l'adozione della tariffazione puntuale era già ritenuta “indispensabile” nel precedente Piano:

Si ritiene, invece, indispensabile l'adozione di una tariffa con parte variabile calibrata direttamente sulla misura (in peso o in volume) dei rifiuti conferiti, come strumento di responsabilizzazione nell'attenta gestione dei rifiuti in ambito domiciliare.

Si rileva, invece, che nel Piano in oggetto di analisi non risulta chiaro se l'adozione della tariffazione puntuale sia una prescrizione del Piano o sia lasciata alla libera volontà dei singoli Comuni/SubATO. Si vedano anche le pagine 215, 228 (Osservazione 16) e 258.

Osservazione 14 - Pag. 175 – sostegno dell'introduzione del compostaggio

La DGR 225/2013 prevedeva che i Comuni applicassero una riduzione sulla parte variabile della TARI per i soggetti che praticano il compostaggio. Prendendo ad esempio il caso dell'Unité Grand-Combin, dove, come consigliato dal documento, tale riduzione è alternativa alla raccolta dell'organico, si assiste ad un maggior tasso di contaminazione dell'indifferenziato da parte del rifiuto organico, se paragonato con le altre realtà. Si suggerisce, quindi, di prevedere azioni finalizzate all'incentivazione del compostaggio di comunità di cui al paragrafo seguente della bozza di Piano, eventualmente anche mediante l'erogazione di fondi in ambito agricolo – vedi punto 5-b a pag. 191.

Osservazione 15 - Pag. 214 – “Il Piano non prevederà...”

Considerate le tempistiche di individuazione, progettazione, realizzazione e messa in esercizio di una discarica per rifiuti urbani, nonché il fatto che anche nelle migliori previsioni di Piano si dovrà avere un residuale utilizzo di una discarica, si ritiene che la previsione di non considerare nel presente aggiornamento un ampliamento o realizzazione di una nuova discarica in un contesto come quello valdostano possa avere gravi ripercussioni sul futuro.

In tal senso, è fondamentale ricordare che, come già evidenziato nell'Osservazione 8, gli obiettivi del PRGR 2015 non siano stati raggiunti, ragione per cui le indicazioni sulla durata della discarica presenti in questa sezione e poi successivamente a pag. 255 (nella quale sono assenti scenari temporali) appaiono ottimistiche e non supportate da dati oggettivi. Si veda anche l'Osservazione 18.

Osservazione 16 - Pag. 228 – Scenario 3

Lo scenario 3 è assunto a riferimento per la programmazione 2021-2026. Si segnala in tal senso un mero errore formale a pag. 12, laddove viene indicato quale periodo di riferimento il “2021-2027”. Lo scenario 3 (inizio pag. 228) è sostanzialmente lo scenario 2 cui si sommano “*l'attivazione progressiva della tariffazione puntuale e di quanto previsto al capitolo 11 – Prescrizioni specifiche di Piano con particolare riferimento all'adeguamento impiantistico, la promozione del compostaggio domestico e di comunità e l'avvio di un'incisiva promozione di iniziative di economia circolare secondo un Piano di azione definito a livello regionale*”.

Cercando di riassumere tale scenario, in sostanza dallo scenario 2 (pag. 225 e 226):

1) progressiva estensione delle raccolte domiciliari in sostituzione delle raccolte stradali, introducendo anche le raccolte di RUP, FORSU e tessili in modo generalizzato sul territorio regionale;

2) progressiva attivazione delle misure descritte nel capitolo 6 – programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, nel capitolo 9 – riduzione dei rifiuti biodegradabili;

3) modifica dei flussi consistente in:

- il multimateriale che conterrà unicamente imballaggi in plastica e metallo;
- le plastiche rigide (bacinelle giocattoli etc.) non saranno più conferite nel flusso del multimateriale ma conferite presso i centri di raccolta comunali o isole ecologiche in contenitori dedicati;
- l'attivazione del nuovo flusso del tessile presso i centri di raccolta comunali e isole ecologiche;
- la differenziazione e l'attivazione del flusso domiciliare su richiesta per pannolini/pannolini.

Si rileva che risulta assente l'ipotesi di un impianto per recupero sabbie da spazzamento, così come espressamente previsto nelle pagine 214 e 216 (vedi Osservazione 5). Tale aspetto, difatti, non viene poi considerato nel successivo capitolo 10.4 Scenari di Piano per l'ottimizzazione degli impianti di trattamento e riciclo e soprattutto nel capitolo 10.4.1.3 Realizzazione dell'impiantistica di 3° fase -obiettivi di trattamento posti alla base della nuova pianificazione. Nella tabella 25, inoltre, viene riportato un dato minimo relativo al quantitativo di rifiuto proveniente dallo spazzamento stradale. A tal proposito, si sottolinea che in realtà il flusso delle sabbie da spazzamento stradale sia assolutamente rilevante in Valle d'Aosta, come possibile evincere dal dato estrapolato dall'ultimo rapporto ORR disponibile, relativo all'anno 2018, pari a 3.341,0 tonnellate. Questo dato è ben superiore alla stima indicata nel 2013 nella tabella 14 a pag. 157 del documento. Inoltre, il dato quantitativo di tale flusso relativamente al 2019 non appare in nessuna sezione del documento, a parte il minimo quantitativo di 252 tonnellate presente nella tabella 21 a pag. 210, tabella che riassume i dati assunti come elemento di partenza per la determinazione degli scenari di Piano. Si rileva di conseguenza che in tutte le previsioni/scenari non sembra apparire la presenza del suddetto quantitativo di rifiuto da spazzamento stradale, a parte, per lo scenario 3, i quantitativi minimi della tabella 25.

Si rileva inoltre che la possibilità di trattamento delle terre da spazzamento non viene considerata nel successivo capitolo 10.4 Scenari di Piano per l'ottimizzazione degli impianti di trattamento e riciclo e soprattutto nel capitolo 10.4.1.3 Realizzazione

dell'impianistica di 3° fase -obiettivi di trattamento posti alla base della nuova pianificazione, ciò in contraddizione con quanto indicato alle già citate pagine 214 e 216 (vedi Osservazione 5).

Sul tema, si ritiene opportuno che il Piano preveda quantomeno una valutazione tecnico/economica del flusso delle terre da spazzamento. In effetti, se questa frazione di rifiuto continuerà ad essere inviata in discarica, come avviene attualmente presso l'impianto regionale di Pontey, sarà da considerare a tutti gli effetti rifiuto indifferenziato ai sensi del metodo nazionale sul calcolo della %RD e, soprattutto, non contabilizzabile come quantitativo a recupero. Ciò non avverrebbe, invece, se il flusso delle terre da spazzamento venissero inviate ad impianti di trattamento, eventualmente anche fuori regione, in quanto potrebbe rientrare appieno negli obiettivi di %RD e recupero. A tali considerazioni tecniche/economiche occorre inoltre aggiungere il non trascurabile aspetto legato all'aumento della durata della discarica regionale di Pontey.

All'interno dello Scenario 3 viene previsto un nuovo flusso da tessile sanitario (pannolini e pannoloni) con esplicita richiesta di raccolta domiciliare. A tal proposito, si rileva che, in alternativa, non viene prevista una modalità di raccolta stradale ad accesso controllato (si veda anche l'Osservazione 22).

Lo scenario 3 prevede, poi, una riorganizzazione dei flussi che non appare coerente con quanto indicato in merito alle lattine (si veda l'Osservazione 22).

Alle pagine 225, 226 e 228, infine, non viene prevista alcuna % di recupero per il quantitativo relativo alla plastica dura "Altra plastica", nonostante vi sia la previsione di prevederne la raccolta in un flusso separato nei centri di conferimento.

Osservazione 17 - Pag. 236: 10.1 Verifica della fattibilità degli obiettivi di raccolta differenziata e recupero

Si segnala che le tabelle riportano un'indicazione errata del SubATO D, Evançon ripetuto due volte.

La figura 36, inoltre, riporta dati poco comprensibili, sia per quanto riguarda la definizione della didascalia, sia per la colonna con le tonnellate. Riferendosi alla produzione pro-capite, forse si tratta di kg/residente e non "Totale RU (t)". Inoltre, proprio citando la problematica degli ambiti turistici, sarebbe forse più interessante riportare i dati di produzione pro-capite con il confronto tra gli abitanti e gli abitanti equivalenti, come da metodica standard nei rapporti dell'ORR. Si evidenzia inoltre che all'interno del documento non compare un'analisi, confortata da specifici dati di supporto, che contempra la vocazione turistica di diverse realtà regionali.

Osservazione 18 - Pag. 237: Nel 2019 sono ben 46 Comuni sui 74 totali della Regione autonoma Valle d'Aosta che hanno superato il valore normativo minimo della % RD a livello nazionale (65 % di RD).

Nel corso degli anni, con metodologia non nota agli scriventi all'atto dell'approvazione, la Regione ha determinato la %RD con proprio provvedimento su base di SubATO e non comunale, così come anche esplicitato nella figura 35. Si ritiene, quindi, di difficile comprensione l'indicazione riportata su base comunale. Ciò appare più evidente tenendo conto dell'estrema eterogeneità della popolazione e della produzione di rifiuti dei Comuni valdostani, come possibile evincere anche dal fatto che, sebbene la maggior parte dei Comuni abbia superato la soglia del 65%, la %RD dell'ATO è inferiore al 65%.

A pagina 255, all'interno del paragrafo 10.4.1.10, viene indicato che "Con riferimento allo scenario di Piano 3, la messa in atto delle azioni previste porterà ad un incremento considerevole della durata della discarica.". Si rileva, tuttavia, che di seguito si preferisce non valutare la durata della discarica, probabilmente alla luce delle indeterminatezze dei risultati che si potranno raggiungere. Si ritiene tuttavia estremamente opportuna l'esplicitazione di una durata teorica basata sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi di Piano all'interno dei vari scenari. I valori teorici indicati potrebbero poi essere mantenuti costanti, in analogia a quanto effettuato per il calcolo dei 10,6 anni sulla base dei flussi attuali (scenario inerziale), o, in alternativa, essere ridotti in funzione di obiettivi di Piano non totalmente raggiunti.

Osservazione 18-bis - Pag. 243: Capitolo 10.4 Scenari di Piano per l'ottimizzazione degli impianti di trattamento e riciclo

Nella sezione relativa agli impianti non vi è alcuna traccia della realizzazione di una doppia pesa all'ingresso dell'impianto. In effetti, come anche indicato a pagina 130, presso la discarica di Brissogne è presente ad oggi una sola pesa. In innumerevoli occasioni i SubATO, su segnalazioni dei trasportatori, hanno evidenziato la lentezza delle operazioni di ingresso all'impianto. La presenza di una sola pesa da utilizzare sia in ingresso che in uscita appare essere un elemento determinante di tale lentezza, che si traduce in code interminabili dei mezzi in attesa di scaricare e il cui costo ricade infine sulla TARi, e quindi sugli utenti del servizio.

Se non già in programma, si ritiene assolutamente necessario inserire tale intervento all'interno del Piano.

Osservazione 19 - Pag. 256: Capitolo 11 Prescrizioni specifiche di Piano

Si ritiene che il capitolo 11 "Prescrizioni", che appare essere riferito allo scenario 3, non sia sufficientemente chiaro su quali misure siano da ritenere opzionali e quali invece siano effettive prescrizioni di Piano a cui i soggetti attuatori dovranno attenersi. Poiché il Piano viene approvato con legge regionale, si ritiene che, al di là di successivi provvedimenti attuativi (articolazione della tariffa qualitativa di conferimento agli impianti, piani di comunicazione e riduzione, DGR di indirizzo, etc.), il suo contenuto dovrebbe essere più chiaramente suddiviso tra esplicite prescrizioni e proposte o indirizzi.

Osservazione 20 - Pag. 257: Capitolo 11.2 Interventi sul sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani

Il paragrafo 11.2, soprattutto all'interno dei paragrafi 11.2.2 e 11.2.3, si focalizza sulla gestione e descrizione della tariffazione puntuale. Anche in questo caso non risulta sufficientemente chiaro se sia o meno una effettiva prescrizione di Piano a cui i SubATO e i Comuni devono adeguarsi. Si segnala che all'interno degli enti locali sussistono alcuni dubbi sull'opportunità, anche in termini di rapporto costi/benefici, in merito all'applicazione della tariffazione puntuale a Comuni ad elevata dispersione o di piccole dimensioni. Nel ricordare che la Regione Valle d'Aosta ha competenza primaria in termini di tributi locali, si ritiene che la prescrizione di attuazione della tariffazione puntuale nell'ambito del PRGR approvato con legge regionale andrebbe attentamente valutata ed eventualmente prevista con esplicita e coordinata previsione normativa.

Si evidenzia, inoltre, quanto specificato a pag. 263, laddove si scrive: "L'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale richiede alla Pubblica Amministrazione un maggiore controllo e una gestione finanziaria più complessa ed efficiente rispetto ai tradizionali sistemi di tassazione e tariffazione basati esclusivamente sul computo delle superfici a ruolo e del numero dei residenti nell'utenza interessata [...]". Ricordando che non tutte le suddette azioni sono esternalizzabili, si richiederebbe quindi agli enti locali valdostani di esperire tutte le suddette azioni a parità di costi di personale. Si ritiene quindi necessario definire una previsione normativa di incremento della dotazione di personale per quegli enti che attuino il riconoscimento dell'utenza e la tariffazione puntuale. Si evidenzia che la stessa problematica ha finora fortemente limitato le possibilità di controllo e vigilanza del territorio, che, come più

volte sperimentato già sul territorio di alcuni SubATO, saranno messe a dura prova a seguito dell'introduzione della tariffazione puntuale. Si veda anche l'Osservazione 25.

Osservazione 21 - Pag. 275 – “In applicazione di tale principio, nei bandi di gara/contratti...”

A tal proposito, si segnala che in alcuni bandi di gara del passato predisposti dai SubATO erano state inserite clausole di questo tipo, poi non operativamente utilizzate per vari motivi, quali ad esempio l'opposizione di alcune Amministrazioni comunali a talune modalità di raccolta dei rifiuti, ma soprattutto a causa della gestione degli oneri di conferimento in Valle d'Aosta, per cui l'aumento della %RD non era in alcun modo controbilanciato da una diminuzione dei correlati oneri di conferimento. Si ritiene che con l'attuale previsione di modulazione tariffaria prevista ai paragrafi 11.2.7 e 11.2.8 si possa prendere nuovamente in considerazione tale indicazione.

Osservazione 22 - Pag. 284 – raccolta monomateriale separata di imballaggi in plastica con frequenza settimanale e monomateriale di lattine con frequenza quindicinale/mensile e raccolta di plastiche dure nei centri di conferimento.

Per quanto attiene la raccolta delle lattine si usa la locuzione “...il presente PRGR stabilisce...”. Parrebbe quindi questa una prescrizione esplicita, per la quale si rileva però una contraddizione con quanto indicato nello scenario 3 di Piano. In effetti, facendo riferimento a quanto previsto dallo scenario 2 a pag. 228, che viene inglobato e implementato dallo scenario 3, viene prevista la raccolta “*multimateriale che conterrà unicamente imballaggi in plastica e metallo*”. Vengono inoltre specificate le frequenze di raccolta in maniera univoca, ma, al tempo stesso, per le plastiche dure da raccogliere presso i centri comunali si usa la locuzione “*Si propone inoltre...*”.

Trattandosi di programmazione regionale ed essendo contestualmente la Regione autorità di ATO competente per le fasi di trattamento e smaltimento, a loro volta condizionate dalle scelte impiantistiche definite nel PRGR, si ritiene fondamentale che all'interno del Piano sia presente una chiara ed univoca definizione dei flussi di raccolta che devono essere conferiti agli impianti, flussi che ovviamente potrebbero cambiare in itinere a seguito di interventi normativi, evoluzione tecnologica o sulla base delle risultanze dalle azioni di monitoraggio del Piano.

Limitandosi a prendere in considerazione i soli flussi maggiormente raccolti in maniera estensiva sul territorio con modalità PAP o stradale (cassonetti, SSI o altri contenitori di grandi dimensioni), ed escludendo quindi le raccolte svolte quasi esclusivamente nei centri di conferimento o piccole raccolte (pile, farmaci, etc.), dalla bozza di Piano si evince la seguente ipotesi di articolazione dei principali flussi di raccolta sul territorio:

Situazione attuale	Bozza di Piano
Indifferenziato	Indifferenziato – (Rifiuto Urbano Residuo RUR?)
Carta	Carta
Cartone	Cartone
Vetro	Vetro
Organico	Organico
Rifiuto verde (suddiviso erba e ramaglie)	Rifiuto verde (non riportata alcuna suddivisione)
Multimateriale a base plastica	Plastica da imballaggio
Lattine	
Rifiuti tessili sanitari	

A parte la suddetta incongruenza con la raccolta monomateriale di lattine, si ritiene in ogni caso opportuno riportare una chiara ed esplicita definizione dei flussi previsti dalla bozza di Piano, da correlare sia alle definizioni di rifiuti urbani, sia alle capacità di ricezione degli impianti regionali, in modo da ridurre al minimo il ricorso ad impianti esterni al territorio regionale.

Si sottolinea inoltre la necessità di prevedere con documenti o atti successivi il dettaglio della suddivisione dei rifiuti tra i flussi, ossia il cosiddetto “catalogo”, da sempre richiesto dai SubATO. A titolo di esempio, si riporta il caso dei CPL (contenitori per liquidi) per i quali in Valle d'Aosta non vi è ancora chiarezza su come debbano essere gestiti quelli di volumetria maggiore di 5 litri. Si ritiene quindi tale aspetto di particolare rilevanza, soprattutto per quanto riguarda le campagne informative le risposte da fornire agli utenti.

Al di là della raccolta di flussi aggiuntivi nei centri comunali di conferimento, che hanno un ridotto impatto sui costi e sull'organizzazione dei servizi, va sottolineato come la variazione e soprattutto l'aumento del numero di flussi da raccogliere sul territorio determini evidenti grosse problematiche per i SubATO, come ad esempio già accaduto con l'introduzione della raccolta del multimateriale nel 2015. In effetti, ogni flusso aggiuntivo prevede la fornitura supplementare di contenitori PAP o piazzamento di ulteriori contenitori sul territorio, con conseguente riorganizzazione dei giri di raccolta e una contestuale massiccia campagna informativa sull'utenza. L'introduzione di nuovi flussi di raccolta, inoltre, al netto di problematiche tecniche e logistiche (si pensi all'installazione dei contenitori per lattine in contesti con SSI), determina un evidente incremento di costi afferenti alle fasi di raccolta e trasporto, di competenza dei SubATO.

Si evidenzia, a riguardo, all'interno del Piano non viene effettuata una valutazione dei costi aggiuntivi di raccolta e trasporto determinati dall'introduzione di nuovi flussi. A titolo esemplificativo, non viene data indicazione dei costi ipotizzati per l'introduzione della raccolta separata dei rifiuti tessili sanitari, prevista per l'ottimizzazione del funzionamento dell'impianto di trattamento in via di ultimazione (pag. 190). Quest'ultimo caso è certamente emblematico in quanto si tratterebbe di un flusso da raccogliere separatamente – sembrerebbe esclusivamente con forma domiciliare – e con frequenze che devono essere almeno bisettimanali, ma che verrebbe conferito presso il Centro di Brissogne come flusso indifferenziato, ma in maniera separata in modo da non essere lavorato nell'impianto. Si rileva che all'interno del Piano risulta assente una stima dei risultati di tale azione, nonostante dovrebbe trattarsi di una problematica comune ad impianti similari.

Osservazione 23 - Pag. 285 – 11.2.8 Modalità di diversa articolazione dei corrispettivi e dei costi di conferimenti delle varie frazioni di rifiuti conferite presso l'impianto regionale di Brissogne

Viene indicato “*Si ritiene indispensabile una nuova e diversa articolazione dei corrispettivi e dei costi di conferimenti delle varie frazioni di rifiuti conferite presso l'impianto regionale di Brissogne.*”. Inoltre, il testo continua: “*Si propone quindi...*”, riportando poi di seguito una proposta di politica tariffaria. A tal proposito si evidenzia che anche in questo caso non risulta chiaro se

l'attuazione di una politica tariffaria qualitativa (di cui il Piano esprime un primo modello che poi dovrà sicuramente essere reso applicativo da adeguati provvedimenti regionali) sia un elemento obbligatorio o solo un'indicazione di Piano.

Si segnala, inoltre, che nella tabella a pag. 286 nella prima colonna si riporta "*Livello % di riciclo*", volendo forse intendere la %RD, così come indicato nella frase immediatamente precedente.

Osservazione 24 - Pag. 289 – 11.2.9 Rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti

Il paragrafo inizia con l'indicazione "*Il presente paragrafo è stato sviluppato al fine di proporre ed illustrare le possibili molteplici e sinergiche azioni di contrasto al perdurante fenomeno dell'abbandono di rifiuti.*". Viene quindi sottolineata la necessità di un Piano strutturato dedicato alla lotta all'abbandono, e poi "*...a titolo meramente esemplificativo, vengono riassunte di seguito in una dozzina di possibili azioni...*" cui seguono 6 punti tra cui nel punto 2) spicca l'istituzione della figura della Guardia ecologica regionale. Si ritiene necessario meglio specificare l'inquadramento di tale figura ed in particolare se la si intende ricompresa nell'ambito del volontariato. Si teme che, se ciò non fosse, l'istituzione di tale figura possa comportare una duplicazione dei compiti propri del Corpo Forestale regionale.

L'esperienza sul tema della vigilanza, raccolta negli enti locali interessati (SubATO e Comuni), risulta assolutamente negativa, in quanto allo stato attuale non sono disponibili risorse di personale che possano essere dedicate a tali attività. Si rileva infatti che lo svolgimento dell'attività di controllo e repressione necessita specifiche competenze, culminanti nella citata necessità di nomina di tali soggetti nel ruolo di Pubblici Ufficiali, ai sensi dell'art. 357 del codice penale.

Osservazione 25 - Pag. 293 e seguenti – Paragrafi 11.2.10-14 sulle modalità di raccolta nelle varie realtà

I paragrafi da 10 a 14 descrivono alcune modalità di raccolta e gestione da poter applicare in base al contesto territoriale. Anche in questo caso, si ritiene sarebbe opportuno esplicitare cosa sia una prescrizione di Piano e cosa un suggerimento/opzione, in modo che sia chiaro quali siano i requisiti a cui i SubATO dovranno obbligatoriamente attenersi. A tal proposito, si ricorda che ai sensi della LR 31/2007 i SubATO sono competenti per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. Per questo motivo si ritiene che il PRGR dovrebbe dare principalmente indicazioni e non prescrizioni, fatti salvi i casi in cui il carattere prescrittivo di una misura non derivi da problematiche inerenti il raggiungimento degli obiettivi di Piano o temi relativi agli impianti di trattamento/smaltimento, quali ad esempio la definizione dei flussi di raccolta.

Per quanto riguarda il modello proposto nel paragrafo in 11.2.11, si rileva non esistere, a livello regionale, alcun esempio o storico di applicazione del metodo previsto. Non vengono, inoltre, citati esempi simili, in contesti montani a bassa dispersione, che abbiano dato evidenza di buoni risultati, ma viene rimarcata esclusivamente la modernità e l'innovatività del modello proposto.

Osservazione 26 - Pag. 316 – paragrafo 12.2.2 Metodologia standardizzata per le successive analisi merceologiche da operare nella Regione autonoma Valle d'Aosta per il monitoraggio del PRGR

Si rilevano all'interno del paragrafo alcuni problemi di contestualizzazione alla realtà regionale. Facendo riferimento alla "*diversa caratterizzazione di varie zone del Comune in cui il rifiuto viene prodotto*", in seguito viene proposta una zonizzazione sulla base di "*tipologie urbanistiche di ogni Provincia*" che potrebbe essere applicata solamente a pochi Comuni valdostani, quali ad esempio Aosta e le zone commerciali dei Comuni di Saint-Christophe, Quart, Pollein e Brissogne. Si segnala inoltre che viene indicato un campionamento delle suddette zone in primavera e in autunno, senza menzionare la problematicità dei flussi turistici.

In aggiunta, si ritiene che tale paragrafo, così come il precedente, andrebbe ricordato con il paragrafo 11.2.8 *Modalità di diversa articolazione dei corrispettivi e dei costi di conferimenti delle varie frazioni di rifiuti conferite presso l'impianto regionale di Brissogne*, nel quale sono previste continue analisi merceologiche, necessarie ai fini dell'applicazione di tariffe di conferimento qualitative.

A pagina 159 viene riportata la tabella 17, nella quale vengono riassunti i dati sulle analisi merceologiche effettuate sul flusso multimateriale a livello di Unité negli anni 2017-2019, indicando genericamente che sono state condotte "*numerose analisi*". Come per tutte le altre analisi merceologiche, va sottolineato come non sia stata data evidenza del numero di controlli effettuato e soprattutto dell'incidenza sui conferimenti, in modo da fornire indicazioni sulla validità del dato. Tale osservazione assume rilievo soprattutto considerando che ai SubATO non è mai stata data evidenza dei risultati delle analisi merceologiche effettuate, se non con comunicazioni indicanti non conformità relative a singoli conferimenti, con conseguente riclassificazione di alcuni quantitativi e applicazione dei costi. Seppur vero che alcune informazioni in merito alle analisi merceologiche effettuate compaiono nei rapporti dell'ORR, si rileva che le stesse non presentano un dettaglio sufficiente e sono inoltre state presentate in significativo ritardo (anche nell'ordine di 2 o 3 anni).

La ditta En.val., concessionaria della gestione della discarica di Brissogne, ha iniziato a fine 2020 ad effettuare una serie serrata di analisi, con dettaglio dei flussi e delle tipologie di raccolta, per cui a luglio 2021 sono state rese disponibili le risultanze del primo semestre 2021. Compatibilmente con le tempistiche di redazione del Piano, si ritiene essere opportuno che tali dati vengano presi in considerazione.

A pagina 231, all'interno del capitolo 9 "*PROGRAMMA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI*" viene affrontata la problematica della riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Facendo riferimento alle metodiche nazionali ed approvate, a pag. 232 sembrerebbe indicata come scelta di Piano quella di considerare come rifiuti biodegradabili i "*pannolini ed assorbenti*". Tale scelta appare poco comprensibile in quanto tale tipologia di rifiuto, ad oggi, non presenta opzioni di trattamento che non sia il conferimento in discarica o l'incenerimento. Al contrario, invece, gli altri rifiuti considerati biodegradabili, come alimenti, rifiuti verdi, etc., sono sicuramente da gestire con altri flussi e quindi da considerare negli obiettivi di riduzione.

In aggiunta, nel proseguo del capitolo, l'analisi dei quantitativi viene effettuata con una metodica standardizzata senza fare alcun riferimento o confronto con le analisi merceologiche del rifiuto indifferenziato conferito in discarica. Anche alla luce della problematica che prevede obiettivi a partire dal 2008 e con riferimento ai rapporti dell'ORR, tali analisi merceologiche dovrebbero essere ampiamente disponibili, sebbene mai state trasmesse ai SubATO.

Infine, in merito ai risultati da raggiungere, a pagina 233 viene indicato che si è tenuto conto del fatto che la Regione è tra quelle *soggette a fluttuazioni stagionali del numero di abitanti superiori al 10%*, ma come già evidenziato all'interno dell'Osservazione 17, nel documento non si riporta alcun dato o indicazione a supporto.

Osservazione 27

Come già esposto in premessa e in alcune delle osservazioni precedenti, si ribadisce che in generale sarebbe necessario definire con maggiore chiarezza quali siano le prescrizioni/azioni necessarie e quali i suggerimenti/orientamenti, così da poter rimandare ad atti e provvedimenti successivi la definizione di dettaglio e le tempistiche.

In merito al tema delle tempistiche, inoltre, si rileva che all'interno del Piano non sono presenti indicazioni temporali, soprattutto in merito alle azioni/prescrizioni. Si ritiene auspicabile l'inserimento di uno scadenziario temporale di massima, che potrà essere oggetto di successive revisioni in relazione all'attività di monitoraggio prevista dal Piano stesso o agli atti e provvedimenti successivi.

A conclusione, si ribadisce la necessità di procedere ad un'attività di integrazione e coordinamento della normativa regionale in materia di enti locali in relazione alle disposizioni che saranno introdotte con l'approvazione definitiva dell'aggiornamento del Piano regionale rifiuti.

OSSERVAZIONI AL VOLUME SECONDO “LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI”

Osservazione 28

Nella parte relativa ai materiali inerti da costruzione e demolizione, il Piano riporta una soluzione di riorganizzazione delle discariche comunali per inerti. In particolare, l'ipotesi riportata prevede l'individuazione di discariche per inerti a cui conferire una valenza intercomunale e la contestuale chiusura delle discariche poco utilizzate. La proposta trae origine dal fatto che gran parte delle discariche comunali per inerti necessitano dei rinnovi delle autorizzazioni, per l'ottenimento delle quali è richiesta la realizzazione di importanti interventi di adeguamento alle normative statali vigenti, e, al tempo stesso, dall'analisi dei dati rilevati sui conferimenti presso questi siti, che in molti casi risultano molto esigui. Benché si ritenga la proposta condivisibile, si rileva che il tema dell'adeguamento delle discariche inerti, sia che si propenda per procedere al rinnovo delle autorizzazioni, sia che si opti per una chiusura anticipata rispetto alla capienza massima, determina costi molto ingenti a carico degli enti locali, a copertura dei quali si auspica un intervento da parte dell'Amministrazione regionale.

Osservazione 29

In relazione alle discariche per rifiuti speciali inerti di *Pompiod*, nel Comune di Aymavilles, e di *Chalamy*, nel Comune di Issogne, il Piano si limita ad esplicitare il fatto che al momento della redazione queste non sono in esercizio. Anche considerato il recente dibattito di cui sono state oggetto i due siti, si ritiene tale approccio assolutamente insufficiente e si auspica che sul tema il Piano fornisca maggiori indicazioni. Si ribadisce, a questo proposito, l'osservazione già presentata alla relazione metodologica preliminare per la procedura di VAS di aggiornamento del Piano regionale rifiuti, auspicando che la caratteristica di non pericolosità dei rifiuti conferiti presso le discariche per rifiuti speciali inerti venga a tutti gli effetti difesa e confermata in ogni atto ufficiale, a partire dal documento in via di redazione. Si auspica, infine, che all'interno del Piano vengano inserite importanti misure finalizzate al monitoraggio e controllo dei conferimenti che verranno eseguiti presso tali siti.”;

ARPA Valle d'Aosta:

“1. Premessa

Le presenti osservazioni vengono inoltrate all'Assessorato Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile – Dipartimento Ambiente, a seguito della trasmissione della documentazione di VAS e degli elaborati di Piano relativi all'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e conseguente avvio del relativo procedimento amministrativo vs. prot. n. 6718 del 17/09/2021 (prot. ARPA n. 11388 del 17/09/2021).

2. Osservazioni alla documentazione del Piano

2.1 Acque sotterranee

2.1.1 Rapporto ambientale

A pagina 65, paragrafo 3.3.2.2, si evidenzia che nell'elenco dei 4 acquiferi monitorati ne mancano altri due, ovvero la Conca di Chatillon e la Conca di Courmayeur, entrambe monitorate dal 2015.

Sempre nella stessa pagina, quando si descrive lo stato qualitativo delle acque sotterranee si evidenzia che la classificazione di “buono” è da intendersi non solo per il 2018: tale classificazione, infatti, è inalterata nel corso anche degli anni precedenti il 2018.

2.1.2 Sintesi non tecnica

A pagina 39, paragrafo 4.5, si ritiene che debbano essere espunti, tra i fattori di impatto creati dalle operazioni di bonifica, la contaminazione delle acque superficiali per dilavamento, la contaminazione delle acque sotterranee per percolazione e il recupero aree contaminate all'interno di aree protette, in quanto non si tratta di impatti generati dalle bonifiche. I primi due sono impatti generati dall'inquinamento, il terzo è un risultato - auspicabile, non negativo - delle bonifiche stesse.

2.1.3 Volume III – Bonifiche

Si rileva come sarebbe opportuno mettere all'inizio del volume un glossario (come per gli altri documenti) che chiarisca i principali acronimi e termini tecnici usati nel testo (es. CSC, CSR, Sito contaminato/non cont/potenzialmente contaminato).

A pagina 1, paragrafo 1.1 la definizione di sito potenzialmente contaminato è incompleta. La formulazione corretta è la seguente: “Un sito è definito potenzialmente contaminato quando si rileva il superamento delle CSC nelle acque sotterranee o nei terreni, superficiali (0-1 m) o profondi. Tale evento determina la necessità di eseguire indagini geognostiche più approfondite [...]”.

A pagina 6, paragrafo 2.1 viene citato il “sito di Pontey”. Per maggior chiarezza dovrebbe essere esplicitato che tale sito non ha alcuna attinenza con quello attuale di loc. Valoille.

A pagina 14, paragrafo 5, andrebbe meglio specificato che “sono emerse diverse situazioni relative alla presenza di contaminazioni di origine naturale per alcuni metalli [...]”. Sulla base dei dati riportati nel database, sono numerosi i casi in cui è stata verificata la presenza di un fondo naturale con presenza, ad esempio, di Cromo, Cobalto e Nichel in corrispondenza delle rocce ofiolitiche ampiamente affioranti sul territorio regionale.

Infine, a pagina 16, paragrafo 7.1, si propone di formulare la parte iniziale dell'ultimo capoverso come segue: “[...] la piana di AO è stata individuato dal PTA come l'unico corpo idrico sotterraneo che presenta un impatto significativo sullo stato di qualità causato

da siti contaminati. Inoltre Infatti la falda della piana di AO è l'unico corpo idrico sotterraneo regionale che abbia uno stato di qualità "scarso" e per il quale è necessario assicurare il raggiungimento dello stato di qualità "buono".

2.2 Acque superficiali


Nella matrice criticità ambientale inclusa nel Rapporto ambientale e nella Sintesi non tecnica, i risultati della classificazione dei corpi idrici superficiali NON sono aggiornati e devono essere modificati tenuto conto delle seguenti informazioni:

- Tutti i corpi idrici inclusi nella rete di monitoraggio regionale ai sensi della normativa vigente presentano uno stato chimico "buono" (ad eccezione di tre corpi idrici non monitorati per assenza di accesso all'alveo in sicurezza o perché sempre in asciutta). Lo stato complessivo delle acque superficiali è determinato dal valore di stato ecologico per i corpi idrici naturali e di potenziale ecologico per i corpi idrici altamente modificati;

- I corpi idrici naturali che raggiungono l'obiettivo di stato ecologico "buono" o "elevato" rappresentano circa l'95% (rispettivamente il 65% e il 30%), mentre quelli che non raggiungono gli obiettivi di qualità costituiscono solo il 1,3% di tutti i corsi d'acqua naturali della rete di monitoraggio (due corpi idrici). Su un totale di circa 950 km di corsi d'acqua valdostani classificati al termine del sessennio 2014-2019, 903 km risultano essere in uno stato/potenziale ecologico elevato o buono, corrispondente al 95% dell'intera rete. Solo 17 km della rete ricadono nella classe di qualità "scarso" o "cattivo", 22 km nella classe di qualità "sufficiente" e 7 km rimangono non classificati.

- Infine 16 corpi idrici sono stati classificati altamente modificati.

Il quadro complessivo della classificazione è riportato nella cartografia seguente:



Classificazione rete di monitoraggio (dati 2014-2019) – Stato/potenziale ecologico

2.3 Rumore

2.3.1 Osservazioni sul paragrafo 3.3.7 del Rapporto ambientale

Il rumore ambientale come aspetto di cui tenere in conto nel nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti presentato viene trattato all'interno del Rapporto Ambientale nel capitolo 3.3, paragrafo 3.3.7 e nel documento di Sintesi non tecnica.

Nel paragrafo dedicato al rumore viene descritto il quadro normativo di riferimento nazionale e regionale e viene citata la classificazione acustica comunale e i valori limite ad essa associati per ogni classe del territorio. Tutti i Comuni possiedono la classificazione acustica comunale.

Rispetto ai differenti valori limite che fanno riferimento alle 6 classi di destinazione d'uso previsti dal DPCM 14/11/1997 si evidenziano alcune imprecisioni riportate nella tabella 3.3.14 e l'assenza del valore limite differenziale previsto per l'interno dell'ambiente abitativo.

La tabella andrebbe in questo modo divisa in due lasciando in quella presente nel documento i valori limite di emissione e quelli assoluti di immissione con i valori diurni e notturni previsti per ogni classe acustica (le prime due righe della tabella 3.3.14) eliminando la terza riga in cui parlando di valori relativi si introduce il valore limite differenziale. A tal riguardo si può aggiungere un paragrafo specifico con una tabella in modo da non creare confusione tra questo valore limite previsto in modo esplicito per l'interno degli ambienti abitativi e gli altri due valori limite di tabella 3.3.14. Il testo, pertanto, andrebbe completato come segue:

Oltre ai valori limite di cui alla precedente tabella 3.3.14 per il rumore che viene immesso all'interno degli ambienti abitativi si deve quantificare il livello differenziale di rumore (All. A-13 Decreto 16/03/98) che è dato dalla differenza tra il rumore ambientale (All. A-11 Decreto 16/03/98), costituito dall'insieme del rumore prodotto dalle diverse sorgenti che influenzano un sito, comprese le specifiche sorgenti selettivamente identificabili che possono indurre impatto, e il rumore residuo (All. A-12 Decreto 16/03/98), misurato nelle stesse condizioni ma in assenza del contributo di rumore delle sorgenti sonore potenzialmente impattanti. Il valore limite differenziale si applica (art. 4 del DPCM 14/11/1997).

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono:

	Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)
Valori limite differenziali di immissione di rumore in ambiente abitativo	5 dB	3 dB

Sempre rispetto a quanto riportato in tabella 3.3.14 si evidenzia che non è corretto affermare che i valori limite previsti dal DPCM 14/11/1997 “*non si applicano nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali ...*”.

La rumorosità delle infrastrutture di trasporto è disciplinata da specifici decreti tra i quali i due più importanti per il piano di gestione dei rifiuti sono quello per le strade (DPR 142/04) e quello per le ferrovie (DPR 459/98) in recepimento dell’art. 11 della Legge 447/95. La rumorosità prodotta da tali infrastrutture non è soggetta, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, ai valori limite fissati dal DPCM 14/11/97 ma a valori limite specifici fissati dai rispettivi DPR.

All’interno delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto non concorre alla quantificazione del valore limite assoluto di immissione ma va valutato separatamente. Per i ricettori in esse comprese vi è, quindi, un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale (DPCM 14/11/1997), che vale per l’insieme delle sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture dei trasporti, e quello derivante dagli specifici decreti che regola invece il rumore prodotto dal traffico delle singole infrastrutture dei trasporti.

Quindi l’impatto acustico che si riferisce alle differenti attività previste dal piano di gestione dei rifiuti va valutato con riferimento ai valori limite differenziati per tipologia di sorgente sonora.

Rispetto al medesimo paragrafo del rapporto ambientale vanno infine aggiornati all’anno 2020 gli indicatori della Relazione Stato Ambiente dell’ARPA sulle richieste di intervento (TER RUM 004) e quello relativo ai livelli di rumore che superano determinate soglie (TER RUM 001).

2.3.2 Osservazioni sull’analisi delle componenti ambientali

Rispetto agli altri passaggi del rapporto ambientale in cui si cita il rumore, sia per quanto riguarda i paragrafi inerenti gli indicatori che quelli inerenti l’analisi delle componenti ambientali si condividono le criticità individuate:

- rispetto alla gestione dei rifiuti sia urbani che speciali le emissioni sonore possono essere legate alla fase di raccolta e a quelle legate al trattamento e recupero;

- rispetto alle bonifiche le emissioni sonore sono invece legate alle operazioni rumorose del cantiere che viene allestito nei siti interessati e la cui banca dati viene costantemente aggiornata dalla struttura regionale di riferimento. I procedimenti relativi ai siti possono presentare differenti stati di avanzamento e quindi vanno monitorati puntualmente.

Rispetto alla rumorosità dei cantieri si evidenzia che *non sono state recepite nella presente documentazione le disposizioni normative già suggerite nell’anno 2015 per la revisione del Piano e che disciplinano le attività temporanee di cantiere.*

La LR 20/2009 (art. 13) prevede che lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico che comporti l’impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo sull’ambiente circostante, debba essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente.

In assenza di espressa autorizzazione da parte dei Comuni, anche i cantieri edili temporanei sono soggetti al rispetto dei limiti previsti dal piano di classificazione acustica comunale che per tale tipologia di attività risultano sicuramente molto restrittivi e difficilmente rispettati.

L’autorizzazione del Comune può invece contenere una deroga ai valori limite previsti dal piano di classificazione acustica rilasciata secondo indicazioni di tutela dell’ambiente circostante dal rumore prodotto dalle attività adottando tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, indicando inoltre le fasce orarie di utilizzo ed i livelli di immissione di rumore che si richiedono in deroga.

In ogni caso, nelle attività di cantiere devono essere utilizzati macchinari in buono stato di manutenzione e dotati di dichiarazione di conformità CE che rispettino i livelli ammessi di potenza sonora di cui al Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 “*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto*”. I macchinari devono recare in modo visibile sia la marcatura CE che l’indicazione del livello di potenza sonora garantito per come indicato dall’allegato IV del DLgs 262/2002. Si evidenzia che la dichiarazione di conformità CE riportante il rispetto dei livelli ammessi di potenza sonora va richiesta per tutti i macchinari destinati a funzionare all’aperto elencati nel Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

Le ulteriori prescrizioni possono essere rilasciate dal Comune in modo puntuale, sentita l’ARPA, in base alla tipologia di cantiere da attivare, alla sua durata e al suo possibile impatto rumoroso sul territorio circostante.

Sulla bonifica dei siti inquinati si deve valutare il periodo previsto per il risanamento e la successiva sistemazione ambientale in quanto seppur il rumore si possa riferire ad una situazione di cantiere la maggior durata dello stesso dovrà tenere in conto di maggiore attenzione ai fini del rumore immesso nell’ambiente di vita. A tal riguardo si fa presente l’emanazione della recente norma tecnica UNI 11728 che definisce gli obblighi di conformità in carico all’appaltatore da parte del committente, al fine di garantire una gestione corretta e soddisfacente dell’impatto acustico del cantiere.

Dal punto di vista del controllo delle ricadute in termini di impatto ambientale si segnalano le “*Linee Guida per il monitoraggio del rumore derivante dai cantieri di grandi opere*” redatte da ISPRA che descrivono gli indirizzi per la progettazione e conduzione del piano di monitoraggio acustico dei cantieri di grandi opere, fornendo anche indicazioni sugli aspetti che regolano l’accesso all’informazione ambientale del pubblico e degli enti che hanno funzioni di vigilanza e di indirizzo sull’attività di esecuzione dell’opera.

Nella tabella 51 di pag. 119 del Rapporto ambientale tra gli obiettivi di protezione ambientale richiamati dai vari programmi e dalle varie normative europee per l’inquinamento acustico si cita la riduzione della popolazione esposta ad elevati livelli di rumore che possono avere effetti nocivi per la salute umana. La Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, recepita in Italia dal DLgs 194/2005, tra gli obiettivi fissa anche la conservazione della qualità acustica dell’ambiente laddove questa è buona.

Come già suggerito nel parere rilasciato sulla documentazione presentata nella fase di scoping, per quanto riguarda la tematica del rumore, gli obiettivi generali della riduzione delle emissioni sonore e dell’inquinamento acustico vanno subordinati in primo ordine “*al rispetto dei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale vigente (in particolare dal D.P.C.M. 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e dal D.P.R. 30/03/2004 n.142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, L.R. 20/2009).*

Dal punto di vista del rispetto dei valori limite le misure di mitigazione per l'attuazione del Piano per la componente rumore (pag. 150) si devono riferire a tutte le eventuali mitigazioni previste dalla valutazione dell'impatto acustico richiesto in modo specifico dall'art. 10 della legge regionale 20/2009 che va verificato ogni qualvolta cambino gli impianti o le condizioni operative delle differenti attività per la gestione dei rifiuti. Anche in questo paragrafo è necessario sottolineare che nelle attività di gestione e bonifica vengano utilizzati macchinari ed apparecchiature omologati che rispettino i limiti di emissione acustica previsti dal Dlgs 262/2002 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".

2.3.3 Osservazioni sugli indicatori di monitoraggio

Come ulteriori indicatori per il monitoraggio delle ricadute ambientali del piano dovrebbero essere inseriti il numero di siti per cui è stato valutato l'impatto acustico e l'anno in cui questo è avvenuto, e le autorizzazioni in deroga rilasciate per i cantieri di bonifica dei siti.

Sulle discariche per rifiuti inerti in funzione in Valle d'Aosta è stata recepita in parte una precedente richiesta di inserimento di un indicatore che monitori gli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti speciali inerti, potenzialmente tra i più rumorosi tra le attività del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In particolare nella tabella 26 del Volume II c'è un elenco delle discariche di rifiuti inerti in esercizio in cui sono stati inseriti dei dati significativi (tipologia, Comune, località, gestore, stato, n° autorizzazione e scadenza ...) ma rispetto alle quali mancano alcuni dati importanti dal punto di vista delle eventuali criticità acustiche: la distanza in metri dal perimetro dell'area di recupero rispetto ai ricettori abitativi più prossimi, la classificazione acustica attribuita ai ricettori, l'elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per il recupero degli inerti. Si richiede, pertanto, di completare la tabella con tali dati.

Sulla base di tali informazioni può essere possibile associare ad ogni sito un differente grado di significatività rispetto all'impatto acustico sull'ambiente circostante, utile anche per il documento che riguarda i criteri per l'individuazione delle aree non idonee (e di conseguenza di quelle idonee) alla localizzazione degli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti e dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti. Rispetto a tale aspetto si condivide, anche per quel che riguarda l'aspetto rumore, la richiesta di uno studio per l'individuazione delle aree idonee e non idonee che tenga conto di un periodo a lungo termine (20-30 anni) maggiore dei 5 anni previsti dal Piano (accolto nel volume 4) e che siano coinvolte le associazioni e i cittadini portatori di interesse (par. 5.1 del volume 1).

2.3.4 Osservazioni in merito al paragrafo 4.1 Analisi di coerenza esterna

Il rumore è citato tra gli aspetti ambientali che pongono vincoli territoriali per l'individuazione dei siti. Questa richiesta è stata ripresa nel volume IV per l'individuazione delle aree idonee e non idonee (matrici ambientali considerate in modo generale e non puntuale). Questo aspetto dal punto di vista del rumore andrebbe valutato in modo più puntuale considerando anche la classificazione acustica attribuita al territorio comunale e la presenza di ricettori.

Anche nel capitolo 4 del Rapporto ambientale, che valuta la coerenza esterna del piano con altri piani e programmi manca il piano di classificazione acustica comunale previsto dalla LR 20/2009 per la tutela dall'inquinamento acustico che costituisce parte integrante degli strumenti urbanistici vigenti con i quali è coordinata al fine di armonizzare le destinazioni d'uso e le modalità di sviluppo del territorio ai fini della tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.

Tale aspetto era già stato segnalato nelle osservazioni di sviluppo del Piano del 2015 e non è stato accolto e pone vincoli per l'installazione di nuove infrastrutture previste dal Piano di gestione dei rifiuti, che deve prioritariamente avvenire nel rispetto dei valori limite imposti dalla classificazione acustica delle aree interessate e dei ricettori circostanti.

Inserendo la classificazione acustica comunale nell'analisi di coerenza esterna del Piano è necessario aggiungere due riferimenti normativi regionali a quelli già citati:

- DGR applicativa n. 2083/2012 sull'approvazione delle disposizioni attuative della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 recante "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9" di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), d) e g);

- DGR n. 1262 del 7 maggio 2010 recante "Approvazione dei casi, dei criteri e delle modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico e per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 20/2009", per la gestione dell'attività temporanea di cantiere.

2.3.5 Osservazioni sullo studio per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)

Dal punto di vista del potenziale disturbo delle attività previste dal Piano sulle aree protette individuate dalle normative vigenti si condivide quanto segnalato dal CPEL che richiede la VINCA puntuale laddove il Piano preveda già ad oggi azioni o siti che possano interferire con i siti Natura 2000, e indica di inserire nel rapporto ambientale una valutazione generale delle potenziali interferenze anche a lungo termine.

Si evidenzia che rispetto alla protezione di aree naturali sia la LR 20/2009, che la Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, richiedono che l'aspetto acustico vada considerato, oltre che dal punto di vista della limitazione delle emissioni sonore e della popolazione esposta ad elevati livelli di rumore, anche come tutela dell'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio attraverso la conservazione della qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona.

Oltre a fare attenzione nel valutare l'impatto che potrà avere il Piano sulle aree protette sarà necessario verificare anche eventuali interferenze con le aree naturali della Valle d'Aosta inserite in classi acustiche 0 e 1. Infatti, essendo il territorio della Regione Valle d'Aosta caratterizzato dalla preponderanza di aree rurali e boschive, di aree destinate a pascolo montano, nonché dalla presenza di estese aree di alta montagna, nella DGR 2083/2012 sono stati previsti criteri specifici per la classificazione acustica dei territori comunali.

In particolare, per il territorio valdostano è stata aggiunta una classe specifica denominata "classe 0 - aree remote", per zonizzare acusticamente le aree remote di alta montagna, generalmente di grande estensione territoriale, in cui non sono presenti o previsti insediamenti o infrastrutture. L'inserimento di parti del territorio in classe 0 presuppone che non si debba avere innalzamento dei livelli di rumorosità ambientale dell'area per effetto di sorgenti artificiali singolarmente identificabili. Di questo aspetto si dovrà tenerne in debito conto nel caso in cui vengano individuati siti per la gestione e il recupero dei rifiuti con influenza acustica su tali aree.

Dal capitolo si evince che nel corso dell'attuazione del Piano negli anni passati non sono stati rilevati impatti significativi rispetto alle attività e agli impianti esistenti e che nessuno dei siti contaminati presenti sul territorio ricadono all'interno dei siti di Natura 2000. Il documento afferma che non sarà prevista dal presente aggiornamento la realizzazione di nuove discariche o impianti all'interno o in prossimità di tali aree naturali protette.

Rispetto alle porzioni di territorio inserite in classe 0 c'è da segnalare che, trattandosi di aree nella maggior parte dei casi del tutto inaccessibili con mezzi motorizzati, il possibile impatto acustico delle attività previste dal Piano possa prodursi esclusivamente in contesti in cui la morfologia del territorio possa favorire la propagazione del rumore fino ad alta quota.

2.3.6 Osservazioni su quanto riportato rispetto alla fonte dei dati

Rispetto al capitolo inerente la fonte dei dati si segnala un aggiornamento della tabella 6.1 con l'inserimento del link al geoportale regionale e allo strato cartografico inerente la classificazione acustica comunale <https://mappe.partout.it/pub/GeoCartoSCT/index.html>.

Come ulteriore fonte dei dati si dovrebbero aggiungere i link agli indicatori Relazione Stato Ambiente dell'ARPA della Valle d'Aosta come citati nei vari paragrafi del Rapporto ambientale.

Tema	Dati	Fonte
Rumore	Classificazione acustica comunale	Regione Valle d'Aosta Classificazione acustica – livello regionale Dati in formato shape georeferenziato http://geonavsct.partout.it/pub/GeoCartoSCT/index.html
	Livelli generali di rumorosità ambientale presenti sul territorio	ARPA Valle d'Aosta Campagne di monitoraggio https://www.arpa.vda.it/it/relazione-stato-ambiente/territorio-e-qualita-della-vita/rumore-ambientale/1247-livelli-general-di-rumorosita-ambientale-presenti-sul-territorio-terrum001
	Richieste di intervento, controlli e superamenti dei limiti normativi per disturbo da rumore in ambiente di vita	https://www.arpa.vda.it/it/relazione-stato-ambiente/territorio-e-qualita-della-vita/rumore-ambientale/1250-richieste-di-intervento-controlli-e-superamenti-dei-limiti-normativi-per-disturbo-da-rumore-in-ambiente-di-vita-terrum004
	Pareri o prese d'atto espressi dall'ARPA sulla documentazione prevista dalla normativa regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico	https://www.arpa.vda.it/it/relazione-stato-ambiente/territorio-e-qualita-della-vita/rumore-ambientale/1251-pareri-o-prese-datto-espressi-dallarpa-sulla-documentazione-prevista-dalla-normativa-regionale-in-materia-di-tutela-dallinquinamento-acustico-terrum005

2.3.7 Osservazioni sui criteri per le aree non idonee ad ospitare centri di gestione dei rifiuti

I requisiti generali forniti dalla normativa vigente ed in particolare dalla Direttiva 2008/98/CE per la dislocazione di nuove discariche indicano, tra i fattori da considerare, la distanza tra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, l'esistenza di zone di protezione naturale nelle vicinanze ai siti, la protezione del patrimonio naturale e culturale della zona.

Anche in questo caso le indicazioni fornite per l'individuazione di eventuali nuove discariche che orientano all'utilizzo di aree degradate, industriali e/o sufficientemente distanti da ricettori non fanno alcun riferimento al Piano di classificazione acustica comunale ma solo agli altri Piani di gestione dell'uso del territorio (piano paesistico, piano regolatore ...).

Si sottolinea ancora una volta l'importanza del Piano di classificazione acustica comunale che determina dei valori limite per ogni porzione del territorio finalizzati alla tutela della popolazione dall'inquinamento acustico.

Si ritiene quindi che un documento così importante che riguarda lo sviluppo del Piano, anche sul lungo periodo, debba considerare maggiormente tutti gli strumenti e le prescrizioni normative vigenti sull'inquinamento acustico sinergicamente agli altri aspetti ambientali.

2.4 Radiazioni non ionizzanti

Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti non si evidenziano, in questa fase, osservazioni al riguardo del Rapporto ambientale.

2.5 Rifiuti

2.5.1 Volume I: la gestione dei Rifiuti Urbani

Al paragrafo 5.3 "Obiettivi specifici del PRGR" viene definito come uno degli obiettivi minimi del piano, il rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza in materia di tutela ambientale. Inoltre, alla fine dello stesso paragrafo, viene indicato che in sede di approvazione del PRGR in Consiglio Regionale verrà approvato un documento pluriennale di impegno di bilancio per il finanziamento delle attività previste dal PRGR per il raggiungimento degli obiettivi. Proprio in merito al raggiungimento dell'obiettivo sopra richiamato, questa Agenzia ritiene fondamentale prevedere un impegno economico specifico che tenga conto di tutte le necessità, in particolar modo quelle di personale dedicato e specializzato, che il raggiungimento di tale obiettivo richiede. In merito a quanto definito al paragrafo 10.4.1.9 "Individuazione di possibili sotto-fasi attuative relative alle soluzioni impiantistiche di piano di attuazione della 3^ fase", si ritiene utile integrare quanto previsto al punto b) e di conseguenza al punto d) dello stesso paragrafo con una valutazione specifica dell'esistenza, nella nostra regione, di un mercato per il reale utilizzo degli ammendanti compostati (di varia tipologia) che verrebbero prodotti dall'attuazione delle possibili sotto-fasi. Si ritiene, infatti, che l'agricoltura valdostana, basata su produzioni ortofrutticole e vitivinicole di piccola-media scala ed in cui la maggior parte dei terreni sono adibiti a semplice prato-pascolo, non possa costituire un mercato sufficiente per il completo utilizzo degli ammendanti prodotti. Non si

esclude, invece, che gli stessi potrebbero essere utilizzati in maniera rilevante per le sistemazioni e i rinverdimenti stagionali dei comprensori sciistici o per altre attività similari.

Relativamente al paragrafo 10.4.1.10 “Durata prevista della discarica regionale”, viste le ben note difficoltà nella realizzazione di nuove discariche sul territorio regionale, questa Agenzia concorda con l’obiettivo di incrementare il più possibile la vita utile dell’ultimo e quarto lotto dell’attuale discarica riducendo drasticamente, come per altro richiesto anche da parte delle normative nazionali ed europee, i quantitativi annui di rifiuti urbani conferiti nella stessa.

A tal proposito oltre a tutte le azioni, già previste nel PRGR, di riduzione della produzione di rifiuti, di incremento delle raccolte differenziate e di miglioramento della qualità delle frazioni raccolte in modo differenziato, si ritiene indispensabile tendere al completo destino del sopra-vaglio in uscita dal nuovo impianto di trattamento a freddo non a smaltimento in discarica ma a recupero di materia e, quando, questo, tecnicamente non possibile, almeno a recupero di energia in impianti extraregionali.

Infine, vista la complessità del documento questa Agenzia ritiene importante venga inserito anche in questo Volume I, come già previsto nel Volume II, un capitolo finale riassuntivo intitolato “Sintesi e conclusioni”.

Per quanto riguarda, invece, il monitoraggio del Piano si riportano le seguenti considerazioni generali:

- A pagina 311, al primo punto elenco, si fa riferimento ad un sistema di indicatori identificato in un successivo paragrafo 5.3 ma tale riferimento sembra essere errato;

- Nella tabella 39 vengono riportati una serie di indicatori per i vari obiettivi di Piano ma gli obiettivi elencati non sono gli stessi riportati al paragrafo 5.3 “Obiettivi specifici del PRGR”;

- Nel cronoprogramma delle attività di monitoraggio, riportato a pagina 314, si fa riferimento ad indicatori prioritari e facoltativi ma nella tabella relativa agli indicatori non vengono distinti gli stessi indicatori in base a tale classificazione.

Se consideriamo, invece, nello specifico, gli indicatori di cui alla tabella 39 si propone:

- Di sostituire l’indicatore (relativo all’obiettivo “Progressiva riduzione dei rifiuti da conferire in discarica”) “Andamento della volumetria residua dell’impianto di discarica” con l’indicatore “Stima della vita residua della discarica come rapporto della volumetria residua della stessa (m^3) e del volume di rifiuti smaltiti negli ultimi 2 anni ($m^3/anno$)”;

- Per l’obiettivo “Realizzazione del sistema impiantistico di trattamento a freddo, ambientalmente ed economicamente sostenibile [...]” di inserire un ulteriore indicatore “Percentuale di sopra-vaglio in uscita dall’impianto di trattamento a freddo destinata a recupero di materia e/o energia”;

- Considerando gli obiettivi di Piano di cui ai punti 3, 4 e 5 del capitolo 5.3 “Obiettivi specifici del PRGR” si propone di prevedere alcuni indicatori anche per questi obiettivi e si riportano, nella tabella sottostante, alcuni possibili esempi di indicatori:

Obiettivo	Indicatori
Una politica agricola per i rifiuti	Numero di attività messe in atto per incentivare l’utilizzo agricolo di ammendanti compostati prodotti dagli impianti regionali Rapporto percentuale tra la quantità di ammendanti compostati effettivamente utilizzati e quelli prodotti
Dai rifiuti, nuovi lavori verdi	Numero di appalti regionali che rispettano i GPP e i CAM e prevedono l’utilizzo di materiali (End of Waste) derivanti dal recupero di rifiuti
Rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza in materia di tutela ambientale	Numeri di controlli effettuati annualmente e variazione percentuale rispetto all’anno precedente

2.5.2 Volume II: la gestione dei Rifiuti Speciali

Il riferimento numerico (152 t) di produzione complessiva per l’anno 2018 di fanghi da acque reflue di origine industriale riportato all’inizio di pagina 44 sembra essere errato in particolare se si confronta tale dato con quanto riportato nella sottostante tabella 32.

Nella tabella 43 “Obiettivi specifici per i rifiuti da costruzione e demolizione” viene indicato un obiettivo di riduzione di rifiuti speciali provenienti da cicli industriali (con relativo obiettivo specifico riguardante i processi produttivi dell’acciaio e azioni specifiche riguardanti la produzione e la gestione delle scorie di acciaieria). Tale obiettivo, però, non riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione. Potrebbe essere utile stralciare questo obiettivo dalla tabella 43 ed inserire le singole azioni specifiche tra quelle degli obiettivi trasversali di cui al capitolo 4.

In merito al capitolo 4 “Obiettivi generali per la prevenzione, riciclo e recupero dei rifiuti speciali” si portano le seguenti osservazioni:

- Relativamente all’obiettivo 4 ed in particolare all’azione “Promuovere attività presso la cittadinanza anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, di corretta informazione e formazione ambientale in merito alle scelte programmatiche ed impiantistiche a livello locale” si ritiene fondamentale evidenziare presso la cittadinanza che il recupero e riciclo di rifiuti non è possibile senza la realizzazione e la gestione di impianti che hanno degli effetti, anche se minimi, minimizzabili e minimizzati, sul territorio che li ospita;

- Relativamente all’Obiettivo 5 ed in particolare all’obiettivo specifico trasversale “Promuovere l’utilizzo di prodotti riciclati da parte della pubblica amministrazione, in attuazione ai principi del Green Public Procurement (GPP)” si propone di aggiungere l’azione “Promuovere lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti, quali servizi informatici, per mettere in comunicazione domanda e offerta di materiali (End of Waste) ottenuti dal recupero dei rifiuti quale, a titolo di esempio, il *Market inert* messo a punto nell’ambito della piattaforma ORSO”.

Per quanto riguarda il monitoraggio del piano si osserva che a pagina 88, al primo punto dell’elenco, si fa riferimento ad un sistema di indicatori identificato in un successivo paragrafo 5.3 ma tale riferimento sembra essere errato.

Se consideriamo, viceversa, gli indicatori di cui alla tabella 54 si propone di modificare la stessa come segue:

- Suddividere l'indicatore "Produzione di rifiuti speciali, pericolosi e no, per tipologia di rifiuto" con i tre seguenti indicatori:

a) *Produzione totale regionale e per singolo Sub-Ato di rifiuti speciali non pericolosi (senza C&D) e pericolosi;*

b) *Produzione per macro-categoria EER di rifiuti speciali non pericolosi (senza C&D) e pericolosi;*

c) *Produzione stimata di rifiuti speciali non pericolosi da C&D.*

- L'indicatore "Quantità di rifiuti speciali gestiti con operazioni di recupero (escluso R13) rispetto al totale gestito con operazioni di smaltimento (escluso D15), per singolo CER e categoria" con l'indicatore "*Quantità annua totale e per macro-categoria EER di rifiuti speciali gestiti con operazioni di recupero (escluso R13) e rapporto percentuale rispetto al totale gestito*";

- L'indicatore "Potenzialità degli impianti di riciclo inerti presenti in regione e quantità di rifiuti trattati annualmente" con l'indicatore "*Potenzialità di trattamento (t/anno) degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da C&D autorizzati a livello regionale*";

- L'indicatore "Quantità di materiali inerti da riciclo prodotti annualmente in regione" con l'indicatore "*Quantità annua di materiali (End of Waste) derivanti dal recupero di rifiuti speciali non pericolosi da C&D prodotti in regione*";

- L'indicatore "Andamento della volumetria residua dell'impianto di discarica" con l'indicatore "*Stima della vita residua delle discariche regionali autorizzate (esclusa quella di Brissogne) come rapporto della volumetria residua delle stesse (m³) e del volume di rifiuti smaltiti negli ultimi 2 anni (m³/anno)*".

Inoltre, sempre in merito agli indicatori di cui alla tabella 54, si propone di aggiungere:

- Per l'obiettivo "Minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti", l'indicatore "*Quantità annua totale e per macro-categoria EER di rifiuti speciali gestiti con operazioni di smaltimento (escluso D15) e rapporto percentuale rispetto al totale gestito*";

- Per l'obiettivo "Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti", l'indicatore "*Numero di attività organizzate per una corretta informazione e formazione ambientale della popolazione in merito alle scelte programmatiche ed impiantistiche proposte a livello locale*";

Per l'obiettivo "Promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una "green economy" regionale", gli indicatori "*Numero di strumenti realizzati per mettere in comunicazione domanda e offerta di materiali ottenuti dal recupero rifiuti (End of Waste)*".

2.5.3 Volume IV: criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti

Relativamente al paragrafo 4.2 "Siti non idonei – impianti smaltimento e recupero rifiuti speciali" si ritiene superfluo prevedere una tabella specifica relativa agli "Impianti di trattamento di soli rifiuti inerti" in quanto tale tipologia di impianti non è univocamente individuabile. Infatti mentre la normativa individua come specifica categoria di discariche quella per rifiuti inerti e ne definisce le caratteristiche, la stessa normativa non identifica in maniera univoca (con, ad esempio, un elenco positivo di codice EER) i rifiuti inerti ma ne dà soltanto una definizione generica. Questo rende impossibile identificare altri impianti di trattamento, oltre appunto le discariche, che trattino esclusivamente tale tipologia di rifiuti.

Per quanto riguarda, infine, il capitolo 5 "Criteri per l'individuazione di luoghi adatti", nella parte introduttiva del capitolo stesso si parla di una cartografia descrittiva dei siti non idonei e viene riportato che "*I criteri di seguito individuati consentiranno l'elaborazione di cartografie di dettaglio a livello comunale*". In merito alla realizzazione di tali cartografie, considerandole strumento di massima trasparenza nei confronti della popolazione valdostana, questa Agenzia ritiene fondamentale che la Regione stessa provveda, a seguito dell'approvazione dei criteri di cui al volume quarto, all'elaborazione della cartografia delle aree non idonee sulla base dei criteri di esclusione e delle aree "potenzialmente" più idonee.

2.6 Aria e atmosfera

Con riferimento alla documentazione presentata, e in particolare al volume IV, paragrafi 4.1 (siti non idonei – impianti smaltimento e recupero rifiuti urbani) e 4.2 (siti non idonei - impianti smaltimento e recupero rifiuti speciali), si ritiene di condividere quanto proposto per i fattori escludenti.

Circa i fattori di attenzione, al fine di individuare le zone di maggiore impatto sulla qualità dell'aria e valutare il relativo livello di esposizione, conseguenti alle emissioni sia convogliate sia diffuse prodotte dagli impianti, si suggerisce di richiedere al proponente l'elaborazione di simulazioni modellistiche di dispersione di inquinanti in atmosfera, da effettuare secondo la procedura che si riportano nell'allegato A.

Allegato A

"Requisiti per la simulazione modellistica di qualità dell'aria"

- CODICE DI CALCOLO DA UTILIZZARE

Modelli di dispersione non stazionari, tridimensionali a puff o lagrangiani a particelle.

Non è da considerare l'effetto scia degli edifici presenti nel dominio di calcolo.

- DOMINIO DI CALCOLO

Estensione: in km

Coordinate UTM32 WGS84 degli estremi:

- LOCALIZZAZIONE DEI RECETTORI PRESENTI NEL DOMINIO

Indicare la tipologia di vulnerabilità del recettore e le relative Coordinate puntuali o del perimetro del dominio

DATI DELLE SORGENTI DI EMISSIONI

Per ogni punto di emissione convogliata vanno specificati:

- Posizione (coordinate x-y), altezza e sezione di sbocco del camino

- Portata, temperatura e velocità verticale allo sbocco dei fumi.

Per ogni area di emissione diffusa vanno specificati:

- Coordinate del perimetro dell'area (file cartografico),

- Flusso emissivo stimato sull'area.

Per il calcolo delle emissioni si devono indicare:

- Quantificazione dell'attività che genera l'emissione

- Fattori di emissione utilizzati per il calcolo (valore numerico e fonte bibliografica).

DATI METEO

I dati meteorologici da utilizzare per la simulazione nel dominio di calcolo, si devono riferire alla stazione meteorologica rappresentativa della zona di indagine.

Anno considerato: uno o più anni precedenti al momento della attuazione dello studio.

Tali dati vanno richiesti al Centro funzionale Regione autonoma Valle d'Aosta (u-idrografico@regione.vda.it, sito web: cf.regione.vda.it).

Per la valutazione della turbolenza non sono sufficienti le classi di stabilità, ma è necessario il calcolo dei parametri micrometeorologici e di turbolenza effettuato con un apposito preprocessore.

Va indicata la modalità di trattamento delle calme di vento utilizzata nella simulazione (valore minimo di velocità del vento considerato).

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

La simulazione di dispersione va elaborata su base oraria e per la durata di un anno solare.

Nella relazione tecnica che illustrerà i risultati dovranno essere riportati:

1) scelta del modello di calcolo, ipotesi e parametrizzazioni adottate nella simulazione modellistica,

2) una tabella che riporti, per ciascuno dei ricettori sensibili individuati nel dominio, la concentrazione media annuale degli inquinanti emessi,

3) una tabella che riporti, per ciascuno dei ricettori sensibili individuati nel dominio, il valore massimo annuale delle concentrazioni orarie degli inquinanti emessi,

4) delle mappe di impatto che riportino:

- posizione dei punti/aree di emissione (convogliata e/o diffusa)

- posizione dei recettori presenti nel dominio soprariportati

- le curve di isoconcentrazione degli inquinanti emessi (media annuale) in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

UNI 10796:2000 "Valutazione della dispersione in atmosfera di effluenti aeriformi. Guida ai criteri di selezione dei modelli matematici";

UNI 10964:2001 "Studi di impatto ambientale. Guida alla selezione dei modelli matematici per la previsione di impatto sulla qualità dell'aria";

Linee guida per la selezione e l'applicazione dei modelli di dispersione atmosferica per la valutazione della qualità dell'aria. A cura di F. Lollobrigida, G. Brusasca, M. Clemente, R. De Maria, M. Deserti, F. Desiato, F. Lena, G. Tinarelli, G. Zanini. Roma, 2001

La micrometeorologia e la dispersione degli inquinanti in aria. A cura di R. Sozzi. Roma, 2003

I modelli per la valutazione e gestione della qualità dell'aria: normativa, strumenti, applicazioni. A cura di M. Deserti, F. Lollobrigida, E. Angelino. Roma, 2004"

ALLEGATO II

Osservazioni pervenute da parte di terzi

COMIECO

(Consorzio Nazionale di Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica)

“Gli obiettivi del Piano Regionale ricalcano quelli Europei in materia di riciclaggio dei materiali e, parallelamente, perseguono il target di riduzione al 10% della frazione residuale destinata a discarica. Tali obiettivi sono definiti sfidanti dagli stessi estensori del Documento di programmazione, anche nell’ottica della scelta effettuata a livello regionale di perseguire il solo trattamento a freddo dei rifiuti.

Considerati gli obiettivi e l’impiantistica di piano si ritiene, pertanto, opportuno sottoporre alla vostra valutazione l’opportunità di modificare l’attuale composizione della Raccolta differenziata multimateriale con l’introduzione tra i flussi di raccolta ammessa anche degli imballaggi poliaccoppiati a base cellulosica, che verrebbero in tal modo sottratti dalla Raccolta differenziata di carta e cartone.

Tali materiali, infatti, come meglio di seguito precisato, se opportunamente intercettati a valle della raccolta mediante operazioni di selezione, possono essere avviati ad impianti dedicati (cartiere), in grado di riciclarli al 100 %. Non tutte le cartiere italiane, infatti, sono in grado di riprocessare il poliaccoppiato, che se non trattato opportunamente finisce per diventare, in percentuale variabile, uno scarto di produzione da destinare a recupero energetico o a smaltimento (riducendo le percentuali di riciclaggio ottenibili).

Al contrario il vantaggio di raccogliere gli imballaggi poliaccoppiati nel multimateriale è duplice, infatti da una parte il flusso di interesse verrebbe conferito all’interno di una frazione per la quale è comunque previsto un trattamento di selezione meccanica e manuale, dall’altra si garantirebbe una maggiore efficienza di selezione, determinata dall’omogeneità dimensionale con gli altri imballaggi che costituiscono il multimateriale, che favorisce le operazioni di selezione meccanica ed anche la cernita manuale da parte degli operatori.

Nell’attuale bozza di piano il multimateriale è immaginato a prevalente base plastica riciclabile (destinato a Corepla) con l’aggiunta degli imballaggi metallici (destinati al Consorzio Ricrea e CIAL). Per cui l’attuale stesura non consente l’introduzione di ulteriori matrici, anche composite, recuperabili sempre nell’ambito del Circuito CONAI a valle del processo di selezione meccanica/manuale che verrà effettuato nell’esistente impianto di Piano di Brissogne, la cui linea presenta una elevata flessibilità funzionale, che consente di selezionare diversi flussi di materiale, per ottimizzarne le operazioni di riciclo, tra i quali per quanto anticipato potrebbe essere incluso l’imballaggio poliaccoppiato.

Anche nel vecchio piano (vedi analisi a pag. 76 del documento di Piano Vol. I La gestione dei Rifiuti Urbani) era prevista l’attività di recupero dei poliaccoppiati, con una capacità di intercettazione dal flusso di RD Multimateriale del 70 % (circa 928 t/a) ed una quota non intercettata destinata allo smaltimento in discarica conferita nel rifiuto urbano indifferenziato (circa 396 t/a). Complessivamente il flusso di era stimato pari all’ 1,8 % del totale RU indifferenziato.

Frazioni merceologiche	Indifferenziato residuo (t/a)	Altre frazioni in discarica (t/a)	Flusso da RD monomateriale (t/a)	Flusso da RD Multimateriale (t/a)	Quantità Totale (t/a)	Intercettazione (%)	Compos. % rifiuto indiff.	Produzione flusso in discarica pro-capite equivalente (kg/ab/anno)
Rifiuti ingombranti (oggi a smaltimento)	381	2.207		0	2.588		1,7%	16,85
Ingombranti recuperati (metalli - RAEE - pneumatici)	0		2.360	0	2.360	100	0,0%	0,00
Sottovaglio	1.951	0	0	0	1.951	0	8,9%	12,70
Residui organici alimentari	1.830	0	3.803	0	5.433	70	7,4%	10,61
Verde (sfalci potatura)	431	0	8.194	0	8.625	95	2,0%	2,81
Carta - Cartone	5.424	0	10.074	0	15.498	65	24,8%	35,32
Poliaccoppiati	398	0	0	928	1.326	70	1,8%	2,59
plastica imballaggi	3.806	0	0	7.728	11.535	67	17,4%	24,76
altra plastica	512	0	1.195	1.707	70	2,3%	3,33	
Imballaggi in metallo	133	0	0	1.198	1.331	90	0,6%	0,87
Vetro	1.549	0	6.381	0	7.930	80	7,1%	10,08
Frazione tessile	1.748	0	214	0	1.962	11	8,0%	11,38
Legno(non frazione verde)	469	0	2.990	0	3.459	86	2,1%	3,05
Materiali inerti	797	0	0	0	797	0	3,6%	5,19
Assorbenti igienici	1.976	0	0	0	1.976	0	9,0%	12,66
rifiuti pericolosi	172	0	65	0	237	27	0,8%	1,12
Altri rifiuti	540	0	4	0	544	1	2,5%	3,51
Totali	21.917	2.207	34.085	11.049	69.257	65	100%	157
di cui RUB	10.905				37.928		50%	71
Residui spazzamento stradale		2.661			2.661			17,33

All’interno delle analisi merceologiche sulla frazione multimateriale, effettuate nel periodo 2017-2019, non si trova riscontro delle percentuali di raccolta del poliaccoppiato, forse per le modalità di rendicontazione adottate.

Tabella 17 – Analisi merceologiche effettuate sul flusso multimateriale nel periodo 2017-2019

Frazioni	Aosta	Valdigne - Mont Blanc	Grand-Paradis	Grand-Combin	Mont-Emilius	Mont-Cervin	Evançon	Walsér	Mont-Rose	Mont-Rose (solo isola ecologica)
CPL da 0,33 a 5L in volume - (Plastica)	14,10%	9,98%	9,39%	9,11%	10,57%	14,10%	12,12%	10,75%	15,15%	3,89%
Traccianti - (Plastica)	6,25%	5,75%	6,67%	5,84%	7,05%	6,20%	6,61%	6,22%	5,60%	9,81%
Cassette cac. - (Plastica)	0,18%	0,24%	0,22%	0,19%	0,26%	0,20%	0,23%	0,27%	0,18%	0,00%
Imballaggi vari - (Plastica)	53,31%	49,37%	52,21%	45,14%	46,98%	53,30%	50,45%	51,67%	55,48%	20,91%
Frazione neutra (Cassette Conip)	1,10%	1,13%	0,93%	0,96%	1,26%	1,10%	1,06%	1,17%	1,29%	2,87%
Frazione estranea	11,76%	19,08%	16,55%	23,44%	18,11%	11,80%	14,42%	15,77%	9,89%	5,64%
Altra frazione estranea (Plastica Dura)	5,52%	6,17%	6,38%	6,92%	7,51%	5,50%	7,25%	6,29%	4,89%	50,97%
Altra frazione estranea (Alluminio)	1,60%	1,62%	1,45%	1,61%	1,53%	1,60%	1,52%	1,36%	1,83%	1,02%
Altra frazione estranea (Ferro)	4,48%	4,88%	4,40%	5,07%	5,01%	4,50%	4,75%	4,86%	3,97%	2,96%
Frazione fine < 20 Mm.	1,71%	1,76%	1,80%	1,73%	1,70%	1,70%	1,58%	1,66%	1,71%	1,94%
TOTALE FRAZIONE ESTRANEA	25,06%	33,52%	30,58%	38,76%	33,87%	25,10%	29,52%	29,93%	22,30%	62,53%
TOT. FRAZ. ESTR. AL NETTO DI PLAST. DURA	19,55%	27,35%	24,20%	31,85%	26,35%	19,50%	22,27%	23,64%	17,41%	11,56%
TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

In conclusione, nell'attuale stesura lo strumento di Programmazione Regionale non prevede misure specifiche per la valorizzazione degli imballaggi poliaccoppiati.

Tale flusso rappresenta una piccola frazione (2-3 % sul totale dei rifiuti raccolti), che comunque contribuirebbe attualmente al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio di piano.

Tale percentuale è destinata tuttavia ad un aumento costante, anche per via delle continue nuove soluzioni che le aziende produttrici stanno immettendo nel mercato per via della graduale sostituzione della plastica con il poliaccoppiato per molti packaging.

Con la modifica suggerita tale frazione che ad oggi è intercettata in parte come elemento negativo all'interno del multimateriale verrebbe invece inserita in un sistema virtuoso che gioverebbe sia alla pulizia della frazione plastica sia al recupero effettivo degli imballaggi in poliaccoppiati ad oggi costituenti uno scarto e quindi un costo per l'impianto.

Come prima sottolineato, ad oggi in Italia due cartiere hanno la tecnologia per poter processare gli imballaggi in poliaccoppiato garantendo un recupero al 100%. Le due strutture sono in grado di ricevere ed accettare ancora quantitativi molto elevati di materiale. Preme sottolineare come i due impianti siano impegnati in questa azione che rappresenta uno dei primi reali e concreti esempi di "Economia circolare" in Italia. A fianco, infatti, al recupero della componente cellulosica dei poliaccoppiati (comune a tutte le cartiere presenti sul territorio nazionale) queste garantiscono anche il recupero dell'alluminio e della plastica.

L'inserimento dei contenitori per bevande e liquidi tipo Tetrapak nel flusso del multimateriale è prevista dall'Allegato Tecnico all'Accordo Nazionale Anci - Conai e dagli allegati tecnici delle filiere plastica e metalli e COMIECO è impegnato al ritiro del prodotto separato e condizionato in balle dall'impianto di lavorazione con il riconoscimento del corrispettivo previsto all'art.5 dell'Allegato Tecnico a cui si aggiungono i corrispettivi previsti dal contratto di lavorazione pari a 29,50 € per tonnellata secondo la tipologia 5.03.00 dalla norma UNI EN 643:2014 e 150 € per tonnellata specifico per le attività di separazione.

A questi corrispettivi va ulteriormente aggiunta la voce relativa alla raccolta di 119 € per tonnellata per l'anno 2022.

Con l'assetto attuale all'impianto viene riconosciuta la percentuale forfettaria del 42% di questa voce mentre con il recupero effettivo dei poliaccoppiati la voce salirebbe al 100%.

Da evidenziare come l'attuale versione del PRGR preveda nell'ambito del paragrafo **12.2.2 Metodologia standardizzata per le successive analisi merceologiche da operare nella Regione autonoma Valle d'Aosta per il monitoraggio del PRGR** l'analisi di 22 categorie merceologiche tra cui compaiono al punto 6 proprio gli "poliaccoppiati (contenitori alimentari per latte, succhi di frutta, imballi composti da materie miste differenti (carta, plastica, metalli) non separabili.

La modifica suggerita quindi rappresenterebbe un ulteriore allineamento tra l'attività dell'impianto e il monitoraggio previsto negli anni a venire.

La proposta di **modifica della composizione della Raccolta differenziata multimateriale, con l'introduzione del poliaccoppiato a base cellulosica** è coerente anche con le previsioni di Piano relative alla necessità di operare una revisione a livello regionale del mix di materiali raccolti nella RD multimateriale. Esigenza determinata anche dall'obiettivo di migliorare progressivamente le percentuali di recupero raggiungibili grazie all'entrata a regime dell'impianto di trattamento di Brissogne.

Tali modifiche nel sistema di raccolta comporteranno la necessità di effettuare campagne informative mirate sui nuovi criteri di raccolta multimateriale, che potrebbero includere tra le modifiche proposte anche l'introduzione delle nuove modalità di conferimento del poliaccoppiato a base cellulosica nel multimateriale leggero.

Questo nuovo piano di comunicazione, a cui COMIECO contribuirebbe in maniera importante, costituirebbe una risposta efficace e significativa a due problemi emersi durante i tre workshop di presentazione del PRGR, ossia la necessità di costruire una comunicazione di informazione dei servizi maggiormente efficace e chiara sul ciclo tout court e l'opportunità di valorizzare in maniera significativa la frazione multimateriale segnalata dai cittadini come "problematica" e percepita in maniera non positiva come un flusso troppo simile "all'indifferenziato".

Grazie a questa importante variazione la Regione Valle d'Aosta si affiancherebbe alla Toscana a coprire tutto il suo territorio ed i suoi comuni con questo servizio.”;

Fondazione Opere CARITAS

“Oggetto della presente relazione sono le osservazioni relative alla VAS della proposta di aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) della Regione Autonoma Valle d'Aosta, formulate sulla base del Rapporto Ambientale (RA) e del documento di Piano in consultazione.

Come noto, negli ultimi 25 anni la quantità di indumenti acquistati nell'UE per persona è aumentata del 40%, anche a seguito del repentino calo dei prezzi. Questo ha comportato una forte riduzione del ciclo di vita dei prodotti tessili e importanti impatti ambientali: secondo l'Unione Europea, l'uso di materie prime primarie nella catena di approvvigionamento per il consumo di

abbigliamento, calzature e tessili per la casa, nell'UE, rappresenta la quarta più alta categoria di pressione ambientale dopo il settore alimentare, dell'edilizia residenziale e dei trasporti.

Nel mondo oggi 87% dei rifiuti tessili va in discarica o viene incenerito, il 12% è riciclato in usi di valore inferiore, per pezzame, stracci, strofinacci assorbenti e di lavaggio. Solo 1% è riciclato come vestiario.

Per affrontare la questione dei rifiuti tessili in base alla direttiva sui rifiuti (direttiva 2018/851) approvata dal Parlamento europeo i Paesi appartenenti all'UE saranno obbligati a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti tessili entro il 2025. Il Governo italiano con Decreto legislativo 116/2020 introduce l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti tessili a far data dal 01/01/2022.

A partire dall'esperienza di raccolta e recupero di abiti usati, consolidata negli ultimi venticinque anni sul territorio regionale, portiamo all'attenzione alcune considerazioni:

- La previsione dell'obbligo dell'attivazione del flusso di raccolta del rifiuto tessile, a decorrere dal 01/01/2022, da attuare inizialmente presso i Centri comprensoriali di conferimento dei rifiuti urbani, comporterà sicuramente una forte ricaduta negativa sulle "donazioni" di vestiario che attualmente avvengono, come da prassi consolidata, quasi esclusivamente tramite cassonetti stradali. Nei cittadini si genererà confusione e difficoltà nel distinguere tra l'azione di dono di un capo di vestiario da destinare al riutilizzo e il conferimento di un rifiuto tessile. Una puntuale ed efficiente informazione, nonché mirate attività di sensibilizzazione potranno, in qualche modo, mitigare tali effetti negativi.

La Caritas, in considerazione della propria missione sociale, potrebbe avere un ruolo centrale nella promozione della donazione e nella successiva gestione degli abiti usati destinati al riutilizzo. A tal fine si evidenzia che una parte del vestiario conferito alla Caritas viene donata gratuitamente alle persone in stato di grave bisogno, tramite il Centro d'Ascolto Diocesano, una parte viene esposta e venduta, a prezzi molto bassi, presso il punto vendita Caritas. Gli introiti della vendita degli abiti donati e venduti vengono utilizzati per finanziare la gestione delle attività svolte nella mensa per persone indigenti "Tavola Amica" e per altri progetti di solidarietà sociale.

- Occorre specificare e dettagliare maggiormente le ipotizzate campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione e riduzione dei rifiuti, realizzate annualmente sia a livello regionale che comunale.

Come stabilito anche da iniziative quali la "settimana europea per la riduzione dei rifiuti" vanno organizzate e promosse azioni di sensibilizzazione e campagne di comunicazioni ambientali che intendono promuovere, tra i cittadini di ogni fascia di età, a partire dalle scuole, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente.

Per quanto attiene ai rifiuti tessili si evidenzia quanto sia importante la collaborazione tra le Amministrazioni pubbliche e il terzo settore al fine di realizzare in cooperazione campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte ai cittadini. A titolo esemplificativo si evidenzia la sostanziale differenza tra un capo di vestiario che può essere donato e riutilizzato ed un capo di vestiario destinato a diventare un rifiuto tessile.

- I rifiuti tessili, appartengono ad un settore soggetto a profondi cambiamenti sia normativi che di mercato, su cui è bene acquisire maggiori consapevolezza e conoscenze. Tali materiali giocheranno sempre più un ruolo non marginale nell'economia circolare. Innanzitutto, perché, grazie al riutilizzo, si consente di prolungare la vita di molti indumenti e quindi ridurre i volumi dei rifiuti da smaltire.

Inoltre, gli sviluppi tecnologici futuri potranno consentire di riciclare ciò che non può essere riutilizzato, recuperando le fibre tessili, per esempio, attraverso il riciclo chimico. Nella gestione del rifiuto le aziende di igiene urbana possono svolgere un importante ruolo di promozione della trasparenza, della sostenibilità sociale e ambientale e di prevenzione dell'illegalità. In quest'ottica, risulta fondamentale selezionare operatori economici onesti, efficienti e trasparenti, ampliare il livello della concorrenza, spostandola dal mero piano economico a quello della capacità tecnica. Il servizio di gestione deve essere organizzato assicurando appropriati strumenti di rendicontazione e informazione, nonché la massima tracciabilità, trasparenza e legalità possibile e allo stesso tempo preservando le finalità solidali della filiera, che è quello che il cittadino si aspetta quando conferisce i propri indumenti usati.

- Sarebbe auspicabile che il nuovo programma regionale di riduzione dei rifiuti contempli un maggiore coinvolgimento dei sotto ambiti territoriali (Unités des Communes Valdôtaines e Comuni) affinché promuovano i cambiamenti comportamentali dei cittadini che consentano la riduzione di rifiuti tessili, orientandoli all'adozione di buone pratiche quali la donazione di vestiario da subito riutilizzabile, distinguendolo correttamente dal rifiuto tessile, tramite l'attuazione di campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione e riduzione dei rifiuti realizzate annualmente sia a livello regionale che comprensoriale.

Nella speranza di poter dare un piccolo contributo alla realizzazione di un Piano così importante per la nostra comunità, restiamo disponibili per il confronto e per proseguire la proficua collaborazione con l'amministrazione regionale e le amministrazioni locali, che prosegue ormai da molti anni.";

COMITATO DISCARICA SICURA DI POMPIOD

"1) Il continuo imperversare su situazioni territoriali in grave crisi ambientale, prevede una valutazione dell'impatto sull'ambiente di progetti pubblici e privati prima di concedere l'autorizzazione; notiamo carenze nel modo in cui il pubblico viene consultato, e nelle informazioni pratiche sui sistemi messi in atto per evitare conflitti di interesse. Notiamo infatti un ulteriore indebolimento della partecipazione dei cittadini.

2) Si chiede di inserire nel piano rifiuti il "fattore di pressione ambientale" per impedire la realizzazione di impianti di rifiuti in aree già fortemente provate dal punto di vista ambientale e che preveda anche una distanza minima tra impianti.

3) Che in merito alle procedure inerenti le richieste di varianti sostanziali agli impianti e per la variazione dei codici CER, la partecipazione dei cittadini sia garantita sia nelle fasi programmatiche che in quelle decisionale.

4) Manca un piano finanziario per spinta verso diminuzione quantità rifiuti prodotti;

5) Si chiede di adottare in tempi brevi iniziative per avvio studi epidemiologici localizzati;

6) Rileviamo che il piano rifiuti proposto individua dei vincoli insediativi per specifiche tipologie di impianto, ma non regolamenta eventuali fasce di rispetto generale dalla presenza di impianti già esistenti, non vengono considerate in alcun modo le situazioni

potenziali ed effettive di grave disagio e rischi per gli abitanti e l'ambiente derivanti dalla specifica tipologia di impianti di recupero e smaltimento rifiuti o la sommatoria di pluralità di impianti nelle stesse aree; si riterrebbe opportuno introdurre ulteriori prescrizioni volte alla progressiva riduzione del disagio ambientale, e degli impatti ambientali generati, introducendo anche opportuni controlli a campione che verifichino il rispetto delle norme esistenti (in particolare verifica parametri delle zone di rispetto fiumi, verifica quantità materiali stoccati o trattati, verifica rispetto norme su mitigazioni odorigene, polverulente, liquide e gassose, distanze da insediamenti ecc.; in sostanza chiediamo un riesame **che preveda azioni di mitigazione anche sulle autorizzazioni in essere**, senza attendere le scadenze e relative istanze di rinnovo o modifica.

7) Riteniamo inopportuna e pericolosa la parte che esclude gli impianti destinati a specifiche operazioni di recupero inquadrate in cantieri temporanei di durata "limitata" dai criteri di individuazione delle aree non idonee o idonee alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti di cui alla premessa del volume quarto;

8) Chiediamo che venga rispettato il principio di "congruità" che preveda una stima puntuale delle esigenze attuali e potenziali in tema sia di stoccaggio che di trattamento rifiuti, che vada a considerare l'insieme complessivo dei rifiuti che andranno trattati o depositati nel nostro territorio (non abbiamo trovato nella bozza di piano alcun riferimento alle masse di rifiuti di provenienza extra regionale), introducendo quindi a fronte di una attenta valutazione dei volumi attualmente trattati in regime di mercato, delle precise limitazioni, e adeguando le concessioni dei relativi impianti alle necessità e legandone la realizzazione ad un puntuale studio di sostenibilità territoriale.

9) Nel piano vengono individuati criteri escludenti e di attenzione per l'individuazione di aree non idonee che vede elencati:

- elementi generali comuni a tutti gli impianti;
- elementi generali comuni a tutti gli impianti e discariche;
- discariche rifiuti speciali non pericolosi;
- discariche rifiuti speciali pericolosi;
- impianti che effettuano solamente operazioni R13 e/o D5
- impianti che effettuano qualsiasi operazione di recupero per rifiuti speciali pericolosi;
- impianti di trattamento si soli rifiuti inerti;

Tale suddivisione non pare garantire una chiara distinzione tra tipologie di impianto e relative prescrizioni, in merito si allega estratto del piano rifiuti regione Umbria che sia in riferimento ai criteri di localizzazione che nella check list di sintesi dei suddetti criteri, appare molto più precisa, esaustiva e chiara, oltre che meno permissiva sotto il punto di vista ambientale. (vedi all. a)

Al capitolo 4.1 tra gli elementi generali comuni a tutti gli impianti osserviamo:

tra i fattori "escludenti

- tra i fattori escludenti troviamo le aree naturali protette, andrebbero integrate però anche da **"aree contigue e di rispetto"**;
- Le aree boschive dovrebbero essere incluse tra i fattori "escludenti" e non di attenzione, su di esse insiste il vincolo di tutela paesaggistica di cui al D.lgs n. 42/04;
 - manca il riferimento con livello prescrittivo "escludente" per aree ad "alta esposizione panoramica" che dovrebbe essere previsto per tutte le tipologie di impianto, sono infatti contesti di primario interesse per la tutela dell'immagine della Valle d'Aosta;
 - il fattore di **attenzione** previsto per "siti in fascia di rispetto di 20 m da corsi d'acqua torrenti e fiumi", dovrebbe essere integrato prevedendo in 150 mt come distanza, integrato da "laghi" 300 mt (perché i laghi sono spariti?), diventare fattore **escludente** ed essere condizionato da autorizzazione paesaggistica, specificando che per distanza si deve intendere dal limite esterno di sponda (dlgs n.42/04 art.142 lett.c); In Valle d'Aosta si è assistito infatti allo strano fenomeno per il quale le zone di rispetto di molti impianti vengono stranamente ed impropriamente utilizzate per la viabilità interna degli impianti o deposito "temporaneo".
 - Tra gli elementi generali comuni a tutti gli impianti viene indicato come fattore escludente la vicinanza all'edificato urbano zona A-B-C e F per distanze di 200 mt o 100 mt per le case sparse. Riteniamo sia opportuno inserire una più puntuale differenziazione legata alla tipologia dei vari impianti da concessionare; proponiamo di modificare tali distanze minime in:
 - 500 mt per impianti di capacità complessiva superiore a 10 t/giorno
 - 500 mt per tutti gli impianti che si vanno a sommare a impianti già presenti
 - 500 mt per discariche di rifiuti non pericolosi putrescibili
 - 500 mt per discariche di rifiuti pericolosi
 - 500 mt per impianti di trattamento biologico che comprendano compostaggio e digestione anaerobica e impianti di trattamento reflui e/o fanghi.

Non si capisce poi perché per le abitazioni "sparse" debbano applicarsi distanze dimezzate, infatti ove tali abitazioni siano oggetto di residenza stabile di una o più persone, devono valere le stesse regole degli edificati urbani o quantomeno prevedere delle attenzioni particolari.

- il fattore di attenzione previsto per prossimità (100 mt) aree naturali protette dovrebbe, in osservazione del fatto che viene riconosciuto loro un valore estetico, culturale e pregio ambientale assumere valore prescrittivo **escludente** e nella fase di attuazione degli interventi vincolarli alle risultanze dei piani di gestione in fase di attuazione e alle risultanze dei piani di gestione dei siti natura 2000 una volta approvati.

- qualsiasi tipo di impianto comprendente areali in presenza di beni storici, artistici o archeologici o paleontologici (art.10, 11, 54 e 136 comma 1 lettere a e b Dlgs 42/04 dovrebbe assumere valore prescrittivo "escludente" (vedi concessione di Villeneuve che comprende il Pont Langueo);

- il fattore di attenzione previsto per "zone umide e prossimità zone umide" dovrebbe essere integrato da "acquiferi di rilevante interesse regionale";

- Il fattore escludente per aree di pregio agricolo o vitivinicolo viene indicato pari ad una distanza di 100 mt. Ma a nostro parere (seppure con diverse gradazioni risulta su tutti gli altri piani regionali italiani) tutti i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità dovrebbero prevedere un grado di vincolo con divieto assoluto per realizzazione di qualsiasi tipo di impianto gestione rifiuti e una area di rispetto di almeno 2 km.

Per le discariche di rifiuti urbani pur essendo indicate tra i fattori escludenti le “aree classificate come beni paesaggistici” sarebbe opportuno indicare in modo più dettagliato le aree boscate, gli usi civici, i corridoi ecologici e cavità naturali o con particolare valenza ecologica, i geositi, ecc. modificando anche gli articoli di riferimento legislativo;

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento e/o recupero di speciali pericolosi e non, che effettuano solamente operazioni R13 e/o D15, **appare particolarmente singolare** vengano mediante deroga trasformati tutti i fattori da escludenti in fattori di attenzione. Per gli impianti che effettuano qualsiasi operazione di recupero per rifiuti speciali **pericolosi**, pare ancora più grave che non vengano applicati fattori generali escludenti e di attenzione ma unicamente opinabili fattori specifici;

in particolare rileviamo che, risultano inseriti contrariamente a quanto previsto come generalmente inderogabile in tutti piani regionali rifiuti, tra i fattori di sola attenzione: aree boschive, per i rinnovi autorizzazioni PSFF-A e PSF-B, fascia B DF2 e F2, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, presenza di edifici sensibili, vicinanza ad edificato urbano, fasce di rispetto strade autostrade ferrovie ed aeroporti, aree di pregio agricolo, aree a quota superiore a 1600 mt., zone di interesse archeologico ecc.

Crediamo che questa impostazione non sia corretta e ne chiediamo la rettifica.

In presenza di riferimenti alla medesima legislazione in materia (ad esempio D.Lgs 42/04) rileviamo che si propongono limiti e classificazioni molto diverse in senso permissivo rispetto ai piani proposti da altre regioni italiane e in molti di questi con riferimenti poco chiari o troppo generici che potrebbero prestarsi a diverse interpretazioni e generare situazioni di conflitto con altri interessi.

Riteniamo poi che il grado di vincolo indicato in piano rifiuti dovrebbe essere applicato a tutte le tipologie di impianto in caso di richieste di ampliamenti, e non come indicato in premessa al volume quarto per sole “varianti sostanziali”.

Teniamo poi a ricordare che la normativa antiriciclaggio prevede tra gli altri, un controllo particolare quando il soggetto cui è riferita la concessione è caratterizzato da **strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali)** ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da **catene partecipative complesse** nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*; riteniamo sarebbe utile prevederne una attenta applicazione, soprattutto per quanto riguarda il titolare effettivo e privilegiando ove possibile l’affidamento delle concessioni ad imprese locali, legate al territorio e delle quali sia facile individuare i titolari e responsabili.

In ultimo riterremmo utile prevedere nel testo del piano rifiuti, l’introduzione di una figura tecnica nominata dalle associazioni ambientaliste (assolutamente non da amministrazione politica) che abbia poteri di controllo e accesso in tutti gli impianti, che possa tenere sotto stretta e continua osservazione l’operato e il rispetto delle normative in materia.”

N.B.:

Allegato alle suddette osservazioni vi è un estratto del piano rifiuti della Regione Umbria con riferimento ai criteri di localizzazione e alla check list di sintesi dei criteri utilizzati dalla suddetta Regione (quale esempio di modalità più efficace): il suddetto allegato è già stato visionato e trasmesso anche alla Struttura regionale competente il Piano);

COMITATO “LA VALLE NON È UNA DISCARICA”

“OSSERVAZIONI RELATIVE AL Vol II DEL PRGR 2021: La gestione dei Rifiuti Speciali

Rileviamo nella documentazione in oggetto che l’uso della regola del “LIBERO MERCATO”, è ripetuta in più di un’occasione in relazione ai rifiuti speciali:

- VOL II PREMessa”...*il settore dei rifiuti speciali rimane al di fuori del sistema di programmazione e controllo su base territoriale, in quanto regolato dal LIBERO MERCATO*“

VOL II par. 2.4.3 VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO

La pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali non deve, a norma di legge, programmare la dotazione impiantistica necessaria per chiudere, a livello regionale, il ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, in quanto segue le regole del libero mercato, tuttavia è interessante effettuare una □

- VOL II par. 4 OBIETTIVI GENERALI PER LA PREVENZIONE, RICICLO E RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI – obiettivo 4

La normativa non prevede la possibilità di limitare la movimentazione dei rifiuti speciali, in quanto i medesimi rifiuti sono assoggettati alle regole del libero mercato ma, come indicato all’art. 199, c. 3, lett. g) del d.lgs. 152/06, chiede alle regioni di prevedere – all’interno dei piani di gestione dei rifiuti - le

- VOL II par. 6.1.3 ANALISI DEI FABBISOGNI

La pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali non deve, a norma di legge, programmare la dotazione impiantistica necessaria per chiudere, a livello regionale, il ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, in quanto segue le regole del libero mercato, tuttavia è interessante effettuare una □

- VOL II par. 6.1.4 OBIETTIVI DI PIANO E PRINCIPALI AZIONI □

Il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali, pur non potendo intervenire limitando la movimentazione dei rifiuti speciali, in quanto sono assoggettati alle regole del libero mercato, ha il compito di determinare i fabbisogni impiantistici e adottando misure volte a minimizzare lo

Rapporto Ambientale – tabella 2 □

Per quanto riguarda la tematica dei Rifiuti Speciali, inoltre, anche in relazione ad eventuali esigenze manifestate dagli enti locali competenti per territorio, si ritiene importante che nel Piano siano illustrate le valenze strategiche territoriali dei suddetti impianti, tenendo in considerazione, laddove possibile, future esigenze di rinnovi, estensioni areali o di capacità lavorativa, e la realizzazione di nuovi impianti.

Il PRGR per quanto riguarda i rifiuti speciali deve ricostruire il quadro conoscitivo ma non può definire la chiusura del ciclo in quanto soggetto alle regole di libero mercato.

Rapporto Ambientale – par. 4.7 STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DEL PIANO SULLA RETE NATURA 2000 □”...il settore dei rifiuti speciali rimane al di fuori del sistema di programmazione e controllo su base territoriale, in quanto regolato dal LIBERO MERCATO “ .

Leggendo il vostro PRGR sembrerebbe che, nel caso dei rifiuti speciali, non vi sia alcun freno al LIBERO MERCATO ed alla libera circolazione delle merci.

In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con Sentenza N.76 2021, in occasione della bocciatura della legge regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta 11/02/2020, n.3.

Ci pare che la memoria depositata in quell’occasione dall’Avvocatura della Regione andasse in tutt’altra direzione, sostenendo la validità del “principio di prossimità” anche nel caso dei rifiuti speciali:

Regione VDA:

In particolare, dagli artt. 182 e 182 -bis , cod. ambiente, si ricaverebbe che il legislatore statale, «pur non affermando rigidamente il principio dell’autosufficienza regionale» per lo smaltimento dei rifiuti speciali (previsto invece per i rifiuti urbani), individuerebbe «comunque nel principio di prossimità il criterio cardine nello smaltimento di rifiuti speciali, nell’ambito di una rete integrata di impianti».

Per questi motivi, secondo la Regione autonoma, la disposizione impugnata sarebbe coerente con i principi stabiliti dalle richiamate disposizioni statali e perseguirebbe, «nel legittimo esercizio delle competenze regionali di governo del territorio e di tutela della salute ex art. 117, comma 3, Cost., e 10, l. cost. n. 3 del 2001, l’obiettivo di disincentivare la movimentazione di rifiuti oltre quanto necessario».

Osserva, infine, la Regione che il divieto posto dall’art. 120, primo comma, Cost. dovrebbe essere interpretato congiuntamente all’art. 117, secondo e terzo comma, Cost. e ai vincoli derivanti dalla normativa europea, ex art. 117, primo comma, Cost., affinché la libera circolazione dei rifiuti speciali sia temperata dai principi di autosufficienza e prossimità di matrice euro-unitaria, recepiti dalla legislazione statale. Diversamente, essa si tramuterebbe «nell’incentivazione dell’importazione di rifiuti da luoghi di produzione lontani dall’impianto di conferimento», precludendo alle Regioni qualsiasi pianificazione ragionevole del territorio e qualsiasi programmazione della gestione dei rifiuti stessi.


Chiediamo agli organi regionali, preposti alla validazione del PRGR, di ribadire i concetti espressi nella suddetta memoria e di farli esprimere chiaramente nel Piano in oggetto.

Ricordiamo che recenti Sentenze (TAR SARDEGNA N.00706/2021 del 15/10/2021; Consiglio di Stato Sentenza n.5025 del 1°luglio 2021) hanno affermato l’applicabilità del principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi.

OSSERVAZIONI RELATIVE AL Vol III DEL PRGR 2021: PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Riferimento al PRGR 2021 (testo originale)

Volume terzo par. 3 Anagrafe dei siti da bonificare→figura 3 – Area catastale totale occupata da siti contaminati ripartita fra gli 8 Comuni sui quali sono presenti siti contaminati



Osservazioni

Si chiede per quale motivo non compare nell’elenco dei siti contaminati l’area industriale di Verrès, considerato che in passato è stata sede di un’industria chimica.

Si chiede se siano state fatte indagini nella suddetta area al fine di escludere la presenza di rifiuti pericolosi.

OSSERVAZIONI RELATIVE AL Vol IV DEL PRGR 2021: CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE

Riferimento al PRGR 2021 (testo originale)

Volume quarto aree non idonee par. 4.1. Siti non idonei tabella “Elementi generali comuni a tutti gli impianti e discariche ” colonna “Fattore escludente”

All'interno o in vicinanza (inferiore a 50 m) di fondi destinati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità	art. 21 D.Lgs. 228/2001
--	-------------------------

Osservazioni

Si chiede di illustrare dettagliatamente le valutazioni che sono state fatte per stabilire il limite di 50m.

Il riferimento al D.lgs è calzante. Peccato che le raccomandazioni contenute nell'articolo 21 (*Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità*) siano state "schernite" introducendo un limite di 50m, molto probabilmente caso unico in tutta Italia.

Il D.lgs 3 settembre 2020 n°121 prescrive che per ciascun sito di ubicazione delle discariche per rifiuti speciali non pericolosi debbano essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione a:

.....
.....

- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (Ce) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/Ue;

Ci si chiede quali siano state le "condizioni locali di accettabilità" che hanno determinato il limite di 50m.

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 24 febbraio 2011, n. 113 -

RIFIUTI - Discariche - Vigneti - Zone tipiche di produzione - Regione Friuli Venezia Giulia - Perimetro di salvaguardia - Divieto di localizzazione - Deroghe - Duplice modalità - Art. 7, c. 2 e 2-bis l.r. Friuli Venezia Giulia n. 13/98 - Interpretazione.

L'art. 7, commi 2 e 2-bis, della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 13/98 prevede, quale regola generale, il divieto (che non necessita di motivazione alcuna, essendo fondato su evidenti ragioni di sicurezza e di salvaguardia della produzione di vini pregiati) di localizzare discariche entro il raggio di **due chilometri** da dove insistono i vigneti

PRGR della provincia di Mantova (*RELAZIONE DI DETTAGLIO SULLO STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE GESTIONE RIFIUTI (PRGR) Aree idonee e non alla localizzazione degli Impianti*

PROVINCIA DI MANTOVA - RELAZIONE SEMPLIFICATA)

Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) e fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse	Disciplinari MIPAF: le aree sono rintracciabili sul geoportale
---	--	--

DISCARICHE IN VALDORCIA: IL NO DEL CONSORZIO DEL VINO ORCIA

9 gennaio 2021

Il Consorzio dei produttori di una delle Doc emergenti d'Italia interviene sulla ipotesi di progetto

I territori dei vini Toscani non possono diventare discariche. Il progetto di creare un deposito di rifiuti nell'area dove nascono vini DOC e DOCG è inaccettabile e offende chi ha lavorato per creare lavoro, sviluppo sociale, salvaguardia ambientale e su cui sono stati fatti investimenti importanti

Auspichiamo che i soci della Cave des Onze Communes di Aymavilles facciano sentire la loro voce nei riguardi della discarica di Pompod.

Riferimento al PRGR 2021 (testo originale)

Volume quarto aree non idonee par. 4.1. Siti non idonei tabella "Elementi generali comuni a tutti gli impianti e discariche" colonna "Fattore escludente"

Vicinanza all'edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) inferiore a 150 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse	PRG comunale
--	--------------

Osservazioni

Si chiede di illustrare dettagliatamente le valutazioni che sono state fatte per stabilire i limiti di 150m e 100m. Chiediamo a quali PRG comunali si faccia riferimento nella colonna "Norma di riferimento"

Si riporta a titolo esemplificativo un estratto del PRGR della provincia di Mantova (*RELAZIONE DI DETTAGLIO SULLO STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE GESTIONE RIFIUTI (PRGR) Aree idonee e non alla localizzazione degli Impianti*

1.1 Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

1.1.1.1 Competenze e definizioni, nuovi criteri proposti da Provincia di Mantova

TUTELA POPOLAZIONE

Per quanto riguarda la tutela della popolazione, in merito alle distanze minime degli ambiti residenziali, preso atto che per le discariche di rifiuti pericolosi è stata prevista una distanza di minima di 1.000 metri, si chiede (così come richiesto in fase di osservazioni di VAS del Programma Regionale Gestione Rifiuti PRGR) e ritiene corretto prevedere la medesima distanza anche per le nuove discariche (indipendentemente dalla loro classificazione) una distanza minima di 1.000 metri.

Si tratta di ordini di grandezza dieci volte superiori a quello contenuto nel PRGR in oggetto.

Chiediamo ai curatori del PRGR di illustrare dettagliatamente le motivazioni che li hanno indotti ad adottare i valori proposti.

Riferimento al PRGR 2021 (testo originale)

Volume quarto aree non idonee par. 4.1. Siti non idonei tabella “Elementi generali comuni a tutti gli impianti e discariche ” colonna “Fattore escludente”

PSFF-A e PSFF-B (nuove autorizzazioni),		PSFF – PAI
	PSFF-A e PSFF- B (rinnovi autorizzazioni e varianti sostanziali),	PSFF – PAI
fascia A, DF1 e F1 (nuove autorizzazioni)		Art. 35, 36 l.r. 11/1998 Cartografia ambiti inedificabili

PSFF :“Piano Stralcio delle Fasce Fluviali “ AdBPO

Osservazioni

“Cancellare “nuove autorizzazioni”. →inserire: “blocco del conferimento per tutte le discariche che ricadono nelle aree vincolate PSFF-A, PSFF-B, fascia A, DF1 e F1 e divieto di apertura di nuove discariche e/o impianti” Per i seguenti motivi:

1. Lo stabiliva il PRGR 2003 NELLA PARTE RELATIVA AI RIFIUTI SPECIALI

Parte_B (RIFIUTI SPECIALI), PARAGRAFO 8 (CRITERI GENERALI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE POTENZIALMENTE IDONEE PER L’UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI PREVISTI DAL PRESENTE PIANO, lettera e), TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ’

Si dice che:

Per quanto concerne le distanze degli impianti di cui trattasi dai corsi d’acqua ed il rispetto delle fasce fissate per le aree esondabili, si fa espresso riferimento al Piano stralcio delle fasce fluviali redatto dall’Autorità di bacino del Po, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 183/89 (Deliberazione n. 26/97, dell’11 dicembre 1997). Le aree individuate per l’ubicazione di discariche non dovrà essere compresa nelle fasce A o B di detto Piano. In merito invece alle aree in frana o erosione si fa presente che il Piano di assetto idrogeologico è in corso di predisposizione da parte del competente Assessorato regionale. **E’ comunque vietata l’individuazione di siti che risultino assoggettati a tali vincoli**

2. È stato disatteso interpretando in modo parziale la DGR 2939 del 10/10/2008 “modifiche alla Legge regionale 6/4/1998 n°11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta)” al paragrafo C.DISCIPLINA D’USO, sottoparagrafo C.1) Fascia A, capo 2) consente l’apertura di discariche in zone vincolate, in contrasto con il PRGR 2003; tuttavia la stessa 2939 **impone di verificare che l’eventuale apertura non peggiori la situazione idrogeologica del sito in oggetto**. Considerato che la discarica di Chalamy sarà fondamentale per convogliare l’eventuale colata detritica catastrofica, che diversamente si abbatterebbe sulla frazione Fabbrica di Champdepraz, viene meno il suddetto presupposto. È fondamentale acquisire lo studio di Bacino e le simulazioni idrauliche della colata detritica(IRPI, Università di Trento)

Riferimento al PRGR 2021 (testo originale)


Volume quarto aree non idonee par. 4.1. Siti non idonei tabella “Elementi generali comuni a tutti gli impianti e discariche ” colonna “Fattore escludente” □

Presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) residenziale a distanza pari o inferiore a 500 metri

Osservazioni

Si chiede di illustrare dettagliatamente le valutazioni che sono state fatte per stabilire il limite di 500m.

La scuola elementare in località Fabbrica nel comune di Champdepraz dista meno di 500m dalla discarica di Chalamy



Chiediamo, anche in questo caso, ai curatori del PRGR di illustrare dettagliatamente le motivazioni che li hanno indotti ad adottare il valore proposto.

CONCLUSIONI RELATIVE AI “CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE

Si ha l’impressione che i limiti proposti siano dettati dalla orografia della Valle e dalla localizzazione degli impianti esistenti piuttosto che da motivi di sicurezza e di salubrit .

DISCARICA CHALAMY

Rileviamo nella documentazione in oggetto che la localit  CHALAMY compare, associata a Pompiod, sempre nella stessa frase: *“Si segnala che le discariche di Pompiod, nel comune di Aymavilles e di Chalamy, nel comune di Issogne, non sono in esercizio alla data di redazione del Piano”*.

Ripetuta in totale quattro volte all’interno di tutta la documentazione. Gli autori del PRGR hanno ritenuto di non prendere in considerazione queste due realt .

Pare curioso che una discarica che pu  accogliere due milioni di metri cubi di rifiuti non venga considerata, per il semplice fatto che non   in esercizio.

Discarica per rifiuti speciali inerti	ISSIGNE	Mure (Chalamy)	Dimensione Green s.r.l.	Dimensione Green S.r.l	DGR n. 1381 del 03/10/2014	non ancora realizzata	032/10/2024	270.000 m ³	270.000 m ³
---------------------------------------	---------	----------------	-------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------	------------------------	------------------------

  stata autorizzata al punto quattro della DGR 1381 del 2014, dove si consente all’esercizio e alla gestione della discarica per rifiuti speciali inerti, per le tipologie di rifiuti riportate nelle tabelle allegate.   naturale che questo fatto non possa essere ignorato nel nuovo PRGR, anche se la conclusione dell’istruttoria richiede ancora la convocazione di una Conferenza dei Servizi.

Produzione regionale di rifiuti speciali non pericolosi conferibile nella discarica di Chalamy (dati 2018)

CER 10: Le 76.239 t/a (tab.7 VOL.2) di rifiuti provenienti da processi termici sono composte per il 98% dal CER 100207 (rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose). La quantit  che potrebbe essere conferita nella discarica ammonterebbe a circa **1524 t/a**

CER 16: Di 9.374 t/a (tab.7 VOL.2) potrebbero confluire nella discarica le seguenti quantit :

842.7t (CER 161104)

37.1t (CER 160120)

Totale **879.8t/a**

CER 17: La quantit  di rifiuti provenienti da attivit  di costruzione e demolizione avviati in discarica nel 2018 ammonta a (VOL2 tab.39 MUD) 30.588t/a. riconducibili in prevalenza ai seguenti CER: 170101-170504-170508-170904. La tab 26 VOL2 elenca tutte le discariche presenti in Valle. In totale sono 37 con una capacit  residua di **800.000mc**. Tutte autorizzate a ricevere i seguenti CER: 010413, 170101, 170102, 170103, 170202, 170504, 170904. Appare evidente che a Chalamy confluirebbe una quantit  marginale delle suddette 30.588 t/a. Ipotizziamo, in eccesso, che possano esservi recapitati il 20% del totale, circa **7000t/a**

CER 19: Le 33.353t/a (tab.7 VOL.2) sono composte in prevalenza dal percolato di discarica (CER 190703 23.582t/a). I fanghi di depurazione (CER 190805) sono pari a **4231 t/a** nel 2018 e rappresentano il 12.7% del totale. Si deve tener presente che, al paragrafo 10.4.1.4 “fanghi da impianti di depurazione di acque reflue” del Volume I del PRGR in oggetto, sono state ipotizzate *“strategie volte al recupero agronomico, da cui deriverebbe l’opportunit  di prevedere un eventuale trattamento in Valle d’Aosta”*. In sostanza si riutilizzerebbero i fanghi prodotti in Valle evitando il loro conferimento in discarica.

In totale Chalamy potrebbe accogliere ogni anno circa **10000 t** di rifiuti prodotti in Valle d’Aosta a fronte di una capacit  stimata in due milioni di mc, superiore di due volte la capacit  residua di tutte le discariche presenti sul territorio regionale.

Se la si volesse riempire con rifiuti autoctoni avrebbe una vita di circa **due secoli**.

CONSIDERAZIONI FINALI

L’art.5 del Decreto Legislativo n.36/2003, modificato dal D.Lgs 3 settembre 2020 n.121 con l’introduzione del comma 4-bis, dice che:

” A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell’articolo 16-bis (...)”

Appare evidente che senza un massiccio ricorso a rifiuti provenienti da fuori regione la discarica in oggetto rimarrebbe vuota. L’articolo di legge citato stabilisce anche la data entro la quale far affluire i rifiuti in discarica: 2030.

Lo scenario che potrebbe prefigurarsi è quello di vedere in meno di otto anni, affluire a Chalamy due milioni di mc di rifiuti extraregionali. Noi del Comitato “La Valle non è una discarica” non lo auspichiamo, convinti che la voragine potrebbe servire ad altro scopo (allegato 1).

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti rappresenta lo strumento di programmazione attraverso il quale la Regione Valle d’Aosta definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.

Sorge spontaneo domandarsi: Possono gli autori del PRGR ignorare la realtà di Chalamy, affermando che “non è in esercizio alla data di redazione del Piano”

Siamo convinti che non possano farlo.

La procedura autorizzativa ripartirà ed ha buone probabilità di avere esito positivo, dal punto di vista dei proprietari e del gestore della discarica, considerato lo sconcertante disinteresse del Consiglio regionale per la vicenda.

Ed allora gli autori del PRGR si attengano al tema affidatogli. Definiscano gli scenari che potrebbero scaturire dall’apertura della discarica. Illustrino gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione regionale al fine di evitare il massiccio afflusso di rifiuti extraregionali, anche alla luce delle recenti sentenze del TAR (TAR Sardegna sentenza 15/10/2021 n.706) e del Consiglio di Stato (sentenza n.5025 del 1°luglio 2021) riguardanti l’applicazione del Principio di Prossimità.

Non si limitino a richiamarlo (VOL II rifiuti speciali par. 6.1.4 Obiettivi di piano e principali azioni) in poche righe senza calarlo nel contesto regionale.

Oppure prendano atto che nulla si può e, soprattutto, nulla si vuol fare per impedire che a Chalamy arrivi il “mondo” di rifiuti. Mettano le Amministrazioni locali di fronte agli effetti devastanti per l’ambiente che causerà tale scelta. Propongano eventuali contromisure.

Se non sono in grado di farlo rinuncino all’incarico ricevuto.”

N.B.:

Allegato alle suddette osservazioni vi è un documento specifico relativo ad approfondimenti relativi al “sito discarica Chalamy” “....Questo documento è stato scritto in seguito all’accesso agli atti della Procura di Aosta, relativi all’esposto n.2020/000634 Mod.44, fatto dal sottoscritto in data 8/1/2021. Prende spunto sia dalla relazione geologica redatta dal geol. Gregori nel marzo del 2014 per conto di CAPE s.r.l., sia dalle considerazioni riguardanti la stessa, svolte dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta...”; il suddetto allegato è già stato visionato e trasmesso anche alla Struttura regionale competente il Piano;

SOCIETÀ CAPE S.R.L. DI ISSOGNE

“La Società CAPE S.r.l., con sede in Issogne (AO), Frazione Mure n. 12, P. IVA 01136100078, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Ing. Alberto Arditi, con l’assistenza dall’Avv. Riccardo Montanaro, avendo esaminato gli elaborati dell’ Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Valle d’Aosta, propone le seguenti osservazioni entro il termine di scadenza del 19 novembre 2021, indicato dalla pubblicazione degli elaborati sul sito della Regione.

La Società CAPE acquisiva nel 2011 la proprietà e la titolarità della discarica per rifiuti speciali inerti sita in Comune di Issogne, Località Chalamy, già di proprietà della Piemonte Costruzioni S.r.l., a seguito dell’asta giudiziaria relativa al fallimento di tale ultima società.

Con Deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 1381 del 3 ottobre 2014 veniva approvato il progetto di adeguamento tecnico della discarica ai sensi del D.lgs. 36/2003 e degli artt. 208 e 269 del D. lgs. 152/2006, con contestuale rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle opere, all’esercizio e gestione dell’impianto, intestata alla Società CAPE.

L’autorizzazione prevede che oltre ai rifiuti inerti strettamente intesi, nell’impianto possano essere smaltiti anche rifiuti speciali non pericolosi compatibili con le caratteristiche tecnologiche dell’impianto, conformemente alle specifiche tecniche previste dal D.M. Ambiente 27 settembre 2010.

La discarica è in corso di approntamento, sulla base dei provvedimenti amministrativi rilasciati dalla Regione.

La Società CAPE, mantenendo la proprietà dell’impianto, ha individuato nella Società Dimensione Green S.r.l., con sede in Segrate (MI), il soggetto cui affidare il completamento della realizzazione e il successivo esercizio dell’impianto, stipulando un contratto di affitto di ramo d’azienda.

Con Provvedimento del Dirigente regionale competente, n. 2872 in data 24 maggio 2019, veniva approvato il cambio di titolarità dell’autorizzazione in capo alla Dimensione Green S.r.l..

La Società CAPE, nella propria qualità di proprietaria dell’impianto di discarica in Comune di Issogne, ha esaminato gli elaborati pubblicati sul sito della Regione e relativi all’ Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Valle d’Aosta.

Nell’esame del “Volume II – Rifiuti speciali”, abbiamo riscontrato che la discarica di Issogne viene correttamente inserita tra gli impianti autorizzati e viene pure indicato che la stessa non ha ancora iniziato la propria attività (elenco di pag. 35-36).

Peraltro, dobbiamo rilevare una incomprensibile differenza rispetto agli altri impianti della medesima tipologia; infatti, risulta priva di contenuto la casella dell’elenco relativa ai codici CER autorizzati per l’impianto in questione.

Questa mancanza potrebbe essere frutto di un errore ovvero del numero particolarmente elevato di CER per i quali la discarica è autorizzata.

E' però evidente che questa mancata indicazione può indurre in errore chi consulti il Piano, inducendo a credere che vi siano incertezze sull'ambito autorizzato alla discarica CAPE di Issogne; incertezze che non vi sono, vista la piena vigenza delle autorizzazioni a sue tempo rilasciate e che indicavano con precisione i codici CER per i quali l'impianto è abilitato.

La piena vigenza delle autorizzazioni rilasciate a CAPE trova del resto conferma definitiva nella sentenza del TAR Valle d'Aosta n. 47 del 6 luglio 2021.

E noto alla Società scrivente che questa pubblicazione viene fatta nell'ambito e con le finalità della procedura di VAS. Ma la stessa può essere comunque l'occasione per porre rimedio a quello che, a nostro avviso, è una carenza del documento che può inficiare la correttezza e può danneggiare la Società.

Per tutte le suesposte considerazioni si formula pertanto la seguente osservazione:

si chiede che venga corretto e completato l'elenco di cui alle pagine 35-36 del "Volume II – Rifiuti speciali", con l'indicazione dei codici CER previsti nelle autorizzazioni rilasciate alla discarica di proprietà CAPE in Comune di Issogne".

PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA

“1. Premessa e descrizione sommaria del contesto

Il 9 settembre 2021 alla III Commissione consiliare permanente è stata presentata la bozza di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e successivamente è stato avviato il periodo di 60 giorni per la Valutazione Ambientale Strategica.

Con la presente nota il Gruppo Consigliare Regionale Progetto Civico Progressista propone una serie di osservazioni e indicazioni ai fini di chiarimento e approfondimento di alcuni temi di seguito esplicitati, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti speciali.

In termini preliminari e trasversali i documenti predisposti in bozza sono a nostro avviso privi di un elemento da ritenere essenziale e cioè le **Norme Tecniche di Attuazione**, che contengono le norme con cui si declinano i principi e indirizzi indicati nel Piano, ovvero una bozza di nuova Legge Regionale che abbia questi obiettivi.

Contestualmente alle seguenti osservazioni pertanto il nostro gruppo ha depositato una proposta di legge che cerca di colmare il vuoto normativo, aggiorna e fissa i principi contenuti nella proposta di legge n. 15 del 26 febbraio 2021, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale. Tale proposta di legge è ritenuta necessaria per definire il quadro normativo, come peraltro esplicitato chiaramente da parte dell'ufficio legislativo della Regione nella seduta della III commissione consiliare del 12 luglio 2021 che ha ritenuto "rischioso andare a definire il Piano Rifiuti senza avere lo strumento legislativo a monte, perché ciò presuppone che, comunque, questo strumento di pianificazione dal punto di vista della gestione dei rifiuti potrebbe avere una valenza poi limitata nel tempo..." (dal verbale di Commissione).

Per la gestione dei rifiuti speciali, su cui abbiamo concentrato maggiormente la nostra attenzione, le NTA dovrebbero prevedere le seguenti disposizioni:

1. Per i rifiuti speciali Il Piano assume:

a. il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE non modificata in questa parte dalla successiva direttiva 2018/851/UE;

b. il principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

2. Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e, in attuazione del principio di cui al comma 1, assicura un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione;

3. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto a quello stimato dal Piano;

4. Al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e nel rispetto del loro prioritario trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali non pericolosi in coerenza con i fabbisogni previsti nel Piano. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti negli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico è di norma autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati;

5. Si ritiene necessario esplicitare una articolata disciplina dei controlli sia per le varie discariche sia per gli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non: si concorda infatti sulla necessità di recuperare piuttosto che smaltire, ma si tratta di attività che prevedono operazioni potenzialmente pericolose per la salute e i controlli devono essere accurati e puntuali.

6. Tutti i criteri individuati nel seguito si applicano nelle fasi di pianificazione, progettazione e nei procedimenti autorizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti avviati successivamente alla data di adozione del Piano. Le autorizzazioni vigenti degli impianti esistenti rimangono valide fino al rinnovo o fino alla presentazione di varianti sostanziali; in ogni caso previa trasmissione di una relazione circa la conformità al d.lgs. 121/2020 alla struttura competente, che dovrà valutare tale documentazione. In occasione della presentazione di un'istanza di rinnovo o modifica dell'autorizzazione di una variante sostanziale, le autorizzazioni saranno riesaminate anche alla luce dei nuovi criteri approvati;

7. Occorre inoltre prevedere una disciplina più aggiornata relativamente ai tributi per il conferimento dei rifiuti in discarica.

2. Osservazioni e chiarimenti per Rifiuti Speciali (RS)

a. In termini generali si ritiene necessario integrare e/o implementare il Piano per i seguenti aspetti.

- **Dati di produzione RS.** Occorre una maggiore chiarezza per distinguere i dati MUD da quelli ISPRA e assumere elementi oggettivi per definire in modo univoco il quantitativo su cui impostare le valutazioni e dare indirizzi per la gestione dei flussi.

A questo riguardo si ritiene, in via cautelativa, che i dati ISPRA consentano una valutazione più corretta rispetto ai fabbisogni impiantistici.

- Relativamente alle azioni indicate per la **prevenzione della produzione RS** si ritiene necessario esplicitare con maggiore dettaglio gli interventi con particolare riguardo alla valorizzazione dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis e il recupero di EoW ex art. 184-

ter del d.lgs. 152/06 e smi. I sottoprodotti erano citati già nella direttiva n. 442 del 1975 e sono il principale strumento della Circular economy.

- Sempre in termini di **azioni per la prevenzione della produzione di RS** e il loro recupero, il Piano deve fornire indicazioni operative, anche di prospettiva a medio periodo, in applicazione dei principi dettati dal d.lgs. 116/20 che fissa obiettivi di recupero precisi da raggiungere anche nell'arco temporale del piano stesso.

Relativamente alla gestione di **rifiuti speciali inerti da D&C** e simili si condivide la necessità di chiudere, ovvero portare rapidamente ad esaurimento le numerose piccole discariche di livello comunale e locale valutando nel contempo la centralizzazione delle attività di recupero per la produzione di aggregati riciclati (EoW) a fianco di una discarica di appoggio. Da approfondire in questo senso il tema della logistica e delle aree più adeguate per questo obiettivo, tenendo conto delle necessità diversificate del territorio regionale. Nel Piano si individua in modo assai vago la possibilità di avere una discarica per inerti per ogni vallata laterale, ma sicuramente Valtourneche e Valgrisenche non avranno le stesse necessità

- L'aggiornamento del Piano deve, in generale, necessariamente tenere in maggiore considerazione le indicazioni contenute nei recenti decreti emanati dallo Stato italiano in attuazione delle **direttive comunitarie in materia di economia circolare** con particolare riguardo alle previsioni del d.lgs. n. 116/2020 e d.lgs. n. 120/2020.

- Relativamente alle **discariche per rifiuti speciali inerti e discariche per rifiuti speciali non pericolosi** occorre indicare accuratamente e tenere in considerazione, per le tipologie di rifiuti ammessi, le differenze così come previsto dal d.lgs. n. 121/2020. In questo contesto da rimarcare la necessità di una gestione separata fra rifiuti inerti da D&C e simili e Rifiuti speciali non pericolosi di origine produttiva anche in considerazione della eliminazione, nel d.lgs. 121/2020, della previsione di cui al comma 4 dell'art.1 del DM 27.09.2010.

È condivisa l'ipotesi di **centralizzare il trattamento anaerobico dei fanghi** depurazione con altre biomasse organiche e verde a cui si deve necessariamente aggiungere la FORSU per cui è inderogabile uno sviluppo della raccolta differenziata sia con metodi puntuali (PaP almeno presso le UND - attività di ristorazione e commerciali di beni alimentari -) ovvero stradale per le Utenze Domestiche (UD). Si produce biogas/biometano e compost di qualità per l'agricoltura.

- Riguardo le previsioni per la **gestione dei rifiuti di cemento-amianto** da bonifiche coperture si ritiene necessario indicare la destinazione ad esempio un Centro di deposito centralizzato e poi la destinazione extraregione visti i quantitativi limitati.

Anche in questo caso occorrono valutazioni di carattere logistico rispetto al bacino da servire e ai quantitativi da gestire.

b. **In termini più specifici e di dettaglio** nel seguito si fa riferimento all'elaborato sui rifiuti speciali e si indicano puntualmente alcuni aspetti da chiarire ovvero approfondire.

- **A pag. 7** nella Premessa si ritiene opportuno un **richiamo alla entrata in vigore del d.lgs. 116/20** che ha modificato la definizione di RSU dal 1° gennaio 2021 e fa presupporre una diminuzione di RSU e un incremento di RSNP (gli attuali RS assimilati) che il servizio pubblico potrà gestire ovvero lasciare alla gestione privata e al libero mercato. A livello quantitativo non sono da attendere rilevanti incrementi per cui le valutazioni che seguono sono basate sulla produzione attuale di RS senza considerare la nuova classificazione.

- **A Pag. 7** nella Premessa, al penultimo capoverso sulle autorizzazioni di nuovi impianti, del rinnovo di autorizzazioni esistenti e di varianti sostanziali, si propone di aggiungere:

"Per le discariche in caso di nuovi impianti e nuovi lotti si deve fare riferimento alle indicazioni del d.lgs. 121/20" così come si propone inoltre di inserire la seguente formulazione:

"per i rinnovi e le varianti di impianti esistenti viene richiesta ai gestori una verifica di conformità rispetto alla nuova norma con particolare riguardo ai CER ammessi e alle procedure e criteri gestionali innovati".

- **Al Cap. 2.2** - Produzione di rifiuti speciali – ed in altre parti si fa più volte riferimento a **due differenti fonti informative**:

- Dati Ispra provenienti dal Catasto Nazionale Rifiuti;

- Dati MUD estratti da Arpa per le annualità 2015 – 2018.

Il tema va approfondito tenuto conto che i dati differiscono in maniera rilevante (uno il doppio dell'altro) e ai fini pianificatori i dati ISPRA sono da ritenere più attendibili.

Stesso problema al capitolo successivo circa le modalità di gestione dei rifiuti speciali.

Al Cap. 2.4.2.2 si fa riferimento a due tipologie di discariche per inerti poi se ne esplicita una sola

- **Al Cap. 2.4.2.3** dopo la frase "Si segnala che al momento della stesura del Piano le discariche di Pompod, nel comune di Aymavilles, e la discarica di Chalamy, nel comune di Issogne non sono in esercizio"

si ritiene di dover integrare con il seguente testo:

Ai fini della valutazione dei flussi destinati e destinabili a queste due discariche è da mettere in rilievo che nelle discariche per rifiuti inerti possono essere smaltiti secondo la normativa vigente una serie di rifiuti (in ogni caso speciali da D&C) senza caratterizzazione analitica e altri rifiuti speciali purché abbiano precise caratteristiche in termini di eluato al test di cessione (cioè potere inquinante rispetto al percolato), come da tab. 2, 3, 4 art. 5 DM 27/9/2010 ripreso senza importanti modifiche dal recente D.lgs. 121/20.

Nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere smaltiti (oltre alle frazioni residue dal trattamento di RSU) rifiuti speciali purché abbiano precise caratteristiche in termini di eluato al test di cessione.

Oltre a ciò la norma concedeva (d.lgs. 36/03 e DM 27/9/2010 art. 10) e mantiene, anche con il d.lgs. 121/20, la possibilità di DEROGHE ai criteri di ammissibilità per parametri in base ad una analisi di rischio da eseguire per verificare la "tenuta" del fondo discarica rispetto alla possibilità di contaminare le falde acquifere con il percolato. In buona sostanza, al netto delle quantità conferite,

- **i rifiuti inerti da D&C e altri lavori edili o stradali non producono percolato se non per effetto delle piogge**

- **i rifiuti speciali NP (ammessi sia alle discariche per inerti che alle discariche per rifiuti non pericolosi) producono percolato (che viene valutato sulla base del test di cessione).**

I limiti sul test di cessione fra rifiuti ammessi alle discariche per inerti e rifiuti ammessi a discariche per speciali non pericolosi sono ovviamente diversi (i primi più bassi). Eventuale valutazione di deroghe può dunque essere ammissibile

esclusivamente nel rispetto assoluto dei test di cessione, e in ogni caso di norma non concesse in itinere, ma da stabilire al momento del rilascio della autorizzazione stessa, previo parere favorevole della conferenza dei servizi.

In questo contesto è da rimarcare la necessità di una gestione separata fra rifiuti inerti D&C e simili e Rifiuti speciali non pericolosi di origine produttiva anche in considerazione della eliminazione, nel d.lgs. 121/2020, della previsione di cui al comma 4 dell'art.1 del DM 27.09.2010.

- **Al Cap. 2.4.2.4** punto B dopo il 2° capoverso aggiungere:

Ai fini della pianificazione e del soddisfacimento dei fabbisogni non sono in ogni caso da trascurare le due discariche di proprietà e gestione privata di Pompod e Chalamy che integrano il quadro degli impianti al servizio di un fabbisogno quantitativamente inferiore in particolare per alcuni flussi.

La prima seppure autorizzata è al momento sequestrata causa il rilievo di non ottemperanza alle prescrizioni e, nel frattempo, l'autorizzazione è temporalmente scaduta e eventualmente, qualora richiesto dai gestori, da sottoporre a procedura di rinnovo, dopo la conclusione del procedimento che ha portato alla sospensione dell'attività e comunque dopo l'approvazione del piano stesso. In sede di rinnovo dell'autorizzazione potranno essere valutati gli elementi di conformità al d.lgs. 121/20 e una oculata valutazione dei flussi rispetto al principio di prossimità e ai fabbisogni del tessuto produttivo locale.

La discarica di Chalamy invece, seppure autorizzata fin dal 2014 per il 1° lotto, non è ancora stata realizzata e, di conseguenza, a oltre 7 anni di distanza dovrà essere valutata la congruenza con i fabbisogni per il territorio regionale, seppure salvaguardando la libertà di circolazione dei rifiuti speciali.

- **Al Cap. 2.4.3** il primo capoverso non si ritiene esattamente coerente con le previsioni della norma in quanto in materia di RS la pianificazione regionale deve verificare se la disponibilità impiantistica è sufficiente e adeguata per RS prodotti. In questo senso le valutazioni effettuate risultano perlomeno sommarie pur considerando che la produzione di RSP è alquanto esigua e non giustifica la necessità di una impiantistica dedicata potendo fare riferimento a impianti di area "vasta" nelle regioni limitrofe. Per gli speciali non pericolosi è da valutare un potenziale rilevante surplus di disponibilità in discariche, a parte il fabbisogno specifico per i flussi provenienti dalle Acciaierie di Cogne. Tutte le altre tipologie risultano in quantità esigua e a questo fine è condivisa la previsione per cui non si giustifica la realizzazione di un impianto di trattamento dedicato. Tuttavia in alcuni casi, alcuni flussi di rifiuto potrebbero essere gestiti in sinergia con alcuni flussi di rifiuto urbano, in un percorso virtuoso volto a soddisfare il principio di prossimità, come potrebbe avvenire per i fanghi di depurazione e per il verde prodotto in agricoltura.

Da ribadire altresì che rispetto ai flussi di rifiuti prodotti e gestiti e le autorizzazioni delle discariche di Pompod e Chalamy sarà necessaria una valutazione delle tipologie di EER ammessi.

Rispetto alla entrata in vigore del d.lgs. 121/2020 (settembre 2020) è altresì da valutare l'opportunità di una verifica di conformità (in particolare delle discariche per RS) seppure non espressamente prescritta dalla norma. Ciò in considerazione delle variazioni introdotte con il nuovo d.lgs. e rispetto al fatto che una di queste discariche, seppure autorizzata dal 2014, non è ancora stata realizzata.

- **Al Cap. 3.1.4** relativamente ai fanghi di depurazione, presenti seppure in quantità non rilevante, è condivisa e va rafforzata l'ipotesi di un trattamento anaerobico centralizzato insieme con altre frazioni organiche e biomasse oltre alla FORSU per cui dovrà essere necessariamente implementata la raccolta differenziata. Il processo consente di ricorrere sempre meno a conferimenti extraregione per i fanghi (a costi non adeguati) e di produrre biogas/biometano oltre a compost recuperabile in agricoltura.

Per quanto riguarda i rifiuti inerti da D&C e i rifiuti a base cemento-amianto già si detto nelle osservazioni di carattere generale.

In particolare è da ritenere indifferibile la graduale saturazione e chiusura delle piccole discariche comunali per macerie e simili e la contestuale valutazione per realizzare un centro di "valenza regionale" per il recupero di tali rifiuti producendo Aggregati Riciclati EoW.

3. Valutazioni su criteri per la individuazione di aree idonee e non idonee per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti

Innanzitutto i criteri e principi per la individuazione delle aree non idonee andrebbero ripresi nelle NTA e andrebbe altresì esplicitata la seguente norma di salvaguardia come principio generale:

Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano si richiede la trasmissione di una relazione di conformità al d.lgs 121/2020, come previsto anche al punto 6 delle Premesse.

Per gli impianti non ancora in esercizio ovvero ancora da realizzare sarà in ogni caso da verificare la coerenza e conformità con le previsioni del Piano e con le norme nel frattempo entrate in vigore.

Nella disamina delle norme applicabili non è citato, né assunto a riferimento, il nuovo **Allegato 1 al d.lgs. 121/2020** per le caratteristiche costruttive e, soprattutto, la ubicazione/localizzazione delle discariche.

Rispetto alle previsioni del d.lgs. 36/03 con la nuova direttiva comunitaria direttiva 2018/851/UE e il d.lgs. 121/20 di recepimento alcuni aspetti sono stati modificati e quindi le nuove discariche e i nuovi lotti devono rispettare questi vincoli.

Si ritiene perlomeno singolare e non adeguatamente esplicitata la motivazione della suddivisione (4.1 aree non idonee per RSU e 4.2 aree non idonee per RS) fra impianti per RSU e impianti per RS considerando che i vincoli di non idoneità delle aree dovrebbero essere analoghi.

La stessa considerazione vale per le aree idonee (ovvero "adatte") per impianti RSU e impianti RS.

Ad ogni buon conto si allega uno specifico documento che contiene una serie di valutazioni e osservazioni alle previsioni di Piano per la individuazione delle aree idonee e non idonee.

ALLEGATO

Al capitolo 4.1 tra gli elementi generali comuni a tutti gli impianti si rilevano tra i fattori escludenti le aree naturali protette che andrebbero integrate però anche da **"aree contigue e di rispetto"**.

Le aree boschive dovrebbero essere incluse tra i fattori "escludenti" e non di attenzione, su di esse insiste infatti il vincolo di tutela paesaggistica di cui al d.lgs. n. 42/04.

Non si riscontra il riferimento con livello prescrittivo "escludente" per aree ad "alta esposizione panoramica" che dovrebbe essere previsto per tutte le tipologie di impianto; ci sembra importante per la tutela dell'immagine della Regione.

Il fattore di attenzione previsto per “siti in fascia di rispetto di 20 m da corsi d’acqua torrenti e fiumi”, dovrebbe essere integrato prevedendo 100 mt come distanza, e da “laghi” a distanza di 200 mt. Inoltre tale fattore deve diventare escludente ed essere condizionato da autorizzazione paesaggistica, specificando che per distanza si deve intendere dal limite esterno di sponda (d.lgs. n.42/04 art.142 lett.c);

Tra gli elementi generali comuni a tutti gli impianti viene indicato come fattore escludente la vicinanza all’edificato urbano zona A-B-C e F per distanze di 200 mt e 0-100 mt per le case sparse. In riferimento alle abitazioni “sparse”, si ritiene che il dimezzamento delle distanze debba valere solo per quelle disabitate; dove tali abitazioni siano invece oggetto di residenza stabile di una o più persone, devono valere le stesse regole degli edificati urbani, soprattutto tenuto conto della particolare situazione valdostana dove i nuclei sparsi abitati da un numero ridotto di persone sono numerosi e costituiscono una situazione di non eccezionalità.

Si ritiene sia opportuno inserire una più puntuale differenziazione legata alla tipologia dei vari impianti da concessionare. A tale riguardo si propone di modificare tali distanze minime in:

- 400 mt per impianti di capacità complessiva superiore a 10 t/giorno
- 400 mt per tutti gli impianti che si vanno ad aggiungere a impianti già esistenti
- 400 mt per discariche di rifiuti non pericolosi putrescibili
- 400 mt per discariche di rifiuti pericolosi
- 400 mt per impianti di trattamento biologico che comprendano compostaggio e digestione anaerobica e impianti di trattamento reflui e/o fanghi.

Il fattore di attenzione previsto per prossimità (100 mt) ad aree naturali protette, in osservazione del fatto che viene riconosciuto loro un valore estetico, culturale e pregio ambientale, dovrebbe assumere valore prescrittivo escludente e nella fase di attuazione degli interventi dovrebbe vincolarli alle risultanze dei piani di gestione in fase di attuazione e alle risultanze dei piani di gestione dei siti natura 2000, una volta approvati.

Qualsiasi tipo di impianto comprendente areali in presenza di beni storici, artistici o archeologici o paleontologici (art.10, 11, 54 e 136 comma 1 lettere a e b D.lgs. 42/04) dovrebbe assumere valore prescrittivo “escludente”.

Il fattore di attenzione previsto per “zone umide e prossimità zone umide” dovrebbe essere integrato da “acquiferi di rilevante interesse regionale”;

Il fattore escludente per aree di pregio agricolo o vitivinicolo viene indicato pari ad una distanza di 100 mt. Riteniamo che tutti i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità dovrebbero prevedere un grado di vincolo con divieto assoluto per realizzazione di qualsiasi tipo di impianto gestione rifiuti e una area di rispetto di almeno 500 m.

Per le discariche di rifiuti urbani, pur essendo indicate tra i fattori escludenti le “aree classificate come beni paesaggistici” sarebbe opportuno indicare in modo più’ dettagliato le aree boscate, gli usi civici, i corridoi ecologici e cavità naturali o con particolare valenza ecologica, i geositi, ecc. modificando anche gli articoli di riferimento legislativo.

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento e/o recupero di speciali pericolosi e non, che effettuano solamente operazioni R13 e/o D15, non si condivide che vengano, mediante deroga, trasformati tutti i fattori da escludenti in fattori di attenzione.

Per gli impianti che effettuano qualsiasi operazione di recupero per rifiuti speciali pericolosi, si ritiene debbano essere applicati fattori generali escludenti e di attenzione, e non solo opinabili fattori specifici.

Si sottolinea infine che il grado di vincolo indicato nel piano rifiuti dovrebbe essere applicato a tutte le tipologie di impianto in caso di richieste di ampliamenti, e non come indicato in premessa al volume quarto per sole “varianti sostanziali”.

Compagnia Valdostana Acque (CVA):

“La realizzazione di invasi idroelettrici comporta inevitabilmente una modifica al trasporto solido dei corsi d’acqua; in corrispondenza dei medesimi il rallentamento del flusso ha come conseguenza la sedimentazione delle particelle in sospensione.

Per tale motivo, al fine di salvaguardare il volume di invaso ed evitare erosioni sulle opere di impianto e sui macchinari, periodicamente è necessario procedere alla rimozione dei sedimenti depositati.

A ciò si aggiunge il fatto che, in alcuni casi, i bacini di CVA sono utilizzati anche a livello turistico, emblematici i casi di Brusson e Ussin; per tale motivo la rimozione dei sedimenti, fatta dalla società per esigenze connesse alla produzione, trova una convergenza con interessi di natura turistica e ricettiva propri del territorio; è evidente, infatti, che la mancata pulizia dei bacini comporterebbe una diversa percezione e, di conseguenza, una diversa fruizione dei luoghi stessi.

In considerazione dei volumi degli invasi e delle caratteristiche dei bacini imbriferi sottesi, CVA ha da tempo redatto un proprio piano temporale di rimozione dei sedimenti che si basa su dati di natura storico-statistica.

Il materiale presente all’interno del bacino è considerato un rifiuto speciale (fanghi di dragaggio, codice CER 17 05 06). Per tale motivo la gestione deve avvenire nel rispetto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Testo Unico Ambientale”.

Il piano regionale dei rifiuti, soggetto alla procedura di VAS, tiene in considerazione tali esigenze e nell’ambito dei rifiuti speciali dedica una parte specifica ai materiali di dragaggio (rifiuto on codice CER 17 05 06). Si evidenzia la rilevanza di tale flusso per la realtà regionale in relazione proprio alle routinarie necessità di pulizia e sfangamento dei bacini idroelettrici e per le modalità di gestione di tali rifiuti, alle modalità di recupero ed ai requisiti necessari affinché detti materiali cessino di essere rifiuti, rimanda all’art. 184-quater del d.lgs 152/06.

Il piano con l’obiettivo 2 – Favorire il riciclaggio ovvero il recupero di materia, si pone l’intento di attuare misure volte ad individuare flussi attualmente inviati a smaltimento che potrebbero essere destinati ad operazioni di recupero. In tale parte viene espressamente citato il caso dei fanghi da dragaggio da recuperarsi in luoghi prossimi ai centri di produzione.

Infine nel documento dedicato all’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, viene precisato che i criteri per la definizione di aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti non si applicano ad impianti destinati a specifiche operazioni di recupero, quali ad esempio quelle relative ai fanghi da dragaggio, inquadrate in cantieri temporanei di durata limitata nel tempo.

Quanto sopra esposto consente di esprimere un giudizio positivo sul piano proposto in relazione alle esigenze dell’azienda sul tema.

L'azienda osserva che la volontà di creare, sul tema specifico dei fanghi di dragaggio, un percorso virtuoso che consenta il riutilizzo in prossimità dei bacini risulta, nel rispetto dei limiti normativi, da perseguire perché in piena coerenza con le politiche di incentivo alla green economy e alla promozione dell'economia circolare che la società CVA persegue in tutti gli ambiti della propria attività.”;

Ambiente Diritti Uguaglianza Valle d'Aosta (ADU)

“Di seguito si elencano le osservazioni all'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Valle d'Aosta in riferimento alla fase di evidenza pubblica della procedura di VAS ai sensi dell'art. 11 e seguenti della l.r. 12/2009

VOLUME 1 RIFIUTI URBANI

PREMESSA

L'aggiornamento del piano, come dice la parola stessa, aggiorna quello del 2015, a sua volta aggiornamento della prima legge risalente al 2007. Nel 2015 si doveva tenere conto del referendum del 2012 e della delibera di Consiglio Regionale del 2014 nr. 667 che impegnava la redazione del piano secondo la strategia Rifiuti Zero. L'aggiornamento del 2015 risultò deficitario nel raggiungimento della strategia, come ognuno può constatare e quello attuale non fa che riprendere, in gran parte, quanto non raggiunto dal 2015 ad oggi. Ci si domanda, dunque, quale probabilità ci sia di raggiungere gli obiettivi non centrati per così tanto tempo.

Infine, tutto l'aggiornamento è poco chiaro su ciò che è obbligatorio fare e quali sono le indicazioni, molto poco utile per arrivare ai risultati importanti che si aspettano da quasi un decennio.

DURATA DISCARICA

A pag 215 si precisa che nella durata del piano non sono previste nuove discariche. L'unica parte della discarica utilizzabile è il IV lotto dove non si può conferire materiale non stabilizzato, la durata residua viene data in poco più di 10 anni (pag 255), sulla base di calcoli volumetrici e sul generico obiettivo di ridurre i rifiuti da conferire? Come? Gli scenari previsti nel piano (inerziale, medio, spinto) prevedono comunque quantità ingenti da stivare nel IV lotto, ci si augura genericamente di attuare il piano 3, che prevede comunque circa 30.000t, molto molto lontani dagli obiettivi di Rifiuti Zero del 2014 e comunque da nessuna parte sono previsti obiettivi intermedi di utilizzo della discarica. Non prevedere, quindi, nel lungo periodo, ulteriori siti, è imprudente.

SPAZZAMENTO STRADE

Lo spazzamento strade è un tema molto importante, nel piano si dice poco o niente, nelle tabelle dei tre scenari (pag 222-226-228) a fronte di circa 230t/annue previste si ipotizza 0% di recupero/trattamento, quindi seguendo pedissequamente la normativa nazionale, mentre trattato sarebbe una risorsa

CAPITOLO 11 - (PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI PIANO)

La critica a questo capitolo, di importanza fondamentale nel piano, è nuovamente rivolta alla genericità dello stesso; con tutta la casistica, l'esperienza presente sia locale sia generale ci si aspettavano delle prescrizioni più cogenti su cosa fare, quando e come e quali pratiche invece abbandonare definitivamente

RIORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI

Nel 2015 la riorganizzazione prevedeva di accorpate i subAto per scendere da 9 a 5. L'aggiornamento attuale di scendere a 3. I 5 non sono attualmente ancora ben definiti, 4 di essi andranno in appalto nei prossimi due anni, 1 (Aosta) è andata in gara nel 2019 ma ancora non è stata assegnata. Dei 4 subAto si prevede che due vadano in concessione, come è possibile riorganizzarli a 3? E' poi noto che ogni subAto abbia sistemi di raccolta differenti: porta a porta, seminterrati, raccolta stradale; è evidente da anni che un ambito territoriale così piccolo debba avere un unico Ato che definisca a sua volta modalità di raccolta differenziate a seconda della tipologia (area urbana, a bassa densità abitativa, fondo valle, alta montagna ecc...).

PROPOSTE TARIFFARIE

Pag 275. Viene auspicata premialità per gestore che vada oltre le soglie minime di RD. Non è molto chiaro il concetto di che si vuole inserire, ma la premialità per il gestore deve essere unicamente rivolta a migliorare la qualità della RD, non genericamente rispetto ai “quantitativi minimi”. Non può una prescrizione così importante essere così poco chiara.

In più punti si parla del tanto atteso passaggio da tassa a tariffa, la cosiddetta Tariffa puntuale, pago per quanto indifferenziato produco, di nuovo, essa viene sviscerata, considerata come punto importante, corredata di esempi ma poi viene solo consigliata, forse perchè i SubAto stanno ancora aspettando le tariffe 2020?

PROPOSTE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Pag 284. Per migliorare gli introiti da RD presso i consorzi, il piano propone di raccogliere separatamente l'alluminio (attualmente le lattine sonoraccolte con il multimateriale). In paragrafi precedenti si auspica la riduzione dei “giri” di raccolta per svariati motivi ambientali, tra i quali la riduzione dell'inquinamento, che senso ha introdurre un ulteriore flusso, da solo? (oltre all'aumento dei costi?)

Pag.295 Sistemi di raccolta on demand per zone a bassissima densità abitativa. Per come sono descritti comportano aumenti dei costi a fronte di non si capisce bene cosa. In questo caso sarebbe opportuno copiare da altre zone con simile dispersione abitativa piuttosto che inventare.

CONCLUSIONI Volume 1

Il referendum che indicò la strada da percorrere per la gestione dei rifiuti risale a 9 anni fa, un tempo più che congruo per portare la Regione VDA all'eccellenza, questa revisione del piano del 2015 quali probabilità ha di essere realizzata?

Allo scenario 3 avremmo potuto benissimo esserci ora, dopo 9 anni dal referendum, invece il piano ripropone come nuovi molti obiettivi già oggetto della revisione del 2015 e poco più. Il cambio di rotta profondo andrà comunque compiuto, più passa il tempo, più sarà tardi

VOLUME 2

RIFIUTI SPECIALI

Valgono anche per il volume 2 quasi tutte le premesse di cui al volume 1.

La mancanza di visione e progettazione hanno portato negli anni a situazioni dove è intervenuta la magistratura e/o ha richiesto la mobilitazione della popolazione residente. L'inerzia legislativa sui rifiuti speciali comporta costi ambientali, sociali, economici, enormi.

La partecipazione dei cittadini è fattore fondamentale, il piano deve tenerne conto molto di più, sia attraverso comitati, associazioni sia attraverso il reperimento di figure tecniche di controllo nominate dagli stessi

Il legislatore deve essere preciso, puntuale e rapido.

Anche tale parte di piano è appunto generica, per esempio nell'escludere i siti non idonei a ospitare rifiuti speciali. Altre regioni italiane, dettagliando in maniera molto più puntuale si sono messe al riparo da danni futuri.”;

Associazione VALLE VIRTUOSA:

“Premessa

Per evidenziare il fatto che le indicazioni contenute nella revisione del 2015 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (la prima edizione risale alla Legge regionale 31/2007) sono state in gran parte disattese, Valle Virtuosa ha deciso di presentare le proprie osservazioni alla presente revisione del PRGR a fianco di quelle fatta nel 2015 in collaborazione con il Comitato “Si può Fare”.

Nota: Il Comitato “Si può Fare”, nacque a marzo del 2014 su iniziativa di Valle Virtuosa per spingere l'Amministrazione Regionale ad attuare una gestione dei rifiuti basata sulla raccolta differenziata e sul riciclo in alternativa all'impiego del pirogassificatore bocciato dal referendum del 2012. Il Comitato “Si può Fare” era composto da tutti i comitati, le associazioni, i movimenti ed i partiti che si erano aggregati nel Comitato del SI in occasione della campagna referendaria. L'obiettivo del Comitato “Si può Fare” era quello di unire le forze per spingere la Regione ad uscire dall'ingiustificato immobilismo in cui si era rifugiata in seguito alla sconfitta referendaria.

OSSERVAZIONI 2015	OSSERVAZIONI 2021
<p>Redigere un Piano di Gestione dei Rifiuti che tenga conto delle linee votate all'unanimità dal Consiglio Regionale della Valle d'Aosta con la deliberazione n.667/XIV il 30 luglio 2014 è un problema tecnico che in altre parti d'Italia è stato risolto con successo ottenendo anche un risparmio per i cittadini. Non c'è nulla da inventare, è tutto già scritto e sperimentato, basta copiare quanto fatto con successo in tante parti d'Italia dove si applicano i dieci passi della strategia Rifiuti Zero che, per altro, gli estensori del Nuovo PRGR e l'Amministrazione Regionale dicono di voler perseguire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Separare i rifiuti alla fonte (sotto il lavandino); 2. Adottare la raccolta domiciliare (porta a porta) in tutti i centri abitativi che si trovano sulle maggiori vie di comunicazione lasciando la raccolta stradale, in forma marginale, solamente nelle zone più disperse ed isolate; 3. Introdurre la raccolta differenziata dell'organico in tutto il territorio regionale incentivando il compostaggio della frazione organica in loco; 4. Ottimizzare la raccolta differenziata per facilitare il riciclaggio dei materiali; 5. Creare dei centri zonali per riparazione e riuso degli oggetti dismessi 6. Promuovere iniziative volte ad ottenere la riduzione dei rifiuti; 7. Adottare tariffe basate sulla effettiva quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza; 8. Costruire una Fabbrica dei Materiali (regionale) che, sottoponendo i rifiuti indifferenziati a trattamenti a freddo, riduca al minimo gli scarti da smaltire in discarica e gli impatti ambientali; 	<p>Commento generale ancora attuale dopo 6 anni di applicazione del PRGR 2015.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Passo applicabile solo parzialmente perché la raccolta dell'organico non è ancora disponibile in tutta la regione;</i> 2. <i>Passo applicato marginalmente. Il porta a porta è stato di fatto disincentivato dall'applicazione di tariffe di smaltimento molto basse che favoriscono la raccolta stradale, per questo ancora molto diffusa;</i> 3. <i>Passo attuato solo in modo incompleto e marginale;</i> 4. <i>Passo attuato solo in parte perché i sistemi di raccolta stradale non ottimizzano la qualità dei materiali differenziati;</i> 5. <i>Passo non attuato. A tutt'oggi, in Valle d'Aosta, non è stato creato alcun Centro del riuso, neppure quello preannunciato da tempo dal Comune di Aosta;</i> 6. <i>Passo attuato solo marginalmente con iniziative sporadiche ed inadeguate, che non hanno interrotto la crescita dei rifiuti prodotti;</i> 7. <i>Passo attuato solo marginalmente. La tariffa puntuale è utilizzata solo dall'Unité Gran Combin (vedi pag.95 del volume I);</i> 8. <i>Passo attuato solo parzialmente perché si è costruito un impianto TMB (non ancora entrato in funzione) non ottimizzato per ridurre al minimo il ricorso allo smaltimento in discarica;</i>

<p>9. Creare un Centro di Ricerca annesso alla Fabbrica dei Materiali per studiare come eliminare gli scarti coinvolgendo, se necessario, l'industria per indurla a rivedere i processi di produzione dei prodotti non riciclabili;</p> <p>10. Creare una discarica a norma di legge che resti in servizio per il tempo strettamente necessario a raggiungere Rifiuti Zero.</p>	<p>9. <i>Passo totalmente disatteso. Non solo manca un centro di ricerca ma è anche carente il monitoraggio del rispetto delle indicazioni del PRGR del 2015;</i></p> <p>10. <i>Passo mai attuato. La discarica non è stata gestita a norma perché vi si continuano a smaltire rifiuti indifferenziati non trattati.</i></p>
<p>Gli ostacoli che in Valle d'Aosta impediscono l'integrale applicazione della strategia Rifiuti Zero, sono di natura politica:</p> <p>1. voler mantenere il monopolio che il Gestore della discarica di Brissogne ha sullo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e sulla valorizzazione di quelli differenziati. Monopolio che oltre a garantire i guadagni di Valeco a scapito degli utenti, impedisce di attuare qualsiasi seria politica di penalità o di premialità nei confronti dei subATO;</p> <p>2. lasciare che i 9 subAto in cui è stato suddiviso il territorio regionale, decidano in modo sordinato le modalità ed i tempi per l'introduzione della raccolta domiciliare;</p> <p>3. imporre la realizzazione dell'impianto di selezione in un'area inadeguata all'interno del centro di Brissogne</p>	<p>Osservazioni ancora attuali e valide per il periodo 2021- 2026</p> <p>1. <i>Nella sostanza nulla è cambiato nonostante l'avvicendamento del gestore. La società Valeco partecipata dalla regione al 20% è stata sostituita dalla società totalmente privata ENVAL che, in base ad un appalto in project financing, gestirà fino al 2036 il centro di Brissogne;</i></p> <p>2. <i>Nella sostanza nulla è cambiato, anche se formalmente i subATO sono stati ridotti a 5, le modalità di raccolta sono rimaste 9 (vedi Capitolo 4 del Volume I);</i></p> <p>3. <i>Osservazione ancora valida. L'impianto TMB appena inaugurato è già tecnologicamente superato e i ristretti spazi lasciati liberi rendono difficoltosi gli adeguamenti suggeriti dagli estensori del nuovo PRGR (vedi il paragrafo 10.0.4 del Volume I).</i></p>
<p>Osservazioni di carattere gestionale Il Comitato Si Può Fare chiede che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti venga modificato nei seguenti punti</p>	<p>Osservazioni di carattere gestionale <i>Modifiche proposte da Valle Virtuosa al PRGR 2021 -2026.</i></p>
<p>1. Individuare un nuovo modello organizzativo e societario che consenta di sviluppare condizioni commerciali favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PRGR. Lo suggerisce il buonsenso e lo conferma l'esperienza pratica, affinché un sistema di gestione dei rifiuti funzioni "correttamente" bisogna che gli interessi economici e commerciali di chi si occupa di raccolta e selezione siano chiaramente distinti da quelli di chi si occupa di smaltimento Solo in questo caso, infatti, si può instaurare un circolo virtuoso che induca chi si occupa di raccolta (le Autorità d'ambito dei subATO) a massimizzare la qualità e la quantità dei rifiuti differenziati, per accrescere i ricavi derivanti dalla loro valorizzazione (conferimento al CONAI o vendita al libero mercato delle materie prime seconde), e a ridurre, di conseguenza, al minimo i rifiuti indifferenziati, per contenere i costi di smaltimento. Attualmente tutto questo in Valle d'Aosta non può avvenire. La Legge Regionale 63/1987 assegnando ad un solo soggetto (la società Valeco, partecipata al 20% dalla Amministrazione Regionale) la gestione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati e la valorizzazione di quelli differenziati ha creato un monopolio ed un conflitto di interessi che hanno impedito un "corretto" sviluppo della raccolta differenziata che da anni è bloccata sotto i limiti minimi imposti dalla legge (siamo fermi da anni al 46% mentre avremmo dovuto arrivare al 65% entro il 2012). Per garantire un costante afflusso di rifiuti "tal quale" la Regione, che in accordo con Valeco stabilisce le tariffe, ha tenuto bassa quella dello smaltimento dell'indifferenziato scaricando parte dei costi della discarica sulle tariffe di conferimento dei materiali differenziati.</p>	<p>Osservazione ancora valida per il PRGR 2021-2026. <i>La situazione non è migliorata anzi, se possibile, è ulteriormente peggiorata perché si è passati da una società partecipata (Valeco) ad una completamente privata (ENVAL).</i> Il monopolio di fatto di cui ENVAL gode, le consentirà di adottare le tariffe di smaltimento e di conferimento più adatte a garantire i propri guadagni. <i>È facile capire che, indipendentemente dalle indicazioni contenute nei PRGR, le tariffe imposte ai subATO dal Gestore del centro di Brissogne influenzano la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in Valle d'Aosta. Una costante storica della politica tariffaria valdostana è stata quella di tenere bassi i costi dello smaltimento per rendere poco appetibile il passaggio al porta a porta. Ciò ha favorito la diffusione delle raccolte stradali con seminterrati che, contrariamente a quanto auspicato dai PRGR, hanno determinato un aumento della produzione di rifiuti di scarsissima qualità. L'unica novità di un certo rilievo è che l'attuale revisione del PRGR prevede esplicitamente che le tariffe da applicare ai subATO debbano essere modulate in modo da tener conto della qualità dei materiali differenziati effettivamente conferiti. Visti i precedenti, però, siamo abbastanza scettici sulla volontà di ENVAL di applicare con rigore il principio "chi più inquina più paga". Ciò richiederebbe l'esecuzione sistematica di approfonditi e credibili controlli merceologici sui rifiuti in ingresso, mantenendo separate le filiere dei rifiuti di qualità (provenienti dalla raccolta domiciliare), da quelle derivanti dai rifiuti di scarsa qualità (provenienti dalle raccolte stradali). Le ridotte dimensioni degli spazi a disposizione dei</i></p>

<p>La distorsione è tale che per conferire una tonnellata di plastica si pagano 126,30 €, mentre per smaltire una tonnellata di tal quale se ne pagano 86,91 € (vedi deliberazione della Giunta Regionale n. 1827 del 19 dicembre 2014). Le tariffe di conferimento dei rifiuti differenziati inoltre, essendo basate solo sul tipo e non sulla qualità dei materiali, non premiano i subATO che, grazie alla raccolta domiciliare, conferiscono prodotti di buona qualità.</p> <p>Con tariffe di questo tipo è evidente che i subATO non hanno mai avuto alcun interesse ad abbandonare le raccolte stradali per migliorare la quantità e la qualità dei rifiuti differenziati.</p> <p>Per le ragioni sopraesposte riteniamo che la modifica della L. R. 63/87 e la conseguente cessazione dell'appalto capestro stipulato con Valeco non siano più rinviabili.</p>	<p><i>nuovi impianti di selezione, infatti, renderanno estremamente difficile mantenere separate le filiere.</i></p> <p><i>Il nostro timore è che, come accadeva in passato, i rifiuti pregiati provenienti dalle raccolte porta a porta finiranno per essere mescolati con quelli scadenti provenienti dalle raccolte stradali, deprezzando tutti i materiali differenziati ed incrementando la quantità degli scarti che finiranno in discarica.</i></p> <p><i>Per il gestore privato di Brissogne, infatti, lo spazio ancora disponibile in discarica non è una risorsa da preservare con cura ma una opportunità da sfruttare.</i></p> <p><i>L'emergenza derivante dall'esaurimento delle discariche, purtroppo, rappresenta spesso per i gestori privati un'opportunità per imporre alla comunità soluzioni poco 'ragionate' e pericolose per l'ambiente. Facciamo notare che ci sono voluti più di otto anni per realizzare l'impianto TMB di Brissogne per trattare i rifiuti indifferenziati, come richiesto dalla circolare del Ministro Orlando nel 2013.</i></p> <p><i>La stima di 10 anni di vita residua della discarica, vista la rapidità con cui la si sta riempiendo, ci pare davvero sovrastimata.</i></p>
<p>2. Definire, all'interno di ciascun subATO, le zone in cui verrà attivata la raccolta domiciliare.</p> <p>Al fine di evitare che i subATO sprechino risorse per la realizzazione di raccoglitori seminterrati in aree in cui è opportuno fare il porta a porta, il Nuovo PRGR deve stabilire i confini delle zone in cui verrà attivata la raccolta domiciliare.</p>	<p><i>Osservazione valida anche per l'attuale revisione del PRGR</i></p> <p><i>Anche l'attuale revisione del PRGR resta sul vago auspicando l'adozione della raccolta domiciliare per la maggior parte delle utenze senza fissare dei criteri e dei tempi vincolanti per i subATO per adeguarsi alle direttive del piano.</i></p> <p><i>Per l'esperienza pregressa, infatti, in assenza di chiare e vincolanti indicazioni operative, ciascuna Autorità d'Ambito (unione di 2 o più Unités des Communes) si sentirà autorizzata a disattendere le indicazioni del PRGR 2021 sulla necessità di adottare ovunque possibile la raccolta domiciliare</i></p>
<p>3. Chiarire che il mantenimento della raccolta stradale nelle zone assegnate a quella domiciliare è permesso solo in via transitoria.</p> <p>Nelle zone in cui la raccolta stradale si effettua con cassonetti mobili, l'introduzione della raccolta domiciliare dovrà avvenire in occasione del prossimo rinnovo degli appalti.</p> <p>Dove la raccolta stradale si effettua con raccoglitori seminterrati l'introduzione della raccolta domiciliare dovrà avvenire non appena il sistema si dimostrerà inadeguato a rispettare i livelli minimi di differenziazione e di effettivo riciclo stabiliti dalla legge.</p>	<p><i>Osservazione valida anche per l'attuale versione del PRGR</i></p> <p><i>La revisione del PRGR del 2015 aveva come obiettivo primario il raggiungimento del limite di legge del 65% di Raccolta Differenziata. All'epoca il perseguimento di una elevata qualità dei materiali differenziati fu percepita come un elemento di secondaria importanza.</i></p> <p><i>Così, contrariamente alle indicazioni del PRGR, tra gli amministratori comunali si era diffusa l'idea che, a causa della morfologia del territorio valdostano, la raccolta porta a porta sarebbe stata inutilmente più costosa della raccolta stradale.</i></p> <p><i>In effetti, visto che all'interno del centro di Brissogne si applicavano tariffe che non premiavano la qualità e i materiali provenienti dal porta a porta venivano mischiati con quelli provenienti dalla raccolta stradale, in assenza di adeguati compensi, sarebbe stato poco conveniente investire nella raccolta domiciliare.</i></p> <p><i>Dovendo, in prospettiva, passare alla tariffa puntuale, molti amministratori decisero di investire sui seminterrati che avrebbero potuto in seguito essere dotati di dispositivi idonei a identificare gli utenti e la quantità di indifferenziato da essi conferito.</i></p> <p><i>La costruzione e l'istallazione dei seminterrati ha costretto i comuni a chiedere dei mutui le cui rate, come stabilito dalla legge, sono state inserite nelle bollette pagate dagli utenti del servizio.</i></p> <p><i>Passare al porta a porta, come richiede l'attuale aggiornamento del PRGR, per raggiungere i livelli di effettivo riciclaggio imposti dalla normativa, comporterebbe un ulteriore aggravio delle tariffe, che induce i sindaci a mantenere in funzione la raccolta con i seminterrati.</i></p> <p><i>A questo punto la Regione, in qualità di Autorità d'ATO, dovrebbe imporre alle Autorità d'ambito Subordinate (Unités des Communes) il passaggio in tempi certi alla raccolta domiciliare.</i></p>

	<p><i>Un modo per limitare i danni potrebbe essere quello di adottare temporaneamente la raccolta domiciliare solo per il secco indifferenziato e per l'organico, lasciando i seminterrati per la raccolta stradale di vetro, carta, cartone e imballaggi leggeri.</i></p> <p><i>Questa scelta transitoria consentirebbe di identificare le utenze evitando ulteriori spese per l'acquisto di calotte intelligenti, di intercettare una maggior quantità di organico di buona qualità e di diradare i passaggi di svuotamento dei seminterrati dedicati alla raccolta di materiali non putrescibili</i></p>
<p>4. Favorire l'aggregazione dei subATO attorno al modello più efficiente.</p> <p>Come accennato in precedenza il territorio regionale è stato suddiviso in 9 subATO che coincidono con i territori delle 8 Comunità Montane e con il Comune di Aosta. Le Autorità d'Ambito, a cui è demandato il compito di gestire la raccolta dei rifiuti all'interno dei subATO, sino all'approvazione della Legge Regionale 6/2014 erano le 8 Comunità Montane ed il Comune di Aosta.</p> <p>Con l'introduzione della Legge Regionale 6/2014, il compito di Autorità d'Ambito è passato a 8 "Unités des Communes" (costituite dai Comuni delle rispettive ex Comunità Montane) e dal Comune di Aosta. Entro cinque anni le Unités dovranno obbligatoriamente associarsi, mediante convenzione, in agglomerati comprendenti almeno due Unités. Per ragioni che è facile comprendere per contenere i costi di gestione e razionalizzare il servizio di raccolta dei rifiuti, viste le ridotte dimensioni territoriali e l'esiguo numero di abitanti della Valle d'Aosta, gli estensori del nuovo PRGR auspicano l'aggregazione dei subATO in modo da ridurre il numero. Le ipotesi analizzate per valutare i possibili risparmi sono due: la prima prevede la riduzione del numero dei subATO da 9 a 5; la seconda l'aggregazione di tutti i subATO in un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intera regione.</p> <p>Il Comitato SI Può Fare ritiene che l'obiettivo che si deve perseguire sia quello di arrivare ad un'unica Autorità d'Ambito. Il processo di unificazione, però, non può avvenire a tavolino prima che le Unités des Communes abbiano armonizzato i propri sistemi di raccolta e tariffazione sulla base dei primi 7 passi previsti dalla strategia Rifiuti Zero (punti di competenza di chi organizza la raccolta dei rifiuti):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Separazione dei rifiuti alla fonte (sotto il lavandino); 2. Raccolta domiciliare (Porta a Porta); 3. Compostaggio della frazione organica preferibilmente in loco; 4. Ottimizzare la raccolta differenziata per facilitare il riciclaggio dei materiali; 5. Centri Zonali per riparazione e riuso e degli oggetti dismessi; 6. Iniziative di riduzione dei rifiuti; 7. Tariffe basate sulla effettiva quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza; <p>L'unificazione di subATO dotati di raccolta domiciliare e tariffa puntuale (basata sulla effettiva quantità di rifiuti indifferenziati prodotti) con altri che hanno scelto di mantenere la raccolta stradale con tariffa parametrica (basata sui metri quadrati delle abitazioni), impedendo di misurare le differenze di prestazione dei due sistemi, renderebbe di fatto impossibile instaurare un circolo virtuoso che premi chi più si impegna per contenere i costi e gli impatti ambientali.</p> <p>Il processo di unificazione deve prevedere una fase in cui i subATO vengono messi in concorrenza tra loro, in modo da evidenziare quello che ottiene i risultati migliori (maggiori percentuali di differenziazione e di riciclo, minori costi e tariffe più basse): questo costituirà il modello verso cui saranno naturalmente indotti a convergere tutti gli altri.</p>	<p>Osservazione valida anche per l'attuale revisione del PRGR</p> <p><i>Il PRGR in esame è ancora più penalizzante del precedente perché anziché prevedere per il 2026 il passaggio ad un unico subATO, ipotizza di passare da 5 a 3 subATO (Bassa, Media ed Alta Valle). La scusa adottata è quella di lasciare spazio all'autonomia delle Unités. Si tratta di una scelta che non farà altro che ostacolare la creazione di un sistema di gestione efficiente ed efficace per le seguenti ragioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>il passaggio da 9 a 5 subATO, non è stato ancora completamente perfezionato, perché la fusione è avvenuta senza che i sistemi di gestione delle Unités des Communes fossero stati preventivamente armonizzati. La fusione si è dimostrata perciò estremamente complicata e caotica sia dal punto di vista amministrativo che da quello operativo. Passare da 5 a 3 subATO non farà altro che reiterare le difficoltà e i disservizi già sperimentati;</i> • <i>I subATO godono di una autonomia costosa, inutile e fittizia perché sono tutti comunque obbligati per legge a conferire i propri rifiuti al Centro Regionale di Brissogne alle condizioni e alle tariffe stabilite dal monopolista ENVAL;</i> • <i>La mancanza di una gestione, non diciamo centralizzata, ma almeno coordinata della raccolta dei rifiuti permetterà all'Amministrazione Regionale e a ENVAL di scaricare sulle Unités des Communes e sugli utenti la responsabilità del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano. Verosimilmente se la qualità della raccolta differenziata non migliorerà, le tariffe di conferimento dovranno essere aumentate e gli obiettivi di piano non potranno essere raggiunti.</i> • <i>I disservizi creati della fittizia autonomia delle Unités serviranno a favorire la produzione di una elevata quantità di rifiuti di scarsa qualità che contribuiranno ad accelerare l'esaurimento della discarica e i guadagni di ENVAL.</i> <p><i>La nostra preoccupazione è che in assenza di un tangibile impegno delle istituzioni l'attuale aggiornamento del PRGR, analogamente a quanto è avvenuto con il precedente, non produrrà alcun miglioramento nella gestione dei rifiuti valdostani.</i></p>

<p>Solo in questo modo l'aggregazione evolverà verso soluzioni omogenee ed efficienti che tendono a Rifiuti Zero.</p>	
<p>5. Evitare inutili spostamenti dei rifiuti. L'obiettivo di fondo del Nuovo PRGR dovrebbe essere quello di ottimizzare la gestione dei rifiuti in modo da ridurre al minimo gli impatti ambientali e le spese a carico degli utenti. Secondo tale logica, i materiali differenziati (carta e cartone, vetro, organico nella fase 1 e 2 e multimateriale nella fase 1) che vengono valorizzati fuori regione dovrebbero essere inviati ai centri di riciclo per la strada più breve. E' assurdo dal punto di vista economico ed ambientale (spese ed inquinamento connessi con trasporti inutili) far passare dal centro di Brissogne frazioni che ivi non subiscono alcuna lavorazione (organico e vetro) o quelle il cui trattamento si limita alla semplice pressatura (carta, cartone e multimateriale). Sul territorio regionale sono già presenti 6 aree di raggruppamento (Valtournenche, Ayas, Brusson --al momento non utilizzata-, Montjovet, Hone e Gressoney Saint-Jean - attualmente in fase di avvio-) dotate di presse compatte che "potrebbero essere configurate come punti di diretto avvio dei containers verso gli impianti finali di destinazione extra-regionale, per l'ottimizzazione dei trasporti dei rifiuti dalle aree periferiche poste a maggiore distanza dal centro regionale di trattamento RU ed assimilati di Brissogne (rif. pag. 102 Volume I)". Tutte le aree di raggruppamento, fungendo anche da centri comunali di conferimento, sono dotate di tutti i requisiti tecnico-normativi per accogliere i rifiuti in transito. Il Centro di Brissogne può essere ragionevolmente utilizzato come area di raggruppamento (a prezzi adeguati) per i rifiuti provenienti dall'Alta Valle.</p>	<p>Osservazione valida anche per l'attuale revisione del PRGR. <i>Speriamo che la proposta di avviare fuori Regione per la via più breve i materiali che non subiscono alcun trattamento nel Centro di Brissogne venga recepita dall'attuale versione del PRGR.</i> <i>Questo passo sarebbe molto importante perché i subATO, evitando l'intermediazione di ENVAL, avrebbero un riscontro immediato della qualità dei materiali raccolti con i seguenti effetti positivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Si potrebbero ottimizzare i percorsi riducendo in modo significativo l'inquinamento e le spese di trasporto;</i> • <i>Non passando da Brissogne, ove per la scarsità di spazio disponibile perdura la difficoltà di mantenere separate le filiere, i materiali raccolti manterrebbero le caratteristiche originarie e i subATO che praticano la raccolta porta a porta verrebbero ricompensati dal CONAI con corrispettivi più elevati;</i> • <i>Se, come è logico aspettarsi, il conferimento diretto produrrà delle ricadute positive, i Comuni di Aosta e di Sarre, che fanno il porta a porta, per evitare che le loro filiere di qualità siano contaminate con rifiuti provenienti dalla raccolta stradale, saranno spinti ad evitare il passaggio dei propri materiali differenziati da Brissogne;</i> • <i>La ricaduta positiva della auspicabile razionalizzazione della movimentazione dei rifiuti sarà il naturale mantenimento delle filiere che a sua volta renderà possibile applicare il principio "chi inquina paga", da troppo tempo disatteso in Valle d'Aosta; A</i> • <i>Alla fine, come è giusto che sia, passeranno da Brissogne solo i materiali di scarsa qualità derivanti dalle raccolte stradali, che potranno essere effettivamente valorizzati dal trattamento di selezione fatto dall'impianto locale.</i> • <i>ENVAL per evitare di perdere una significativa parte dei rifiuti differenziati che attualmente passano da Brissogne, sarà indotta a praticare delle tariffe più consone ai servizi effettivamente forniti all'interno del centro di Brissogne.</i> • <i>Il mancato transito di una parte dei rifiuti da Brissogne libererebbe degli spazi nel Centro Regionale e renderebbe possibile la riorganizzazione e/o l'ampliamento degli impianti esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti per trattare il FORSU, il verde ed i fanghi dei depuratori valdostani, che attualmente vengono portati fuori regione con un notevole dispendio di risorse.</i> • <i>Il decentramento sul territorio delle operazioni di deposito temporaneo e preparazione alla spedizione di materiali differenziati di qualità accettabile per il CONAI non si risolverebbe in un danno economico per ENVAL, che potrebbe concentrare la propria attività sui trattamenti tecnicamente più complessi e remunerativi. Ciò si dimostrerebbe molto utile anche per la Regione che potrebbe chiudere il ciclo di alcune filiere in Valle d'Aosta, creando al contempo nuovi posti di lavoro.</i>
<p>6. Dare una interpretazione univoca e certa della normativa. Dal 6 agosto 2013 la discarica di Brissogne non è più a norma di legge. In tale data infatti è stata emessa la "Circolare Orlando" che ha decretato l'annullamento della proroga che consentiva lo smaltimento in discarica di rifiuti "tal quale", in contrasto con quanto stabilito dal D.L 36/2003. Nonostante da allora la discarica non sia a norma, il 20/12/2013 è stata rinnovata l'AIA di Valeco per la durata di 6 anni, dopo 5 proroghe, senza che si fosse dimostrato che i rifiuti conferiti avessero caratteristiche tali da permettere l'elusione dell'obbligo del pretrattamento.</p>	<p>Osservazione in parte valida anche per l'attuale versione del PRGR <i>La discarica di Brissogne, fino a quando non entrerà in funzione l'impianto per il trattamento dei rifiuti indifferenziati, continua a violare la legge, smaltendo l'indifferenziato tal quale in modo improprio, anche se in più occasioni tutti gli Assessori all'Ambiente che si sono succeduti in questi anni, hanno asserito che tutto era in regola.</i> <i>Che i rifiuti indifferenziati sino ad ora smaltiti in discarica contengano una percentuale di frazione organica ben al di sopra dei limiti di legge è reso evidente dalla necessità di una continua captazione di percolato. Questo accade perché nei</i></p>

<p>Il Nuovo PRGR deve indicare in modo chiaro ed inequivocabile se sia ammesso o meno conferire rifiuti non trattati nella discarica di Brissogne (rif. pag. 114 del Volume I, paragrafo in cui si parla di interpretazione della legge 36/2003). Gli estensori del Piano in qualità di esperti qualificati non possono esimersi dal dirimere detto punto ed i funzionari regionali che elaboreranno la VAS non possono approvare un PRGR che preveda attività che “potrebbero essere contro la legge”.</p>	<p><i>subATO dove si adotta la raccolta stradale, la raccolta dell'umido è effettuata in modo molto approssimativo e gran parte dei rifiuti organici finisce nell'indifferenziato. Ciò premesso Valle Virtuosa auspica che l'impianto TMB di Brissogne entri rapidamente in funzione consentendo a RAVA e ad ENVAL di rispettare una legge disattesa da più di 8 anni. A causa dei ritardi accumulati nella messa in funzione dell'impianto di trattamento la vita della discarica è stata gravemente ridotta.</i></p> <p><i>Sorvolando la discarica, che sorge a ridosso dell'aeroporto, ci si può fare un'idea qualitativa del danno prodotto. Attualmente il IV Lotto, che avrebbe dovuto essere conservato per accogliere esclusivamente rifiuti pretrattati, ha già perso all'incirca il 50 % della propria volumetria originaria.</i></p> <p><i>Valle Virtuosa auspica che questo dato allarmante serva da stimolo all'Amministrazione regionale per controllare che gli obbiettivi del nuovo PRGR vengano rapidamente raggiunti e possibilmente superati.</i></p>
<p>7. Rivedere il posizionamento degli impianti che la Regione impone di costruire a Brissogne.</p> <p>La scelta di posizionare tutti gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati all'interno del Centro di Brissogne presenta una serie di problemi. Alcuni sono legati al fatto che il Centro e l'annessa discarica si trovano in un'area inadatta dal punto di vista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • geologico – il centro sorge a ridosso del fiume in una zona soggetta ad erosione ed inondazione; • igienico – la discarica è situata sopra la falda acquifera e si trova al centro di una zona densamente abitata; <p>paesaggistico – il centro fa bella vista di sé nel bel mezzo della valle principale all'ingresso Est dell'autostrada (un “bel” biglietto da visita per i turisti);</p> <ul style="list-style-type: none"> • aeronautico – la discarica è così alta e vicina alla pista che, oltre a costituire un ostacolo ai velivoli in circuito, in caso di vento, genera una pericolosa turbolenza che rende insicuri atterraggi e decolli. Gli uccelli che la frequentano in cerca di cibo costituiscono un ulteriore pericolo per i velivoli in fase di decollo e di atterraggio; • economico – i miasmi che emette danneggiano il turismo e deprezzano le proprietà immobiliari dei comuni limitrofi. <p>Altri problemi di carattere logistico nascono dal fatto che l'area su cui sorge il Centro ha una estensione insufficiente ad accogliere i nuovi impianti di selezione e trattamento e a permettere contemporaneamente una adeguata ulteriore espansione della discarica (IV lotto).</p> <p>Le uniche zone ancora libere sono:</p> <p>uno spiazzo di 24.000 m2 posto all'estremità ovest, dove dovrebbero sorgere tutti i capannoni del nuovo impianto di selezione e trattamento che, a detta degli stessi tecnici che hanno redatto il Piano, è inadeguato a contenere una vera e propria Fabbrica dei Materiali in grado di trattare tutti i tipi di rifiuti (indifferenziato, multimateriale e organico);</p> <p>l'area dedicata al IV lotto della discarica, posta all'estremità est, destinata ad accogliere i rifiuti che saranno trattati nel nuovo impianto. La volumetria del IV lotto è così limitata che la discarica sarà esaurita prima che gli impianti siano ammortizzati.</p> <p>Secondo i calcoli fatti dagli estensori del piano la vita della discarica passerà dai 7,3 anni previsti per i conferimenti attuali ai 9,7 anni adottando la Fase 2 dello Scenario prescelto (vedi tabella 4.3.5 della Sintesi del Rapporto Ambientale). Poiché nella migliore delle ipotesi gli impianti saranno pronti solo a partire dal 2018 resteranno solo 6, 7 anni (tenendo conto che i termini sopra riportati partono da 01/01/2015) per ammortizzare gli impianti.</p>	<p>Osservazione in parte valida anche per l'attuale versione del PRGR.</p> <p><i>La fondatezza di questa osservazione è dimostrata dal fatto che l'attuale revisione del PRGR auspica degli interventi per trasformare l'impianto TMB appena inaugurato (nato già vecchio) in una Fabbrica dei Materiali in grado di minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica degli scarti. Il nuovo PRGR auspica anche che ENVAL e la Regione implementino gli impianti in modo da poter trattare anche rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata (FORSU), verde e ramaglie, congiuntamente ai fanghi prodotti dai depuratori degli scarichi urbani che attualmente vengono avviati fuori regione con crescenti elevati costi di trasporto e trattamento (pag.247 e 249 del Volume I).</i></p> <p><i>Gli estensori del piano suggeriscono la realizzazione di un impianto anaerobico che oltre a produrre bio-metano produca anche digestato da utilizzare per fare del compost di qualità.</i></p>

Alla luce di queste considerazioni sarebbe opportuno studiare una soluzione più economica, efficiente e flessibile, in grado di rispondere meglio alle future esigenze.

Perché non puntare ad utilizzare alcuni dei molti capannoni lasciati liberi da industrie dismesse che si trovano allo sbocco della Valle d'Aosta sulla Pianura, dove devono necessariamente passare tutti i rifiuti differenziati per essere portati nei centri di riciclo del Piemonte o della Lombardia?

L'utilizzo di capannoni già esistenti oltre a consentire la disponibilità di spazi adeguati, eliminando la necessità di eseguire nuove opere murarie, consentirebbe di risparmiare sia sui tempi che sui costi di realizzazione di una "vera" Fabbrica dei Materiali.

Gli scarti delle lavorazioni della Fabbrica dei Materiali (rifiuti non riciclabili) si ridurrebbero in breve a quantità marginali, per trasportare le quali si potranno utilizzare i camion vuoti che devono tornare in Alta Valle. Con il passare del tempo i vantaggi della

Fabbrica dei Materiali posizionata in Bassa Valle saranno sempre più evidenti perché, quando la discarica di Brissogne sarà esaurita, una nuova discarica non potrà essere realizzata che in bassa valle.

La Fabbrica dei Materiali, essendo posta aridosso del confine con il Piemonte, potrebbe anche attrarre materiali da trattare dai Comuni del Canavese, creando ulteriori possibilità di impiego in una zona attualmente depressa e, d'altro canto, il compost prodotto avrebbe facile collocazione nelle zone agricole della vicina pianura.

La gestione della Fabbrica dei Materiali dovrebbe essere affidata ad un Consorzio composto da tutti i subATO e/o Comuni che decideranno di utilizzarla sul modello di quanto si fa nel Consorzio TVtre di Treviso.

8. Inserire tra i parametri da monitorare le tariffe pagate dagli utenti.

Il Nuovo PRGR non prevede il monitoraggio delle tariffe pagate dagli utenti (rif. Paragrafo 10.5 del Volume I).

Il Comitato SI Può Fare ritiene che tale mancanza rappresenti una grave lacuna.

Premesso che, per legge, tutte le spese sostenute per la gestione dei rifiuti devono essere coperte con gli introiti derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti, è evidente che, a parità di servizio, minori sono le tariffe maggiore è l'efficienza del sistema.

Dall'analisi dei sistemi più virtuosi si è constatato che, contrariamente a quanto sarebbe logico aspettarsi, all'aumentare della qualità del servizio reso (maggiori percentuali di differenziazione, maggiori percentuali di effettivo riciclo, minore quantità di rifiuti indifferenziati prodotti) l'efficienza del sistema aumenta e le tariffe calano.

Le tariffe sono quindi un parametro sintetico e chiaro che consente di capire se i soldi degli utenti sono spesi bene (per gestire correttamente i rifiuti contenendo i danni ambientali) oppure male.

Per poter valutare, in termini relativi ed assoluti, gli effetti che l'applicazione del Nuovo PRGR avrà sulle tariffe, il Comitato SI Può Fare chiede di utilizzare un grafico che metta a confronto, anno per anno, i valori medi registrati nei subATO con quello medio nazionale, con quello medio del consorzio TVtre (benchmark) e con l'andamento dell'indice ISTAT.

La Valutazione Strategica Ambientale non può accettare un PRGR che, oltre a preoccuparsi di monitorare i parametri che consentono di valutare il raggiungimento dei limiti di legge, non tenga nella dovuta considerazione le tariffe pagate dagli utenti, che rappresentano il parametro fondamentale per valutare l'efficienza del sistema.

Osservazione valida in parte anche per l'attuale versione del PRGR.

Ci spiace constatare che anche nel PRGR 2021- 2026 le tariffe pagate dagli utenti non sono state inserite tra i parametri da monitorare.

Riteniamo si tratti di un grave errore perché l'efficienza del sistema è strettamente legata all'entità della tariffa pagata dagli utenti.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, infatti, i sistemi di gestione che raggiungono i più alti livelli di RD, di effettivo riciclo e di riduzione della produzione pro capite di rifiuti, sono quelli con le tariffe più basse.

A parità di qualità del servizio offerto, le tariffe pagate dai valdostani dovrebbero essere paragonabili a quella praticate in altre regioni con caratteristiche simili alla nostra. Se questo non avverrà dovremo analizzare il nostro sistema per individuare gli aspetti su cui intervenire per renderlo all'altezza delle migliori pratiche.

Per le sopraesposte ragioni chiediamo che le tariffe pagate dagli utenti siano inserite tra i parametri da monitorare.

Riteniamo importante inserire tra i parametri da monitorare su base annua anche lo spazio residuo disponibile in discarica. Un calo di spazio disponibile superiore alle previsioni significherebbe che le misure adottate per contenere la produzione di rifiuti dovrebbero essere potenziate.

Un ulteriore vantaggio del monitoraggio dello spazio residuo in discarica sarebbe quello di poter pianificare con i dovuti margini temporali gli interventi necessari, evitando di generare deprecabili e dannose situazioni di emergenza.

<p>9. Promuovere il trattamento in loco dei rifiuti organici nei centri più isolati e a bassa densità abitativa.</p> <p>Al fine di evitare i costi e l'inquinamento derivanti dal frequente spostamento di piccole quantità di rifiuti organici a grande distanza, si ritiene fondamentale far sì che la sostanza organica prodotta nelle zone più isolate (quelle nelle quali non si ritiene possibile fare la raccolta domiciliare) sia trattata in loco. A tal fine si devono prevedere adeguati sgravi di tariffa per gli utenti che fanno il compostaggio domestico, per gli altri si dovrà predisporre la realizzazione di piccoli impianti per il compostaggio collettivo di prossimità.</p>	<p>Osservazione valida in parte anche per l'attuale versione del PRGR.</p> <p><i>Nell'attuale revisione del PRGR si afferma che la corretta gestione del flusso dei rifiuti organici è uno degli elementi fondamentali per raggiungere i parametri di legge.</i></p> <p><i>Il nuovo PRGR suggerisce di incentivare il compostaggio domestico e/o di comunità a Km 0 anche in zone facilmente raggiungibili, per ridurre i costi e l'inquinamento prodotti dai trasporti, accrescere la quantità di rifiuti avviati effettivamente a riciclo e per migliorare la qualità del suolo.</i></p> <p>Valle Virtuosa ritiene utile che tutte le forme di compostaggio vengano ulteriormente incentivate con un aumento della percentuale di sconto della parte variabile della tariffa pagata dagli utenti che lo praticano.</p> <p><i>Gli sconti in bolletta dovrebbero, però, essere accompagnati da opportune misure di controllo per verificare la qualità e la quantità del compost prodotto.</i></p> <p><i>Il compostaggio in loco dell'organico produrrebbe l'ulteriore vantaggio di consentire di utilizzare il limitato margine di ampliamento del TMB di Brissogne per chiudere il ciclo dei rifiuti organici in Valle. Ciò consentirebbe di fare ulteriori risparmi sul trasporto ed il trattamento dell'organico in impianti posti fuori regione.</i></p> <p>Valle Virtuosa ritiene che il Compostaggio debba essere incentivato anche per limitare la pratica degli abbruciamenti, che oltre a peggiorare la qualità dell'aria che respiriamo contribuiscono ad accrescere l'effetto serra.</p> <p><i>Speriamo che l'Amministrazione Regionale prenda dei provvedimenti per vietare questa pratica tradizionale ma attualmente non più sostenibile, promuovendo in sua vece l'utilizzo del verde, delle ramaglie e del letame per produrre in loco del compost di qualità da utilizzare in agricoltura.</i></p>
--	---

CONCLUSIONI

Siamo compiaciuti dal fatto che l'attuale revisione PRGR (2021- 2026) abbia adottato la quasi totalità delle indicazioni portate avanti da Valle Virtuosa nell'arco di dieci anni di impegno per migliorare la gestione dei rifiuti in Valle d'Aosta:

- Promuovere con ogni mezzo di informazione le buone pratiche di riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari con particolare attenzione alle manifestazioni sportive ed alle sagre che devono diventare una vetrina delle buone pratiche adottate dalla nostra regione nella gestione dei rifiuti.
- Incentivare con adeguati sconti tariffari chi pratica il **compostaggio** domestico e collettivo per produrre compost di qualità da utilizzare in loco.

Il compostaggio dei rifiuti organici riveste primaria importanza per raggiungere i limiti di riciclo sempre più stringenti imposti dalla legge.

L'utilizzo in loco del compost consente: di ridurre i costi e l'inquinamento prodotti da trasporto dell'organico; migliorare la lavorabilità e la fertilità del terreno riducendo la necessità di utilizzare concimi chimici; favorire la ritenzione idrica contenendo il consumo di acqua; contenere la pratica degli abbruciamenti; segregare nel terreno rilevanti quantità di anidride carbonica.

- estendere la **raccolta porta a porta** su tutto il territorio regionale con particolare riguardo alla raccolta della frazione organica;
 - applicare a tutte le utenze una **tariffa puntuale** basata sull'effettiva quantità di indifferenziato prodotto da ciascuna utenza.
- L'adozione della tariffa puntuale spinge l'utente ad adottare comportamenti virtuosi che, oltre a produrre un aumento della quantità e qualità dei materiali differenziati, determinano un significativo calo dei rifiuti pro capite prodotti;
- modulare le tariffe per il conferimento dei rifiuti differenziati al Centro di Brissogne, non solo in funzione del tipo di flusso (organico, carta, cartone, vetro, multimateriale) ma anche della **qualità** dei materiali che lo costituiscono.

Tali tariffe incentiveranno i subATO ad adottare sistemi di raccolta che privilegino la selezione di materiali di elevata purezza.

I subATO, a loro volta, per ottenere una buona raccolta differenziata saranno spinti a adottare delle tariffe che premiano gli utenti virtuosi e penalizzino quelli neglienti.

Ciò renderà concorrenziale la raccolta porta a porta che è il sistema più efficace per controllare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti da ciascun utente.

Si creerà così un circolo virtuoso che favorirà la transizione all'economia circolare.

- trasformare l'impianto TMB di Brissogne in **Fabbrica dei Materiali** per ridurre ulteriormente gli scarti da smaltire in discarica.
- Apprezziamo l'indicazione del PRGR 2021- 2026 di ampliare l'area di stabilizzazione aerobica del sotto vaglio per trattare, su delle linee dedicate, parte della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata per produrre compost di qualità e chiudere il ciclo della frazione organica in Valle.

Interessante è anche l'indicazione di realizzare un impianto per il trattamento anaerobico dell'organico da RD (FORSU), del verde e dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue per produrre bio metano e digestato da utilizzare per fare compost di qualità. Un impianto di tal fatta, consentendo di evitare il trasporto fuori Valle di materiale organico e fanghi, permetterebbe di

ottenere consistenti risparmi, sia riducendo drasticamente i costi di movimentazione, che contenendo quelli relativi ai trattamenti in impianti esterni sovraccarichi di richieste. Ciò avrebbe anche l'effetto positivo di creare nuovi posti di lavoro sul territorio.

- Aprire dei **Centri per il Riuso** degli oggetti dismessi ma ancora efficienti. di cui molti utenti chiedono da tempo la realizzazione sia per conferire ciò che non è ancora scarto, sia per acquistare oggetti usati a prezzi convenienti.

- Monitorare in modo capillare le prestazioni dei vari Comuni per poter applicare il principio **“Chi inquina paga”**. Il controllo della qualità non deve essere considerato un costo ma un investimento per rendere più efficiente il sistema.

Valle Virtuosa ritiene estremamente importate che tra i parametri da monitorare con regolarità vengano inseriti anche le tariffe pagate dagli utenti e lo spazio residuo in discarica. Il monitoraggio delle tariffe è di fondamentale importanza per valutare l'efficienza del sistema di gestione, mentre quello dello spazio disponibile in discarica consentirà di prevenire “improvvisate” emergenze rifiuti.

Siamo preoccupati per la situazione attuale.

L'Amministrazione regionale ha la grave responsabilità di aver lasciato che i vari subATO, oltre a procedere in modo assolutamente sconsiderato, installassero un gran numero di seminterrati che continueranno a compromettere per anni il passaggio alla raccolta domiciliare.

Nel 2015, anche a causa della politica tariffaria praticata dal Centro di Brissogne (tariffa di smaltimento dell'indifferenziato estremamente bassa e nessun riconoscimento per la qualità dei materiali conferiti) molti subATO ritennero che la raccolta domiciliare sarebbe risultata estremamente più costosa di quella stradale.

Per contenere i costi della raccolta diradando i passaggi, molti decisero di adottare seminterrati di grandi dimensioni, che hanno, però, elevati costi di acquisto, installazione e manutenzione. Il risultato è che i seminterrati, oltre a non risolvere la scarsa qualità della raccolta stradale, non essendo spostabili e modificabili tolgono flessibilità al sistema di raccolta.

L'ingente debito contratto dai subATO per l'installazione dei seminterrati, inoltre, continuerà a gravare sulle bollette degli utenti, inducendo le Autorità d'Ambito (Unités) a ritardare il passaggio al porta a porta per evitare gli aggravii tariffari dovuti ai maggiori costi della raccolta domiciliare.

Peccato che la scelta di perseverare con i seminterrati non consentirà di migliorare la purezza dei materiali differenziati che, con l'adozione di tariffe basate sulla qualità dei rifiuti conferiti, comporterà anche un aggravio delle spese di conferimento. In altri termini gli utenti dei subATO che hanno investito nei seminterrati, oltre a pagare tariffe più alte per l'ammortamento dei seminterrati dovranno subire ulteriori aumenti tariffari per la scarsa qualità dei rifiuti prodotti dalla raccolta stradale.

Ci auguriamo che d'ora in avanti la politica tariffaria di ENVAL renda possibile l'attuazione del principio “Chi inquina paga”. Solo così, infatti, sarà possibile innescare il ciclo virtuoso necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dal PRGR 2021 - 2026.

Detto in altri termini bisogna che le tariffe siano concepite in modo da premiare i subATO che conferiscono materiali selezionati con cura rispetto a quelli che conferiscono materiali scadenti con una elevata percentuale di contaminanti. La valutazione della qualità dei materiali conferiti dai 5 subATO valdostani presuppone periodiche analisi merceologiche sui flussi da essi prodotti. Una volta determinata la classe di qualità di un flusso, ENVAL dovrà mantenere tracciabile ed integra la filiera a cui esso appartiene sino al conferimento della stessa al CONAI. In questo modo ciascun subATO riceverà i corrispettivi che effettivamente gli spettano, al netto dei compensi trattenuti ad ENVAL per il servizio fornito.

E' chiaro che l'adozione di tariffe basate sulla qualità dei materiali conferiti e la conservazione delle filiere, oltre a comportare un notevole sforzo organizzativo, necessitano anche di adeguati spazi stoccaggio temporaneo per la preparazione alla spedizione che non sono oggettivamente disponibili all'interno del Centro di Brissogne.

Valle Virtuosa propone di superare queste difficoltà logistiche **decentrando all'interno del territorio di ciascun subATO lo stoccaggio temporaneo delle filiere ed i controlli di qualità ad esse relativi**. Il posizionamento di queste zone di stoccaggio temporaneo potrebbero coincidere con i centri di transfer già esistenti. Se ciò non fosse possibile le zone di stoccaggio temporaneo dovrebbero essere realizzate dalla Regione in collaborazione con le Autorità di subATO. In questo modo si eviterebbe di dover far passare i materiali da Brissogne con i conseguenti vantaggi:

- si potrebbero ridurre le percorrenze dei camion che li trasportano contenendo le spese e l'inquinamento ad esse relativi;
- si assicurerebbe automaticamente la conservazione e la tracciabilità delle filiere e le Autorità d'Ambito locali sarebbero attivamente coinvolte nel controllo della qualità dei materiali differenziati prodotti dal proprio territorio;
- i subATO, in seguito ai corrispettivi pagati dal CONAI, avrebbero un riscontro certo sulla qualità dei materiali prodotti e, di conseguenza, sull'efficacia del sistema di raccolta adottato;
- si instaurerebbe il circolo virtuoso necessario a far evolvere positivamente il sistema di gestione dei subATO;
- i subATO meno performanti sarebbero automaticamente spinti a copiare l'organizzazione di quelli più virtuosi;
- l'imitazione dei subATO più virtuosi porterà ad una omologazione verso l'alto delle modalità di raccolta inducendo le Unité des Communes a fondersi per contenere i costi;
- il progressivo efficientamento di tutto il sistema di raccolta valdostano agevolerà il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati dal PRGR per il 2026;
- ENVAL potrebbe liberare spazio prezioso all'interno del Centro di Brissogne per ampliare ed implementare gli impianti esistenti ed eventualmente per realizzarne di nuovi;
- le tariffe praticate da ENVAL sarebbero rese più trasparenti, comprensibili e coerenti con le indicazioni del nuovo PRGR;
- il decentramento sul territorio dei punti di stoccaggio temporaneo per la spedizione diretta al CONAI dei materiali differenziati non trattati dal TMB di Brissogne (carta, cartone, vetro e organico) permetterà ad ENVAL di mantenere efficacemente separate le filiere prodotte dai subATO.

Il mantenimento delle filiere consentirà finalmente ad ENVAL di rendere agevole l'applicazione del principio europeo “chi inquina paga” da troppo tempo disatteso.

Questo passo è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal nuovo PRGR.

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta spetta il compito di monitorare il comportamento della società a cui ha affidato un compito così determinante per la tutela dell'ambiente e della salute dei propri abitanti.

Chiediamo che le nostre osservazioni ottengano un riscorso scritto con l'indicazione delle ragioni della loro accettazione e del loro rigetto.

La gravità dei problemi che dobbiamo affrontare a livello locale a globale (pandemia, effetto serra, inquinamento, calo della biodiversità, scioglimento dei ghiacciai, ecc...) deve indurre tutti gli amministratori ad agire rapidamente, con generosità e coraggio, alla ricerca della sostenibilità ambientale a livello locale e globale.

Valle Virtuosa con queste osservazioni vuole lasciare testimonianza di quello che ritiene necessario fare per far sì che la Valle d'Aosta contribuisca alla creazione di un futuro sostenibile per le generazioni che verranno.”;

Confindustria Valle d'Aosta:

“Confindustria Valle d'Aosta e Confindustria Valle d'Aosta Sezione Edile, tramite i loro Presidenti, Giancarlo Giachino e Laurent Visini, vogliono segnalare all'Amministrazione regionale alcune criticità emerse nello studio della bozza del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Valle d'Aosta pubblicato nella sezione della Valutazione strategia del sito internet della Regione (Progetto Vas n.1/2021).

In considerazione della complessità della materia trattata, nonché del fatto che vi sia una interazione fra le azioni che possono riguardare sia i rifiuti urbani che i rifiuti speciali, abbiamo ritenuto di esaminare tutti i sei documenti pubblicati. La relazione allegata, pertanto, è stata elaborata analizzando tutti i documenti costituenti l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e cercando di evidenziare le incongruenze e le mancanze che si riferiscono alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e della bonifica delle aree contaminate.

Alla luce di queste considerazioni è a nostro avviso necessario un incontro ufficiale con la struttura regionale competente al fine di poter esporre le richieste di integrazione e di modifica dei documenti di Piano.

PREMESSA

La predisposizione e l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti è previsto e disciplinato dall'articolo 199 della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tale articolo, fra l'altro, prevede, in sintesi, che il Piano contenga:

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205 del d. lgs. N. 152/2006;

b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;

d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

j) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

k) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

l) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

m) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;

n) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;

o) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

p) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali

connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori;

q) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato;

r) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi;

s) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitarie ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti.

Il Piano, inoltre, deve contenere, fra l'altro:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

Ai fini di una corretta valutazione della completezza della Pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti è necessario tenere conto, altresì, del fatto che la Regione Valle d'Aosta opera anche con le funzioni della Provincia e, pertanto, il Piano regionale deve contenere anche la programmazione delle attività necessarie a dare attuazione alle previsioni di Piano, così come previsto dall'articolo 197 della citata Parte IV del d. lgs. 152/2006.

Premesso quanto sopra ed entrando nel merito dei contenuti dei documenti esaminati si riportano di seguito, in modo sintetico e schematico considerazioni sull'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti pubblicato sul sito Internet della struttura Pianificazione e valutazione ambientale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

RIFIUTI URBANI

Per una corretta valutazione dei contenuti del documento afferente alla gestione dei rifiuti urbani è necessario tenere conto che, di fatto, quanto previsto nel Piano attualmente in vigore troverà piena attuazione a partire dal gennaio 2022.

E' prevista, infatti, in tale data l'avvio dell'esercizio del nuovo sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e speciali assimilabili agli urbani, costruito presso il Centro regionale di trattamento di Brissogne ed attualmente in fase di collaudo.

Il documento di Piano, pertanto, non può non tenere conto di tale fatto e nel concreto dovrebbe riportare unicamente l'aggiornamento ed il confronto, dal punto di vista statistico, dell'evoluzione della produzione delle singole frazioni di rifiuti, cercando di proporre, nel quadro organizzativo attuale le eventuali attività da porre in atto per migliorare o concorrere al raggiungimento degli obiettivi già previsti nel Piano attuale.

Peraltro, è necessario arrivare fino alla pagina 212 per trovare delle proposte operative, proposte che non paiono del tutto condivisibili, in quanto non adeguate alla particolarità territoriale e insediativa della Regione.

Proprio tenuto conto di quanto sopra riportato in merito al fatto che, come previsto dall'atto di concessione di servizio sottoscritto nel luglio del 2019 fra la Regione e la Soc. ENVAL S.p.A., il nuovo sistema impiantistico in fase di avvio deve essere posto in esercizio a gennaio 2022, non si capisce come possa essere proposta una modificazione dei flussi di raccolta dei rifiuti urbani, ma anche di quelli speciali assimilabili agli urbani, che renderebbero inefficace il sistema di trattamento e raffinazione finale costruito. Tale proposta, inoltre, qualora attivata inciderebbe pesantemente sull'organizzazione delle raccolte, aumentandone il numero e i costi organizzativi, con un aggravio ingiustificato per gli utenti.

L'aumento dei flussi di raccolta, pertanto, è in contrasto con il sistema impiantistico che la Regione ha previsto che è stato progettato proprio per compensare una riduzione ed una semplificazione dei flussi dei rifiuti da raccogliere (sfruttando la selezione a valle e la raffinazione).

L'aumento dei flussi comporterebbe un aumento insostenibile dei costi di gestione delle raccolte. Esattamente l'opposto di quella che è stata la logica con la quale la Regione ha individuato il nuovo sistema impiantistico, che a questo punto diventerebbe ridondante rispetto alle necessità di trattamento e con costi di ammortamento, che vanno comunque riconosciuti alla Soc. ENVAL S.p.A. nelle tariffe, non più sostenibili.

Per quanto concerne la raccolta della frazione dei rifiuti organici, inoltre, viene di fatto ripetuto quanto già riportato nel Piano attualmente in vigore, senza tenere conto che, in realtà, la quantità maggiore di tale rifiuto deriva dalle eccedenze alimentari e che, pertanto, anche dal punto di vista etico tale tipologia di rifiuto dovrebbe essere prevista in riduzione e non già in aumento.

La previsione della realizzazione di un impianto dedicato di trattamento e di valorizzazione, previsto nel documento di Piano, deve tenere conto della sostenibilità tecnica ed economica dell'intervento e all'interno di uno scenario più ampio gestionale che affronti anche altre problematiche, solo accennati nel documento di gestione dei rifiuti speciali es. i fanghi degli impianti di depurazione delle acque reflue), anche a livello interregionale.

Peraltro, contrariamente a quanto affermato nel documento in merito alla conclusione del ciclo di gestione all'interno della Regione, per i rifiuti organici, anche speciali, non è prevista alcuna previsione di utilizzo dell'eventuale prodotto finale derivante dal trattamento e recupero di tale frazione, quale un ipotetico utilizzo in agricoltura, difficile da attuare.

Un obbligo generalizzato di prevedere un compostaggio domestico laddove non venga assicurata una raccolta della frazione organica, anche attraverso sistemi di compostaggio di comunità, non è sostenibile alla luce della particolare situazione geomorfologica, insediativa e territoriale della Regione. Il compostaggio di comunità, peraltro, ben esaminato a suo tempo nelle problematiche di tipo amministrative e tecnico-operative, non sembra essere ancora attuabile alla luce di una normativa che non ne favorisce sicuramente l'attuazione e che prevede vincoli amministrativi, autorizzativo ed operativi che non hanno consentito ad oggi l'attuazione di tale sistema.

Nulla di nuovo viene proposto in merito alle azioni da porre in atto per quanto riguarda la riduzione della produzione dei rifiuti, il miglioramento delle raccolte differenziate, ecc. Tutte le attività, così come declinate, erano e sono contenute già nel volume riportante le politiche di Riduzione della produzione dei rifiuti.

Sui centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani viene indicata la necessità di arrivare a prevedere un'organizzazione gestionale uniforme. A tale proposito la Regione, successivamente all'approvazione del Piano regionale del 2015 aveva approvato un apposito

documento tecnico, delle linee –guida che affrontavano tale problematica, e disciplinavano in merito all'organizzazione e alla gestione di tali centri, oltreché di indicazioni per la riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti all'interno dei nuovi SubATO previsti dal Piano rifiuti e indicazioni sulle diverse modalità di riconoscimento puntuale degli utenti e/o di tariffazione puntuale.

Tale documento è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1372, del 9 ottobre 2017 e riportava le linee guida per l'elaborazione e la predisposizione dei piani di subATO in esecuzione dell'articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 e del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 e per l'applicazione puntuale degli oneri di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati.

Per quanto concerne, in particolare, i centri comunali di conferimento dei rifiuti le linee-guida sono state elaborate nel rispetto delle prescrizioni fissate dal DM 8 aprile 2008.

Non si capisce perché tale documento, peraltro, mai abrogato, non venga richiamato nel Piano e non ne vengano riportati i contenuti. C'è una chiara mancata previsione di iniziare a trovare alternative alla discarica di IV lotto

Vi sono comunque due aspetti importantissimi sui quali non viene fatto alcun approfondimento:

- la mancata previsione dell'avvio di una ricerca di siti per la realizzazione di una nuova discarica a servizio del Centro regionale, o, in alternativa, l'avvio di iniziative volte ad individuare un sistema alternativo o complementare di gestione dei rifiuti rispetto a quello che entrerà in funzione ufficialmente a gennaio 2022;

- l'accorpamento dei SubATO di gestione dei rifiuti.

Il primo aspetto viene liquidato con un'indicazione che la discarica ha un'autonomia prevista di circa 10 anni, senza tenere conto che i tempi decisionali e i successivi passaggi di progettazione, approvazione dei progetti, ottenimento delle autorizzazioni, avvio della realizzazione delle opere e dell'esercizio di una nuova discarica a servizio del Centro regionale di Brissogne o, in alternativa, un sistema impiantistico complementare o nuovo, richiederà molto più dei 10 anni previsti di autonomia della discarica.

Si ricorda a tale proposito che la decisione finale per l'adeguamento del centro regionale di Brissogne è arrivata dopo oltre 15 anni dal Piano rifiuti del 2003.

Per quanto concerne il secondo aspetto organizzativo afferente l'accorpamento dei SubATO, non è sufficiente indicare in modo generico tale possibilità, ma va fatta un'analisi approfondita degli aspetti giuridici sugli accorpamenti proposti, accorpamenti che porterebbero a far ricadere le gestioni nella normativa delle attività a rilevanza economica e nella piena applicazione dell'articolo 200 della Parte IV del d. lgs. N. 152/2006, con obbligo di passare dalle attuali gestioni, in parte in economia (appalti di servizio) a concessioni di servizi, con la perdita della politica di organizzazione da parte degli organismi di gestione amministrativa dei SubATO e della gestione del sistema tariffario.

Manca, infine, un elemento importantissimo che è la previsione dei costi che le eventuali modifiche degli aspetti organizzativi potranno comportare.

Infine, per quanto concerne i rifiuti urbani, nelle azioni previste vengono, di fatto, riproposti tutti gli accordi già previsti dal Piano in vigore e già anche in buona parte sottoscritti.

RIFIUTI SPECIALI

Il documento non prende in considerazione i documenti tecnico-operativi che la Regione nel corso degli anni ha predisposto per assicurare un'adeguata politica ambientale, almeno per quanto concerne i rifiuti speciali prodotti nell'ambito dei cantieri edili, documenti che costituiscono quegli strumenti concreti che consentono una corretta gestione dei rifiuti anche alla luce dei vincoli normativi dell'Unione europea (già in vigore dal 2020) proprio afferenti alla gestione dei rifiuti speciali inerti (valorizzazione fino al 70% dei rifiuti inerti da demolizione e da scavo).

Ci si riferisce alle Linee guida e agli accordi sottoscritti con l'Ente Paritetico Edile della Valle d'Aosta, la cui attuazione consentirebbe di soddisfare le diverse problematiche afferenti, in particolare, il settore edile:

- l'organizzazione dei cantieri;

- le pratiche di recupero selettivo dei rifiuti;

- il potenziamento delle attività di recupero, anche dirette nei cantieri;

- la promozione di piccoli centri di recupero e di riciclaggio, come di fatto nel corso degli anni sono stati avviati;

- la formazione continua degli addetti del settore edile per consentire un aggiornamento costante ed adeguato alla continua evoluzione normativa;

- l'adeguamento dei documenti amministrativi ed economici (capitolati d'appalto, elenchi prezzo, ecc.) al fine di rendere coerente l'attività dei cantieri alle normative ambientali, senza penalizzazione delle imprese;

- l'avvio della Piattaforma informatica che consenta un coordinamento della gestione delle attività edili sin dalla progettazione degli interventi e fino alla conclusione dei lavori, che consentirebbe di verificare in modo capillare il raggiungimento degli obiettivi di recupero fissati dalle disposizioni comunitarie;

- la nascita di nuove figure professionali specializzate nella gestione degli aspetti ambientali da affrontare nei cantieri, fatto che avrebbe consentito alle imprese regionali di avere un elemento distintivo di qualità da promuovere rispetto alle imprese non aventi sede in Regione anche in occasione di appalti pubblici.

Si ricorda, a tale proposito, che l'attuazione dell'Accordo fra Regione e Ente paritetico edile della Valle d'Aosta prevede l'esecuzione delle seguenti attività, che sono pienamente coerenti con quanto previsto dall'articolo 199 del d. lgs. N. 152/2006:

a. Conoscenza organica e completa del reale flusso dei rifiuti da costruzione e da demolizione e da scavo per poterne organizzare adeguatamente l'intercettazione;

b. Favorire la realizzazione di un sistema integrato per la gestione di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e scavo;

c. Incentivare il conferimento e la raccolta selettiva dei materiali;

d. Aumento della quantità dei rifiuti inerti destinati al corretto recupero nel rispetto dell'ambiente;

e. Riutilizzo, riciclaggio e recupero della massima quantità possibile di rifiuti;

f. Diminuzione dei rifiuti smaltiti in discarica e corretto smaltimento della frazione residua non altrimenti valorizzabile;

g. Prevenzione e riduzione, fino alla eliminazione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e di altri comportamenti illeciti a danno dell'ambiente e della salute dei cittadini;

- h. Miglioramento della qualità dei materiali riciclati, previa attestazione delle loro caratteristiche, in modo tale da renderli sempre più concorrenziali rispetto agli inerti vergini con creazione delle condizioni di mercato favorevoli alla loro utilizzazione;
- i. Riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da costruzione e demolizione attraverso l'adozione di specifiche misure preventive da adottarsi in sede di progettazione degli edifici e/o della loro demolizione;
- j. Corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti da costruzione e demolizione diversi da quelli inerti;
- k. Semplificazione delle procedure amministrative, nei limiti della legislazione vigente, a carico delle imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti da costruzione, demolizione e scavo volta al recupero degli stessi.

Oltre, quindi, a dare concreta attuazione a quanto già in essere, appare importante implementare e sviluppare una corretta gestione dei rifiuti nel settore delle costruzioni e delle demolizioni, sia nel luogo di produzione che sia negli impianti in cui questi vengono trasformati in nuovi prodotti.

Una loro gestione conforme costituisce, infatti, elemento chiave per consentire il rispetto della gerarchia comunitaria in tema di rifiuti, garantendo la riduzione della produzione dei rifiuti e, al tempo stesso, l'ottimizzazione del recupero di materiali.

I rifiuti di demolizioni e costruzione, compresi quelli derivanti dalle attività di scavo, devono diventare una risorsa da valorizzare mediante il coinvolgimento della responsabilità del produttore del bene, ma soprattutto del committente per ridurre le quantità destinate a discarica ed aumentare il consumo di materiali "rigenerati" dai rifiuti.

A tal proposito è importante implementare e sviluppare sistemi di riutilizzo e prodotti riciclati derivanti da tutti i rifiuti di costruzioni e demolizioni, quali ceramiche, isolanti di qualsiasi genere, impermeabilizzazioni, legno, vetro, ecc. e non soltanto da inerti o calcestruzzi.

Al fine di ridurre i conferimenti in discarica dei rifiuti provenienti dalle attività di pavimentazione stradale, non possibile, peraltro, in Valle d'Aosta, si ritiene che dovranno essere poste in atto delle misure volte ad incentivare lo sviluppo ed il potenziamento dei centri di recupero di questa tipologia di rifiuto.

Per sostenere l'economia circolare è indubitabile che si debbano migliorare tutte le tipologie di scambio / riutilizzo di materiali, ridurre le risorse impiegate, contenere il più possibile i consumi energetici necessari in qualsiasi processo, promuovendo l'eco-innovazione di prodotti, dei processi e stimolare il mercato dei sottoprodotti e dei materiali riciclati di qualità.

Per affrontare il tema del riciclo dei materiali inerti derivanti da opere stradali, deve essere incentivato l'insediamento di nuovi centri di recupero, che consentano l'implementazione del riutilizzo del fresato/granulato sia a caldo che a freddo. Inoltre occorre sviluppare norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella manutenzione e costruzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali, come già fatto in altre regioni d'Italia, a supporto della corretta progettazione, produzione e controllo sui materiali utilizzati nell'ambito delle opere stradali, implementando gli acquisti pubblici verdi, incentivando l'acquisto di aggregati riciclati e riducendo la quantità di materiali misti da destinare alle discariche.

Sarebbe a nostro avviso poco opportuno ipotizzare la riduzione delle discariche per rifiuti speciali inerti, visto che questa soluzione non tiene conto dell'esigenza di gestione di tali rifiuti nelle piccole realtà della nostra regione. La proposta non deve pertanto essere quella della riduzione di tali impianti, ma quella del coordinamento, magari a livello di SubATO, della loro gestione.

Peraltro, non vengono proposte alternative alla chiusura delle discariche se non una generica indicazione di potenziamento delle attività di recupero dei rifiuti da demolizione e costruzione e scavo, iniziativa già da tempo avviata dalla Regione.

Sui rifiuti speciali diversi da quelli prodotti nell'ambito dei cantieri edili, si segnala solo un accenno alla valorizzazione (ipotetica) delle scorie di acciaieria, attività che non viene neppure esplicitata nei contenuti tecnici, mentre non viene evidenziata la previsione di durata della discarica di Pontey, che di tali rifiuti risulta essere, ad oggi, l'unico riferimento, né tantomeno delle possibili alternative.

In merito alla gestione dei fanghi di depurazione non vi è alcuna indicazione sulla destinazione finale dei prodotti eventualmente derivanti dal trattamento degli stessi. A tale proposito si sottolinea come l'enfasi di indicare come recupero la valorizzazione energetica di tali rifiuti, oltreché della frazione organica del rifiuti urbano, rappresenta una parte del ciclo di trattamento, come ben specificato anche da note sentenze della Corte costituzionale che hanno abrogato autorizzazioni proprio al recupero energetico derivante da tali tipologie di rifiuti, in quanto non veniva chiaramente prevista la conclusione del ciclo di trattamento che deve consentire il recupero effettivo degli stessi.

Quanto riportato nel documento in merito alla riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica fino ad arrivare ad una quota pari al 10% dei rifiuti prodotti, si precisa che tale limite non riguarda i rifiuti smaltiti nelle discariche di inerti ma ai rifiuti urbani. Le condizioni per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti in discarica sono ben definiti all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 36/2003.

Sulla gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani si evidenzia solo un breve accenno nel volume dei rifiuti urbani. Per quanto concerne la gestione dei rifiuti speciali manca un'indicazione sull'impatto economico di quanto proposto.

BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CONTAMINATI

Nel documento, che è un adeguamento di quello approvato nel 2015, non vi sono indicazioni operative per dare attuazione, in particolare, alle problematiche gravi riguardanti l'ex-area Cogne di Aosta, per la quale la Regione ha approvato un importantissimo Studio che riporta il Piano di bonifica e messa in sicurezza delle stesse con una previsione, per fasi operative, degli oneri da sostenere, i cui investimenti erano stati previsti anche nel documento programmazione e finanza regionale (PEF regionale) per un numero adeguato di anni, tali da garantire l'esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e il monitoraggio ambientale per valutare gli effetti di tali interventi.

GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

L'articolo 199 del decreto legislativo n. 152/2006, al comma 1, lettera s) indica espressamente che nell'ambito della gestione dei rifiuti inerti derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo, devono essere presi in considerazione anche i rifiuti contenenti amianto.

Assumendo, quindi, a riferimento le informazioni che la Regione ha riportato nel Piano di bonifica delle aree inquinate in merito alla mappatura e al censimento della presenza di coperture in cemento-amianto, sarebbe opportuno che la Regione predisponesse un programma di intervento che preveda la riduzione progressiva, fino all'eliminazione totale, di tali rifiuti. Peraltro, è un obiettivo

specifico dell'Unione Europea quello di arrivare, in tempi relativamente brevi, all'eliminazione totale di tali rifiuti, così come è stato fatto nel corso degli anni per altre tipologie, quali gli oli contenenti PCB e PCT.

La presenza, inoltre, di incentivi economici che lo Stato italiano ha messo a disposizione per favorire la rimozione e la bonifica di beni contenenti amianto (Bonus amianto 2021) vorrebbe che la Regione utilizzasse lo strumento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per programmare azioni volte a dare soluzione ad un problema che ha risvolti non solo ambientali ma anche sanitari.

CONCLUSIONI

In considerazione della mancata convocazione dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, che è la sede istituzionale in cui tale confronto deve avvenire, emerge la necessità che nel testo della legge regionale di approvazione dei documenti di aggiornamento del Piano venga prevista l'attivazione di un tavolo tecnico di lavoro, a cui partecipino anche le diverse anime di Confindustria, che possa dare attuazione alle diverse attività già previste dall'Accordo quadro sottoscritto fra Regione e Ente paritetico edile della Valle d'Aosta e affronti le problematiche connesse con l'individuazione di un iter amministrativo di rilascio delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti derivanti dalle attività edili in genere che favorisca effettivamente la pratica del recupero, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'End of waste, anche con procedimenti di trattamento innovativi.”;

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 10/12/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO